

63.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABELLI: Pensione di guerra a Boeri Osvaldo (4-06900) (risponde RUFFINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	2573	BELLISARIO: Attentato contro il monumento ai caduti di Lanciano (Chieti) (4-07297) (risponde PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno)	2581
ACHILLI: Locazioni degli stabili di proprietà dell'ENPAM di Milano (4-06234) (risponde BERTOLDI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale)	2574	BENEDETTI GIANFILIPPO: Acquisto di un terreno da parte del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza a Fermo (Ascoli Piceno) (4-06670) (risponde LEPRE, Sottosegretario di Stato per l'interno)	2581
ALFANO: Crisi dell'olivicoltura nel Mezzogiorno (4-04674) (risponde FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	2575	BIGNARDI: Provvidenze al Consorzio di bonifica di Ravenna per danni da maltempo (4-03687) (risponde FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	2582
ALFANO: Sulla sorte di soldati italiani dispersi in Russia (4-04685) (risponde BENSI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	2575	BINI: Sul caso del minore Luciano Pastorino (4-06142) (risponde GUI, Ministro della sanità)	2582
ALTISSIMO: Precettazione di tecnici ospedalieri di radiologia a Padova (4-06565) (risponde RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno)	2576	BOLDRINI: Provvidenze nel Ravennate per danni da maltempo (4-05945) (risponde FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	2583
AMODIO: Dispensa dal servizio militare a Raffaele D'Amato (4-06390) (risponde TANASSI, Ministro della difesa)	2576	BORTOT: Vertenza nella società elettrica Pastelegno di Taibon (Belluno) (4-06186) (risponde DE MITA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	2583
ANSELMI TINA: Provvidenze nel Trevigiano per danni da maltempo (4-06132) (risponde FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	2577	BOTTA: Trasferimento dell'ufficio postale da Loranze Alto a Loranze Piano (Torino) (4-06493) (risponde TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2584
ARMANI: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Udine e Pordenone (4-06096) (risponde FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	2577	BUCCIARELLI DUCCI: Sollecito pagamento dell'integrazione del prezzo del grano duro (4-06527) (risponde FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	2585
BALDASSARI: Istituzione di un'agenzia postale a Mombretto di Mediglia (Milano) (4-07459) (risponde TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2578	CATANZARITI: Ricezione televisiva a Platì (Reggio Calabria) (4-06957) (risponde TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2585
BATTAGLIA: Inquinamento atmosferico a Porto Marghera (Venezia) (4-03255) (risponde GUI, Ministro della sanità)	2578	CARIGLIA: Situazione economica delle medie e piccole imprese (4-07220) (risponde RUFFINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	2586
BELLISARIO: Per la concessione della medaglia d'oro al maresciallo in congedo Scampoli Ettore (4-07080) (risponde TANASSI, Ministro della difesa)	2580		

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

	PAG.		PAG.
CARRI: Provvidenze per danni da maltempo in Emilia-Romagna (4-06856) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2586	DI GIOIA: Finanziamenti alla società ILCA di Lucera (Foggia) (4-04091) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2594
CARRI: Servizio ferroviario da Parma, Reggio Emilia e Modena verso Bologna (4-07593) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2587	DI MARINO: Ordine di Vittorio Veneto e relativo assegno vitalizio a Francesco D'Auria (4-05660) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2595
CECCHERINI: Difesa della produzione avicola (4-06815) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2587	FIORET: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Pordenone (4-06069) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2595
CERVONE: Emissione di francobollo commemorativo di San Tommaso d'Aquino (4-06318) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2588	FLAMIGNI: Arruolamento di Gigliotti Giuseppe e Valentino nelle guardie di pubblica sicurezza (4-04908) (risponde PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2596
CIRILLO: Situazione del personale di alcune preture del Beneventano (4-05638) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2588	FLAMIGNI: Sulla maggiore assegnazione di fondi al Ministero difesa per il potenziamento dell'arma dei carabinieri (4-06908) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2596
COCCIA: Trasferimento di un magistrato ad opera del procuratore generale della corte d'appello di Roma (4-05523) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2588	FURIA: Piano di esproprio del consorzio di bonifica della Baraggia Vercellese (4-06581) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2596
COLUCCI: Prestazioni creditizie da parte di istituti bancari (4-06744) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2589	GALASSO: Ammodernamento della linea ferroviaria Domodossola-Locarno (4-07102) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2596
CRISTOFORI: Ventilata soppressione della pretura di Codigoro (Ferrara) (4-06559) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2590	GARGANI: Superamento degli esami fondamentali del corso di laurea in giurisprudenza per l'ammissione alle attività professionali (4-05176) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2597
D'ALESSIO: Numero di ufficiali superiori trattenuti in servizio oltre i limiti d'età o richiamati dal congedo (4-06194) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2590	GIOMO: Presunti massacri in Mozambico da parte di truppe portoghesi (4-06177) (risponde BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2598
DELLA BRIOTTA: Iniziative assistenziali e scolastiche nei paesi di emigrazione italiana (4-06025) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2590	GIRARDIN: Ventilata pubblicazione delle registrazioni di confessioni effettuate in varie chiese italiane (4-04547) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2599
DE MICHELI VITTURI: Provvidenze per danni da maltempo nelle province di Udine e Pordenone (4-06304 e 4-06305) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2591	GIRARDIN: Provvidenze nel Padovano per danni da maltempo (4-06046) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2599
DE VIDOVIČ: Crisi del mercato delle carni bovine (4-00882) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2592	GRASSI BERTAZZI: Applicazione della legge che disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato (4-07256) (risponde GAVA, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)	2600
DE VIDOVIČ: Tutela dei beni di cittadini italiani siti nella zona B militare di Capodistria (Trieste) (4-06673) (risponde BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2593		

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

	PAG.		PAG.
GUADALUPI: Scioglimento del consiglio comunale di Massafra (Taranto) e nuove elezioni amministrative (4-06379 e 4-06818) (risponde TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i>)	2601	MASCIADRI: Trasferimento della Direzione dei servizi veterinari dal Ministero della sanità a quello dell'agricoltura e foreste (4-05748) (risponde GAVA, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)	2609
GUARRA: Pensione di guerra a Pepe Francesco (4-06953) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2602	MASULLO: Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Tunisia (4-07003) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2610
GUNNELLA: Eliminazione delle bollette di accompagnamento per trasporto uva dalla zona di produzione a stabilimenti terzi (4-06519) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2603	MENICACCI: Presunto beneficio della liberazione condizionale a tre mafiosi (4-06041) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2610
GUNNELLA: Sul sequestro di motopescherecci italiani da parte libica (4-06599) (risponde BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2603	MENICACCI: Pensione di guerra a Raspati Franco (4-07278) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2610
IPERICO: Pensione privilegiata a Leonardo Accardo (4-07391) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2604	MENICACCI: Costruzione di un nuovo scalo bestiame alla stazione ferroviaria di Fortezza (Bolzano) (4-07572) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2611
JACAZZI: Definizione pratica di pensione di guerra a Natale Salvatore (4-04725) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2604	MICELI: Situazione della pretura di Mazara del Vallo (Trapani) (4-05471) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2611
LA MARCA: Assegnazione di grano duro al pastificio Piedigrotta di Caltanissetta (4-06994) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2604	MIOTTI CARLI AMALIA: Provvidenze nel Padovano per danni da maltempo (4-06075) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2612
LAVAGNOLI: Indagine sull'operato di Luciana Luccato dipendente delle poste di Verona (4-07222) (risponde Togni, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2604	MONTI RENATO: Attività del consorzio di bonifica di Fucecchio (4-05707) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2612
LIZZERO: Provvidenze per danni da maltempo nel Friuli (4-06066) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2605	NICCOLAI CESARINO: Assegno di benemerenza a Scardigli Orfeo (4-07387) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2613
LURASCHI: Situazione degli uffici giudiziari di Como e di Lecco (4-05776) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2606	NICCOLAI GIUSEPPE: Sul trasferimento degli ex dipendenti dalle basi NATO di Campo Darby (Pisa) dalle ferrovie dello Stato al Ministero della difesa (4-04761) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2613
MAGGIONI: Direzione di gabinetti di analisi a biologi (4-03865) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	2607	NICCOLAI GIUSEPPE: Sull'attentato compiuto a Milano dall'anarchico Gianfranco Bertoli (4-05589) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2614
MAGGIONI: Sull'adozione delle cinture di sicurezza e dei poggiatesta nelle autovetture (4-07372) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2608	NICCOLAI GIUSEPPE: Azione penale contro il sindaco di Milano, Aniasi (4-05797) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2614
MALAGODI: Incendio alla sede del PCI di Messina (4-07157) (risponde TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i>)	2608	NICCOLAI GIUSEPPE: Presunti provvedimenti di grazia a favore del direttore del settimanale <i>L'Espresso</i> (4-05924) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2615

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

PAG.	PAG.
NICCOLAI GIUSEPPE: Attività politica della ditta per alimentari CONAD (4-06414) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2615
NICCOLAI GIUSEPPE: Provocazioni da parte di extraparlamentari di sinistra ai paracadutisti di Pisa (4-06464) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2615
NICCOLAI GIUSEPPE: Elezione di rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro (4-06624) (risponde PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2617
NICCOLI: Acquisto di un immobile da parte dell'ENEL a Firenze (4-07281) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2617
PALUMBO: Consiglio di amministrazione del consorzio irriguo del Vallo di Diano (Salerno) (4-06370) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2618
PAZZAGLIA: Incarico di capo ufficio comando dell'aeroporto di Decimomannu (Cagliari) (4-06524) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2618
PETRONIO: Sull'assegnazione degli alloggi aziendali delle ferrovie dello Stato a Milano (4-07048) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2619
PEZZATI: Assegno di accompagnamento agli invalidi civili minori non deambulanti (4-06845) (risponde LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2619
PICA: Per la difesa dei boschi dagli incendi (4-06718) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2620
PIROLO: Situazione sanitaria a Somma Vesuviana (Napoli) (4-06835) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	2620
POLI: Situazione dell'ospedale provinciale di Lucca (4-05034) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	2621
POLI: Sollecito riconoscimento dell'invalidità civile agli aventi diritto (4-05439) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	2622
PREARO: Contributi statali di avviamento agli ortofrutticoltori (4-06293) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2623
RENDE: Erogazione di energia elettrica a Diamante (Cosenza) (4-06901) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2623
RENDE: Elettificazione di zone rurali in comune di Cariati (Cosenza) (4-06902) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2624
RICCIO PIETRO: Situazione degli Ospedali riuniti di Cagliari (4-06621) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)	2624
RIELA: Controlli sulle ditte appaltatrici dei lavori negli istituti di pena (4-06139) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2625
RUSSO FERDINANDO: Crediti agevolati ai nuovi impianti frutticoli e vinicoli della Sicilia (4-02418) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2626
SACCUCCI: Ventilata soppressione della pretura di Fondi (Latina) (4-06120) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2627
SACCUCCI: Disciplina dei documenti di accompagnamento del vino (4-06706) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2627
SANDOMENICO: Ristrutturazione del sistema di magazzinaggio delle ferrovie dello Stato alla stazione di Napoli-Poggioreale (4-07347) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2628
SEMERARO: Allacciamenti elettrici in comune di Castellaneta (Taranto) (4-06860) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2629
SIGNORILE: Danni all'economia agricola pugliese in seguito all'infezione colerica (4-06516) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2629
SKERK: Imbrattamento di tabelle stradali bilingui a Duino Aurisina (Trieste) (4-06361) (risponde LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2630
SKERK: Mancata partecipazione dei dirigenti ENEL del Friuli-Venezia Giulia ad una cerimonia commemorativa della Resistenza (4-06907) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2630
SPONZIELLO: Provvidenze ai pescatori della costa Jonica danneggiati dalla mareggiata (4-03487) (risponde PIERACCINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	2631

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

	PAG.		PAG.
SPONZIELLO: Liquidazione da parte dell'AIMA ai produttori di tabacco (4-06766) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2631	TRIPODI GIROLAMO: Allacciamento elettrico di alloggi a San Ferdinando (Reggio Calabria) (4-06713) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2639
SPONZIELLO: Pensione di guerra a Buccoliero Cosimo Damiano (4-06768) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2631	VALENSISE: Riposo settimanale e licenza ordinaria annuale agli agenti di custodia (4-06358) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2639
STEFANELLI: Entità della integrazione del prezzo dell'olio d'olivo all'azienda Cenci di Fasano (Brindisi) (4-06111) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2632	VALENSISE: Sollecito pagamento della integrazione del prezzo dell'olio di oliva in provincia di Reggio Calabria (4-06405) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2640
STORCHI: Tutela dei lavoratori italiani in Svizzera (4-05921) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2632	VENTURINI: Richiesta di asilo politico dell'equipaggio della nave greca <i>Velos</i> (4-05650) (risponde BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2640
TANTALO: Proroga del termine per la consegna del grano duro all'AIMA (4-06487) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2633	VENTURINI: Assegno di accompagnamento agli invalidi civili minori non deambulanti (4-06791) (risponde LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2641
TANTALO: Provvedimenti a favore delle popolazioni della Basilicata danneggiate da maltempo (4-07906) (risponde TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i>)	2634	VERGA: Disposizioni del governo elvetico sull'emigrazione di lavoratori stagionali (4-05886) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2641
TASSI: Inconvenienti derivanti agli agenti commerciali dall'istituzione delle isole pedonali (4-06435) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2634	VINEIS: Assunzione di dipendenti all'ENEL (4-06259) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2643
TASSI: Sul prezzo del grano importato dagli USA (4-06574) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2635		
TASSI: Denegati benefici combattentistici a Marchetti Ugo ex appartenente alla RSI (4-06888) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2636		
TRANTINO: Carenze di cemento in Sicilia (4-06166) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2637		
TRIPODI ANTONINO: Assistenza agli alluvionati di San Luca (Reggio Calabria) (4-06501) (risponde RIGHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2638		
TRIPODI GIROLAMO: Costruzione di un ponte sul torrente Allaro a San Nicola di Caulonia (Reggio Calabria) (4-00417) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2638		
TRIPODI GIROLAMO: Elettificazione del comune di Melicuccio (Reggio Calabria) (4-06071) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2638		

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ha avuto alcun esito la domanda di pensione di guerra per il civile Boeri Osvaldo nato a Rivoli (Torino) il 6 settembre 1901 e residente a Genova, corso Europa 2684/2, rimasto invalido in seguito a ferite subite nel 1944 durante l'abbandono di Nizza (Francia) da parte delle truppe tedesche e della repubblica sociale italiana. (4-06900)

RISPOSTA. — Soltanto in data 6 ottobre 1973 il signor Osvaldo Boeri ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver riportato frattura della gamba destra a Nizza (Francia) durante l'ultimo conflitto.

In detta istanza, peraltro non documentata, l'interessato, oltre a non aver specificato le circostanze in cui ebbe a verificarsi il fatto bellico denunciato, si è limitato a dichiarare di essere stato ricoverato presso

gli ospedali di Bordighera, di San Remo e di Alassio, senza però indicare le date in cui sarebbero avvenuti tali ricoveri.

Per i cennati motivi, si è reso necessario invitare il signor Boeri, per il tramite del comando compagnia interna carabinieri di Genova, a fornire dettagliate notizie in merito all'evento occorsogli ed ogni altro possibile elemento utile ai fini della definizione della sua domanda di pensione.

Nel contempo, inoltre, è stata richiesta al comune di Rivoli Torinese e a quello di Genova la documentazione di stato civile dell'istante.

Si assicura che non appena conosciuto l'esito della suindicata istruttoria saranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

ACHILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici agisce in piena violazione della legge 26 novembre 1969, n. 833, che, come è noto, regola i rapporti di locazione e in particolare il blocco dei fitti. E ciò si verifica attraverso:

1) la richiesta di aumenti delle spese accessorie rifiutando di comprovarne l'ammontare (articolo 2, comma 3°);

2) l'aumento del canone agli inquilini recentemente subentrati ad altri inquilini (articolo 2, comma 1°);

3) il mancato deposito bancario delle cauzioni con il relativo accreditamento degli interessi (articolo 9).

Al rifiuto degli inquilini di sottostare alle suddette pretese dell'ente, questi ha fatto ricorso a misure intimidatorie promuovendo finora 72 procedimenti giudiziari e a procedure di sfratto notificando inoltre numerose disdette nei confronti degli inquilini non tutelati dal blocco dei contratti.

L'interrogante chiede di sapere se un tale comportamento, che ha creato viva indignazione tra gli inquilini e una compatta risposta sindacale, sia compatibile con la condotta di un ente pubblico e con gli impegni recentemente assunti dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro circa la presentazione di un disegno di legge per una equa e democratica regolamentazione dei canoni e dei rapporti di locazione nelle abitazioni di proprietà degli enti previdenziali.

In particolare chiede di sapere se il ministro intenda intervenire presso l'ENPAM per-

ché vengano immediatamente ritirate tutte le procedure giudiziarie e le disdette e ci si attenga ad un rigoroso rispetto della legge n. 833 del 1969.

Al fine inoltre di stabilire un corretto e democratico rapporto tra gli inquilini si chiede che l'ente riconosca le rappresentanze sindacali degli inquilini stessi. (4-06234)

RISPOSTA. — Dal contesto dell'interrogazione si desume che la stessa si riferisce alle locazioni degli stabili di tipo medio-economico di proprietà dell'ENPAM siti in Milano.

In proposito l'ente ha comunicato che sulle spese accessorie di detti stabili grava l'incidenza, particolarmente elevata per Milano, del costo del riscaldamento invernale che, fra l'altro, deve essere assicurato per un minimo di 150 giorni all'anno. Tali spese, comunque, vengono indicate in via presuntiva sui contratti di locazione, che ne prevedono il conguaglio alla fine di ciascun esercizio, in base ai rendiconti della gestione. Peraltro, in virtù di una clausola dei contratti di compravendita degli immobili di cui trattasi, l'amministrazione degli stessi è stata tenuta per un certo periodo dalla società venditrice, che ha omesso di richiedere ai singoli inquilini i conguagli dovuti per le spese accessorie sostenute. L'ente, quindi, allorché ha assunto la gestione del complesso immobiliare, ha dovuto inoltrare direttamente le richieste di rimborso e tale circostanza — che ha coinciso con un ulteriore aumento delle quote, determinato dalla generale lievitazione del costo dei servizi verificatisi in questi ultimi anni — ha suscitato la reazione degli inquilini tanto che alcuni di essi hanno promosso azioni giudiziarie nei confronti dell'ENPAM, per contestarne il diritto a rivalersi sui locatari del maggior onere dei servizi forniti.

Poiché, da parte sua, anche l'ente ha adito la magistratura per il rifiuto di un certo numero di inquilini di pagare i conguagli in parola, questo Ministero ha prospettato l'opportunità di soprassedere all'azione giudiziaria di cui trattasi.

Per ciò che concerne il blocco dei canoni di locazione, l'ente ha assicurato di attenersi alle vigenti disposizioni normative in caso di rinnovo del contratto con altro conduttore, sempre che questi risulti godere di redditi inferiori al limite fissato dalla legge, relativamente ai depositi bancari della cauzione, di provvedersi regolarmente e di corrispondere ai conduttori, al termine delle locazioni, gli interessi maturati.

Infine l'ENPAM ha dato inizio ad una serie di cause nei confronti di taluni inquilini determinate sia da morosità sia da autoriduzione dei fitti.

Questo Ministero, in presenza di giudizi che sono tuttora in corso non può, per il momento, intraprendere alcuna iniziativa, anche se ha ritenuto di dover interessare i propri rappresentanti in seno agli organi collegiali dell'Istituto per una continua vigilanza sulla esatta osservanza da parte dell'ente delle norme di legge in vigore, con riguardo anche a quella che disciplina il blocco dei fitti.

Sul piano generale, nel quadro della nuova politica della casa che il Governo intende perseguire, nel cui ambito assume rilevanza non secondaria il problema della locazione degli immobili di proprietà degli enti pubblici, il Ministero del lavoro svolgerà ogni idonea azione per pervenire ad un equo livellamento dei canoni di affitto che contemperi le obiettive esigenze degli enti stessi, i cui investimenti immobiliari hanno lo scopo di assicurare l'erogazione delle prestazioni ai propri assistiti, con le legittime aspettative dei singoli inquilini ad ottenere il riconoscimento di rapporti giusti e democratici con gli istituti proprietari di immobili.

Il Ministro: BERTOLDI.

ALFANO, CHIACCHIO E DI NARDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — in relazione ai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica dai quali si desume una sensibile contrazione nella produzione dell'olio d'oliva nel Mezzogiorno d'Italia ed in considerazione del fatto che la minore disponibilità del prodotto sia in Italia sia negli altri mercati esteri non potrà essere compensata per i produttori con ulteriore aumento del prezzo — quali tempestivi provvedimenti si intendano adottare per venire incontro alle già disastrose condizioni dei produttori del Mezzogiorno. (4-04674)

RISPOSTA. — La coltura olivicola, a differenza di altre colture arboree, è caratterizzata da una alternanza di produzione, per cui ogni valutazione di carattere economico acquista valore soltanto se riferita ad un ciclo produttivo di almeno due anni.

Pertanto, facendo astrazione dai dati relativi alle quantità di olio d'oliva che hanno fatto oggetto di richiesta di integrazione di prezzo e volendo rimanere nell'ambito della

fonte d'informazione, l'ISTAT, citata dagli interroganti, per le due annate di produzione 1971-72 e 1972-73 — l'una di carica e l'altra di scarica — sono state registrate per le regioni del Mezzogiorno d'Italia (ad esclusione, quindi, della Liguria, Toscana, Umbria e Marche) produzioni, nel 1971-72, di quintali 5.504.900 e, nel 1972-73, di quintali 3.137.450, per un totale di quintali 8.642.350, con una produzione media di 4.321.175 quintali.

Si tratta della più alta produzione media biennale verificatasi nella storia dell'olivicoltura delle regioni del mezzogiorno d'Italia, per cui non si condividono le preoccupate considerazioni degli interroganti sul livello della produzione di olio d'oliva pubblicata dall'ISTAT per la campagna in corso.

Comunque, per quanto riguarda il prezzo dell'olio — legato, come è noto, alla politica comunitaria dei prezzi agricoli — si rammenta che l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna olivicola 1972-73 è stata fissata in lire 30 mila al quintale, contro le lire 26.985 delle campagne precedenti.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ALFANO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere — in relazione alle legittime aspettative dei familiari dei 63.654 soldati italiani dichiarati dispersi in Russia, di cui anche la stampa nazionale si è interessata — quali concrete e serie attività siano state avviate per definire e chiarire nei limiti del possibile la posizione di tanti nostri soldati dispersi nella tragica campagna di Russia.

Tenuto conto che un tale grave problema riguarda non soltanto i parenti dei dispersi, ma tutto il popolo italiano e che non è stato ancora affrontato il problema con la necessaria energia, si vuole sapere se le competenti autorità non ritengano ormai di dover prendere energiche e concrete iniziative ai più alti livelli per chiarire e definire finalmente la posizione di tanti soldati che tutto eroicamente hanno anteposto al servizio della patria. (4-04685)

RISPOSTA. — Come è noto, del problema dei militari italiani dispersi in Russia si è parlato più volte e a tutti i livelli e, in particolare, in occasione della visita del Presidente del Consiglio e del ministro degli affari esteri in Unione Sovietica.

Nel quadro di tali contatti va collocata la visita effettuata in URSS dal 31 maggio al 9 giugno 1973 da una delegazione della CRI

capeggiata dal presidente generale della Croce rossa, dottor Lorenzo Lorè.

Durante il soggiorno in URSS la delegazione ha visitato Mosca, Leningrado e la RSS dell'Azerbajgian e ha avuto colloqui con le autorità della Croce rossa sovietica. Nel corso di tali colloqui il presidente Lorè ha consegnato alla controparte sovietica un lungo e dettagliato promemoria contenente una serie di proposte concrete volte ad agevolare la soluzione dell'annoso problema dei militari dispersi nell'URSS che tuttora angoscia tante famiglie italiane.

Da parte sovietica, pur ribadendosi che il problema di fondo si ritiene chiuso con i noti accordi del 1959, si è comunque assicurato che verranno presi in considerazione gli elementi forniti dalla CRI su casi singoli.

Il Governo confida pertanto che il dialogo intrapreso tra le due Croci rosse, malgrado le innegabili difficoltà di ordine oggettivo, possa continuare proficuamente e sia foriero di positivi, seppur gradualmente, sviluppi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BENSI.

ALTISSIMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione all'ordinanza del prefetto di Padova in data 18 maggio 1973 con la quale in seguito allo sciopero proclamato per i giorni dal 21 al 26 maggio 1973 dalla segreteria regionale veneta del sindacato nazionale di categoria, sono stati precettati in servizio 35 tecnici di radiologia su 43, quanti ne conta l'ospedale civile di Padova, mentre, ad avviso del sindacato e dei medici, i servizi essenziali potevano essere garantiti con 5 tecnici presenti — se ritenga che il comportamento tenuto dal suddetto prefetto di Padova, il quale già in una precedente occasione aveva precettato un numero imponente di medici in sciopero, possa ingenerare il dubbio che esista in alcuni organi di Governo l'intento di svuotare lo sciopero di ogni suo significato determinando con provvedimenti forse non sempre opportuni situazioni di discriminazione che contrastano palesemente con la lettera e lo spirito della Costituzione. (4-06565)

RISPOSTA. — Il provvedimento con il quale il prefetto di Padova ha disposto, nel maggio 1973, che 35 tecnici di radiologia prestassero servizio durante lo sciopero di categoria, svoltosi nei giorni dal 21 al 26 di detto mese, è stato adottato a seguito di ri-

chiesta del presidente dell'ospedale regionale, formulata su proposta del direttore sanitario e con il parere favorevole del medico provinciale ed è stato suffragato dalla necessità di evitare gravi pericoli per la salute dei degenti e particolarmente di quelli affetti da tumori, assicurando l'efficienza dei servizi radiologici di radioterapia negli istituti clinici e nei reparti ospedalieri.

Tali servizi, a giudizio della direzione sanitaria dell'ospedale e dello stesso medico provinciale, non avrebbero potuto essere garantiti con un numero inferiore di tecnici.

L'altra precettazione, alla quale l'interrogante fa riferimento, venne disposta nel febbraio 1971 in occasione di uno sciopero totale a tempo indeterminato del personale medico addetto alle cliniche ed agli istituti clinici dell'università di Padova e quindi in circostanze e per finalità analoghe a quelle sopra indicate.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO VINCENZO.

AMODIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, ricorrendo agli estremi, il Ministero della difesa dispone il collocamento in congedo dei coniugati con prole che costituiscono l'unico sostegno economico della famiglia, esonerandoli dal prestare il servizio militare di leva.

A conforto di tale tesi prevista dall'articolo 4 della legge 1962, n. 1862, soccorrono anche recenti decisioni del Consiglio di Stato.

In particolare l'interrogante chiede di sapere perché è stato negato tale diritto ad un giovane di Maiori (Salerno), D'Amato Raffaele, il quale ha prodotto regolari e documentate istanze dimostrando:

di essere coniugato e di avere a carico un figlio di anni 4;

di essere stato abbandonato dalla moglie, rimasta in Inghilterra;

di avere raggiunto il 29° anno di età;

di non possedere né lui né i suoi redditi di alcun genere, ma di avere la madre assistita dalla pubblica beneficenza. (4-06390)

RISPOSTA. — La domanda di dispensa dal servizio militare ed il successivo ricorso presentati dal giovane Raffaele D'Amato di Maiori sono stati respinti per la insussistenza delle condizioni previste per la concessione del beneficio.

Il Ministro: TANASSI.

ANSELMINI TINA, CONCAS, INNOCENTI, REGGIANI E TESSARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere:

quali disposizioni — a seguito degli ingenti danni provocati dalla tromba d'aria abbattutasi in provincia di Treviso, nei primi giorni della corrente settimana nella fascia di territorio che corre da Cordignano a Sarmede, Colle Umberto, Vittorio Veneto fino a Tarzo — sono state impartite ai rispettivi uffici periferici per venire incontro con tutta urgenza alle prime e inderogabili necessità;

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di concorrere assieme agli enti locali interessati alla riparazione e al ripristino degli immobili e delle attrezzature agricole danneggiate;

quali stanziamenti urgenti vengono adottati a favore delle zone e delle popolazioni colpite in attesa che — ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 — si provveda al risarcimento dei danni subiti dalle colture, provvidenze che debbono essere estese anche agli immobili ed edifici danneggiati per la loro rilevante consistenza. (4-06132)

RISPOSTA. — Come è noto, con decreto del 24 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 1° settembre 1973, è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della provincia di Treviso nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 1973, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della provincia stessa, per l'attuazione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie di cui agli articoli 4 e 5 della legge, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte e per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle di tutti i comuni segnalati dagli interroganti.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato che, in occasione del violento nubifragio del 17 e 18 luglio, al quale sembra che gli interroganti medesimi intendano in particolare riferirsi, ha assegnato alla prefettura di Treviso la somma di lire 30 milioni, per l'attuazione, tramite gli ECA, di inter-

venti assistenziali a carattere straordinario ed urgente a favore delle famiglie bisognose danneggiate dalla citata avversità atmosferica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

ARMANI E BRESSANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per essere informati quali aiuti, provvidenze ed interventi di urgenza intendano disporre nei confronti delle popolazioni delle numerose e vaste zone delle province di Udine e Pordenone, che sono state violentemente e rovinosamente colpite, nella notte tra il 17 e il 18 luglio 1973, da trombe d'aria, grandinate di inusitata intensità e da un fortunale che ha sconvolto le campagne distruggendo prodotti ed impianti, creando uno stato di comprensibile e giustificato allarme e sgomento.

Decine di comuni, di zone fertilissime ed in piena produzione, fabbricati agricoli, le stesse strutture portanti di un'intera economia rurale, sono stati falciati da tale rovinosa ondata di maltempo la cui incidenza si ripercuoterà certamente anche negli anni futuri.

Centinaia di aziende di coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, avviate e promettenti, si trovano ora in uno stato di desolazione.

Chiedono, pertanto, gli interroganti, quali provvedimenti di doverosa e tempestiva solidarietà intendano disporre, nelle varie direzioni, per ridare fiducia a cittadini così duramente colpiti e metterli nelle condizioni di poter ripristinare le aziende e riprendere con fiducia il duro lavoro della ricostruzione, del superamento dell'attuale stato di scoramento, attraverso concreti e validi aiuti ed interventi che compensino almeno in parte, la perdita, in molti casi addirittura totale, del frutto di una intera annata di sacrifici e di lavoro. (4-06096)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte all'uopo formulate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha provveduto ad emanare il decreto del 5 ottobre 1973, con il quale viene riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate che hanno interessato anche il territorio delle province di Udine e Pordenone il mese di luglio 1973, compresa quella del giorno 17, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso provvedimento, sono state altresì delimitate le zone agrarie maggiormente colpite delle due province, per la concessione delle agevolazioni contributive e contributivo-creditizie, di cui agli articoli 4 e 5 della legge medesima, rispettivamente, per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte e per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato di avere prontamente assegnato alle prefetture di Udine e di Pordenone, rispettivamente, le somme di lire 20 milioni e 10 milioni, per l'attuazione, tramite gli enti comunali di assistenza, di interventi assistenziali a carattere straordinario ed urgente nei confronti delle famiglie bisognose danneggiate dalle citate avversità atmosferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

BALDASSARI, ZOPPETTI, VENEGONI e BACCALINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) dei disagi che sono costretti a sopportare i 3.500 abitanti delle frazioni Mombretto di Mediglia (Milano), San Martino, Oleano, Bettolino, Vigliano, Saresano, Quattro Strade, per la mancanza di un ufficio postale sito nella zona;

b) del fatto che la creazione di un ufficio postale a Mombretto di Mediglia rappresenterebbe per le popolazioni delle frazioni sopracitate la situazione ottimale e comunque tale da evitare a cittadini, pensionati, immigrati di percorrere i 10 chilometri non serviti da mezzi pubblici, che li separano dal più vicino ufficio postale;

c) del fatto che la richiesta in tal senso inoltrata dagli interessati alla direzione provinciale delle poste e da questa alla direzione centrale ULA deve ancora avere una risposta.

Pertanto gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda promuovere il ministro, affinché sollecitamente la direzione centrale ULA decida di mettere a disposizione delle popolazioni delle località già citate un servizio che lo Stato è tenuto a corrispondere a tutti i cittadini. (4-07459)

RISPOSTA. — Allo scopo di esaminare la possibilità di istituire un'agenzia postelegrafonica nella località di Mombretto di Mediglia, la competente direzione provinciale postale di Milano è stata già incaricata di racco-

gliere i preliminari elementi di giudizio e di disporre un apposito sopralluogo ispettivo.

Se le risultanze di tali accertamenti saranno favorevoli, non si mancherà di adottare l'invocato provvedimento.

Il Ministro: TOGNI.

BATTAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — come responsabile, a termine dell'articolo 97 della Costituzione, dell'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo e della funzione di coordinamento dell'attività dei ministri; rilevata la recente decisione dell'ispettorato del lavoro di Venezia tendente a dotare permanentemente i lavoratori della zona di Marghera di maschera antigas a causa dell'alto inquinamento atmosferico, e rilevato altresì che dopo tale decisione il ministro della sanità ha inviato sul luogo un ispettore di sanità dichiarandosi sorpreso per la decisione dell'ispettorato del lavoro e affermando che non risulta essere preoccupante il grado di inquinamento dell'area —:

1) se ritenga di informare il ministro della sanità che presso il Ministero dei lavori pubblici è giacente da oltre un anno il rapporto scientifico sull'inquinamento dell'area veneziana richiesto dallo speciale « Comitato per Venezia » istituito presso il suddetto Ministero: rapporto che esaurientemente dimostra l'alto e nocivo grado di inquinamento atmosferico raggiunto nell'area di Marghera a causa della concentrazione industriale della zona;

2) se ritenga di mettere altresì a disposizione dei Ministeri della sanità e del lavoro i dati già rilevati dal massimo organismo scientifico nazionale, cioè dal CNR, attraverso il laboratorio per lo studio delle grandi masse con sede in Venezia: dati che sembrano attestare gradi di inquinamento atmosferico non solo in Marghera ma nello stesso centro storico con punte fino a 4 volte superiori alla base comunemente accettata come massima tollerabile;

3) quali iniziative concrete — a prescindere dalla benemerita ma parziale iniziativa dell'ispettorato del lavoro di Venezia — intenda far predisporre in maniera coordinata dai singoli ministeri competenti, sia in materia di politica degli investimenti nell'area veneziana, sia in materia di divieto di ulteriori insediamenti inquinanti, sia in materia di controllo e riconversione degli impianti esistenti, per assicurare la difesa dei livelli di occupazione e, insieme, porre termine a un

fenomeno che non sembra possa essere ulteriormente tollerato senza gravi conseguenze civili. (4-03255)

RISPOSTA. — In merito ai fenomeni di inquinamento atmosferico verificatisi nella zona di Porto Marghera, si ricorda che, come già dichiarato alla XII Commissione del Senato della Repubblica, nella seduta del 23 novembre 1913, sono state effettuate in proposito apposite indagini dall'Istituto superiore di sanità, con inizio dal 10 gennaio 1973. Tali indagini hanno previsto in particolare:

a) una campagna di rilevamento degli inquinamenti di origine industriale effettuata direttamente dall'Istituto superiore di sanità dal 16 al 26 gennaio 1973, con quattro postazioni fisse localizzate nella zona di Mestre e Porto Marghera per l'accertamento delle concentrazioni di anidride solforosa, delle polveri, del fluoro e del cloro e, con due postazioni, per l'accertamento degli ossidi di azoto, dell'idrogeno solforato e dello zolfo totale;

b) una campagna di rilevamento degli inquinamenti di origine industriale e degli elementi meteorologici, effettuata, per la durata di 15 giorni, dall'ENI per mezzo del proprio laboratorio mobile, « posizionato » in quattro punti scelti (in modo rappresentativo) nella medesima zona di Mestre e Porto Marghera.

È stata realizzata, inoltre, una campagna triennale di rilevamenti sistematici secondo il programma di collaborazione convenuto tra l'Istituto superiore di sanità e l'ENI. Detto programma comprende l'acquisizione completa di tutti gli elementi che caratterizzano la degradazione dell'atmosfera dell'area di Venezia e della sua laguna. Si ricorda, ancora, che in rapporto all'urgenza di avere le prime indicazioni è stata data la priorità assoluta alla misura dell'anidride solforosa, come inquinante tipico suscettibile di fornire dati obiettivi dell'influenza delle fonti di emissione sopra lo stato dell'aria nelle diverse condizioni meteorologiche.

Prima di passare all'esame dei dati finora pervenuti, si ritiene opportuno fare presente che per valutare l'inquinamento atmosferico esistente in una determinata zona si fa riferimento ai limiti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, concernente il regolamento per le industrie di cui alla legge contro l'inquinamento atmosferico.

Per quanto riguarda gli ossidi di zolfo, i limiti suddetti sono previsti in 0,15 parti per

milione come media nelle 24 ore e in 0,30 ppm come punta in mezz'ora.

Nella zona di Venezia-Mestre-Marghera i rilevamenti effettuati dall'inizio del presente anno hanno messo in evidenza i seguenti risultati:

1) è stato superato un discreto numero di volte nelle 24 ore il valore di 0,15 ppm, ma solo nei mesi invernali;

2) è stato molto frequentemente superato sia nei mesi estivi che in quelli invernali — ma con maggiore frequenza in questi ultimi — il limite di 0,30 ppm previsto per le punte.

In proposito si debbono fare le seguenti osservazioni:

1) i limiti anzidetti si riferiscono esclusivamente al contributo industriale e non possono quindi essere riferiti all'inquinamento totale, che deriva anche da altre fonti; prima tra tutte, nei mesi invernali, quella dovuta al funzionamento degli impianti di riscaldamento;

2) i limiti in parola, oltre che riferirsi esclusivamente alle industrie, sono quelli, come precisato nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, che dovranno essere rispettati alla data dell'8 marzo 1976, mentre sono previste delle tolleranze, su detti limiti, del 50 per cento fino al 7 settembre 1973 e del 30 per cento fino al 7 marzo 1976;

3) tenendo conto delle tolleranze di che sopra e considerando il periodo maggio-settembre (mesi in cui, a causa dell'assenza di inquinamento da impianti di riscaldamento, i dati relativi possono con maggiore sicurezza essere attribuiti all'inquinamento industriale), risulta che per circa 30 giorni si è avuto un superamento delle punte, almeno una volta al giorno, in almeno una stazione di rilevamento. Invece il limite nelle 24 ore non è mai stato superato.

Da quanto sopra si può dedurre che:

a) attualmente la situazione generale non deve essere considerata allarmante;

b) nell'immediato futuro si avrà un sicuro miglioramento, con la piena entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, tuttora in fase transitoria di applicazione;

c) per il notevole stato di inquinamento da ossidi di zolfo esistente, la situazione deve continuare, come in effetti continua, ad essere attentamente tenuta sotto controllo;

d) qualora la completa attuazione del decreto del Presidente della Repubblica di che sopra non dovesse fornire i risultati voluti, dovranno essere adottati ulteriori prov-

vedimenti, ad esempio prescrivendo nella trasferma l'adozione di combustibili meno inquinanti di quelli previsti dalle norme attuali, in modo simile a quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, per la zona insulare di Venezia e per il centro storico di Chioggia.

Per quanto riguarda, poi, la parte più particolarmente concernente l'igiene del lavoro, in relazione alle fughe di gas avvenute in alcuni stabilimenti di Marghera, si fa presente che la materia rientra nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha già riferito in Parlamento.

Si ricorda, tuttavia, che le competenti autorità giudiziarie non mancano di perseguire con tempestività le infrazioni più evidenti in materia d'inquinamento.

Si ha notizia, infatti, per il tramite della procura generale della Repubblica presso il tribunale di Venezia che, esistono, a tutt'oggi, presso la pretura di Mestre otto processi pendenti per inquinamento atmosferico, mentre undici risultano già definiti; presso il tribunale di Venezia è in atto pendente un solo processo per disastro colposo dovuto ad inquinamento atmosferico, anch'esso.

Peraltro, per quello che concerne più in particolare le fughe di gas tossici della zona industriale in parola, a cui sono collegati specifici fenomeni di intossicazione, separate inchieste tecniche sono state avviate da parte dell'ufficio del Medico provinciale, dalla commissione provinciale contro l'inquinamento atmosferico e dall'Ispettorato provinciale del lavoro, per stabilire la dinamica degli incidenti e i conseguenti pericoli per i lavoratori addetti. Altre indagini vengono del pari svolte dalla magistratura nel corso dei citati procedimenti per reato di inquinamento e per altri pendenti in numero di 160 circa.

Circa, inoltre, la protezione dall'inquinamento ambientale, la Regione Veneta ha già preso ed ha in corso di adozione numerosi provvedimenti riguardanti:

l'intensificazione dell'attività del CRIAV, il quale nel 1973 è giunto a definire 15 pratiche mensili circa;

il censimento di tutte le fonti inquinanti mediante modulo da fare elaborare elettronicamente; ciò che consentirà la formazione di modelli matematici che possono indicare l'entità degli inquinamenti, a seconda delle varie condizioni atmosferiche;

il coordinamento degli enti che fanno indagini sull'aria di Mestre-Marghera, al fine di evitare doppioni e lacune;

la creazione di una « banca dei dati » sull'inquinamento esistente per l'efficacia e la tempestività degli interventi.

Tutte queste iniziative consentiranno anche una migliore redazione del piano comprensoriale previsto dalla legge speciale per Venezia; si rammenta che detto piano consentirà la ristrutturazione, spaziale e qualitativa, di tutti gli insediamenti industriali ed abitativi del territorio veneziano, per la migliore tutela della popolazione presente nella zona industriale di che trattasi.

Si rammenta, infine, che la Montedison, proprietaria del maggior complesso di Porto Marghera, ha anch'essa studiato un piano di interventi per l'importo di 50 miliardi di lire (alla cui esecuzione è stato già dato inizio), che si prevede possa essere completato, in varie fasi, per la maggiore parte nel 1974 e definitivamente per la metà del 1975.

Il Ministro della sanità: GUI.

BELLISARIO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza del Ministero che il maresciallo dei carabinieri, ora in congedo, Scampoli Ettore, allorché comandava la stazione carabinieri di Argostoli (Cefalonia), compì il gesto eroico per cui è stata concessa la medaglia d'oro al sottotenente Petruccelli Orazio il quale compì sì l'identico gesto eroico ma a Lixuri (Cefalonia) e non già in Argostoli, come invece si legge nel decreto presidenziale di concessione della medaglia d'oro al medesimo Petruccelli;

2) il motivo per cui non sono state prese in considerazione ed esaminate le varie testimonianze indicate e segnalate dallo Scampoli in vari esposti, le quali dimostrano con assoluta evidenza che il maresciallo Scampoli ed il sottotenente Petruccelli furono autori dello stesso gesto eroico, il primo in Argostoli ed il secondo in Lixuri;

3) il motivo per cui è stato sempre risposto al predetto maresciallo Scampoli, alle varie istanze tendenti ad ottenere una giusta ricompensa al valor militare per il suo eroico comportamento tenuto nel settembre 1943 a Cefalonia nonché la correzione di un palese errore di attribuzione, che erano scaduti i termini quando — per la correzione di un atto amministrativo — non si verifica mai scadenza;

4) il motivo per cui non si è mai parlato di perenzione di termini quando fu corretta (con decreto presidenziale 27 dicembre

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

1953) la motivazione della concessione della medaglia d'oro al carabiniere Plado Giuseppe, cui era stata concessa (con decreto presidenziale 6 febbraio 1951) per il gesto compiuto da certo Iacovitti Mario, al quale ultimo, in seguito ad un suo reclamo (sicuramente fuori termine, calcolando la data precisata da codesto ministero nelle risposte ai vari esposti della Scampoli), fu concessa altra medaglia d'oro con decreto presidenziale 26 maggio 1953. (4-07080)

RISPOSTA. — La concessione al sottotenente Orazio Petruccelli della medaglia d'oro alla memoria non è stata determinata esclusivamente dal fatto di aver issato, nel settembre 1943, il tricolore in Lixuri (l'indicazione nella motivazione della piazza di Argostoli è un errore di estensione), ma dalla valutazione dell'intero comportamento tenuto dall'ufficiale nei molteplici fatti d'arme ai quali partecipò dall'8 al 24 settembre, giorno in cui fu fucilato dai tedeschi.

Quanto al caso del maresciallo Ettore Scampoli, si chiarisce che nessuna proposta di decorazioni fu a suo tempo formulata dai superiori, né sarebbe possibile prendere in considerazione eventuali proposte tardive essendo ormai scaduti i termini.

Diverso è il caso dei militari Giuseppe Plado e Mario Iacovitti, ai quali le medaglie d'oro vennero concesse sulla base di proposte regolarmente formulate nei termini prescritti. La rettifica della motivazione della decorazione concessa al Plado concretò, pertanto, una « semplice correzione di un atto amministrativo », per la quale, come ricordato dall'interrogante, « non si verifica mai scadenza ».

Il Ministro: TANASSI.

BELLISARIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nella notte tra il 24 e 25 ottobre 1973, in Lanciano, città medaglia d'oro al valor militare per le gloriose giornate d'insurrezione contro i nazisti del 5-6 ottobre 1943, si è verificato lo scoppio di una bomba di notevole potenziale contro il monumento ai martiri della Resistenza ubicato nella piazza dove si svolsero i combattimenti trent'anni orsono.

Al di là dei danni provocati dallo scoppio, sia al monumento sia al vicino istituto magistrale statale, è doveroso stigmatizzare l'atto criminoso che esprime la precisa volontà di rifiutare i valori della Resistenza e della liber-

tà, della democrazia e del progresso e di offendere, con i giovani eroi caduti per difendere questi valori, la città tutta che, unanime, si ribella a tale grave provocazione e invoca piena luce sul fatto a tutela della sua libertà e del suo patrimonio di civiltà. La città di Lanciano, nota nella sua bimillenaria storia come gelosa custode della sua indipendenza contro ogni regime tirannico e dittatoriale, ha riscattato, col sangue dei suoi figli migliori, questa indipendenza in un momento in cui l'intera penisola era sottoposta alla prepotenza nazista, e quando le truppe alleate erano ancora da essa lontane. Fu cioè, è bene ricordarlo, la prima città d'Italia ad insorgere senza l'appoggio degli alleati, dando così l'avvio a quella successiva azione organizzata che si esprimerà, dapprima attraverso i nuclei isolati di partigiani sparsi nelle campagne e sui monti e, successivamente, con la formazione dell'eroica brigata Maiella che si coprì di gloria nella lotta di liberazione delle regioni settentrionali.

Di fronte al denunciato grave episodio, che sembra essere collegato ad altri attentati dinamitardi, ugualmente gravi, verificatisi a Lanciano contro sedi di gruppi politici, di partiti, di sindacati e di scuole, l'interrogante chiede al ministro che si faccia finalmente piena luce nella individuazione degli autori degli attentati e sugli eventuali mandati, in modo da denunciare alla popolazione tutta, profondamente indignata, le responsabilità e rafforzare in essa la fiducia nelle istituzioni democratiche, per le quali, unitamente a tutto il popolo italiano, ha combattuto e sofferto.

(4-07297)

RISPOSTA. — In ordine al criminoso gesto vandalico, compiuto in Lanciano durante la notte tra il 24 e il 25 ottobre 1973 ai danni del monumento ai Caduti della Resistenza, sono state subito avviate e proseguono con il massimo impegno, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, le indagini del caso, ai fini dell'identificazione dei responsabili.

Il Sottosegretario di Stato: PUCCI.

BENEDETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali sono le ragioni del notevole ritardo nella definizione — da parte del « Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza » — della pratica per l'acquisto di una porzione di un terreno di proprietà Cataldi a confine con la proprietà del « fondo » stesso (collegio della pubblica sicu-

rezza) in comune di Fermo; la pratica, infatti, è stata avviata, attraverso l'Istituto autonomo case popolari di Fermo (Ascoli Piceno), nel marzo 1966 e sin da allora il « fondo di assistenza » è stato immesso nel possesso della porzione di terreno da acquistare che, con l'abbattimento dei soprassuoli, è stata ridotta a scarpata per evitare la costruzione di un muro di sostegno a valle del collegio della pubblica sicurezza. (4-06670)

RISPOSTA. — Il consiglio d'amministrazione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, che provvede alla gestione del collegio di Fermo, ha da tempo deliberato di procedere all'acquisto del fondo di 60 metri quadrati, al quale si riferisce l'interrogante, limitrofo al terreno del collegio stesso.

Si è ora in attesa del prescritto parere dell'Avvocatura dello Stato in ordine allo schema di contratto.

Per la definizione dell'atto, tuttavia, dovrà pronunciarsi anche il Consiglio di Stato, il cui parere, com'è noto, è pregiudiziale per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione all'acquisto.

In considerazione di quanto sopra, il consiglio d'amministrazione del fondo provvederà prossimamente alla liquidazione dei danni ai proprietari del fondo per la perdita dei soprassuoli e per il mancato sfruttamento dell'area coltivata.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se in relazione ai numerosi allagamenti intervenuti nel mese di gennaio nel comprensorio via Cerba (Consorzio di bonifica di Ravenna), allagamenti estesi a varie centinaia di ettari e relativi a terreni in gran parte coltivati da assegnatari dell'ente Delta Padano, intenda assicurare il finanziamento dei lavori già previsti per la costruzione di un impianto idro-voro in grado di assicurare la bonifica idraulica della zona. (4-03687)

RISPOSTA. — Il Consorzio di bonifica di Ravenna ha predisposto, nel 1969, il progetto generale per il ridimensionamento del canale via Cerba e la costruzione dell'impianto idro-voro definitivo, per un importo complessivo — approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1971 — di lire 870 milioni.

La perizia esecutiva del primo lotto di lavoro, per lire 600 milioni, è compresa nel gruppo di progetti da finanziare con i fondi recati dalla recente legge 9 agosto 1973, n. 514, concernente il finanziamento di opere pubbliche di bonifica.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BINI, CERAVOLO, D'ALEMA E GAMBO-LATO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano informati che il fanciullo genovese Luciano Pastorino, di dieci anni, considerato per alcuni aspetti un bambino « difficile », in seguito ad intervento del « 113 » per sollecitazione dei vicini di casa ricoverato all'ospedale pediatrico Gaslini, di là è stato trasferito all'ospedale psichiatrico di Cogoleto in quanto giudicato « pericoloso a sé e agli altri » perché trovato in preda ad « agitazione psicomotoria ».

Per sapere se intendano intervenire, e come, per porre termine a questa situazione e quali garanzie intendano dare alla famiglia e soprattutto al ragazzo che simili ignobili persecuzioni non saranno più attuate contro di lui. (4-06142)

RISPOSTA. — Il 10 luglio 1973 si presentava alla questura di Genova la signora Gualco Anna in Pastorino, nata a Genova il 4 marzo 1944 ed ivi residente in via Bottini 47/9, la quale chiedeva il ricovero provvisorio nell'ospedale psichiatrico di Cogoleto del proprio figlio minore Pastorino Luciano di Giovanni, nato a Genova il 23 luglio 1962, che era ricoverato presso la divisione di neuropsichiatria infantile del locale ospedale Gaslini. Quell'ufficio, sulla base della specifica documentazione medica rilasciata dal capo della divisione di neuropsichiatria infantile del predetto istituto, emetteva, previe anche le opportune informazioni del caso, ordinanza di ricovero urgente nel citato ospedale psichiatrico.

Il minore, pertanto, veniva trasportato dall'istituto Gaslini all'ospedale psichiatrico di Cogoleto.

Più particolarmente, i sanitari del Gaslini avevano accertato « l'infermità psichica e lo stato di pericolosità del minore per sé e per gli altri » e gli stessi, giusta gli articoli 153 del testo unico di pubblica sicurezza e 717 del codice penale, producevano il relativo certificato attestante la necessità del ricovero urgente nell'ospedale psichiatrico provinciale. La direzione dell'ospedale Gaslini, tramite la madre del minore, faceva pervenire la docu-

mentazione alla questura che emetteva la conseguente ordinanza.

Sulla legittimità di tale ricovero non vi sono dubbi (vedansi le prescrizioni della legge 14 gennaio 1904, n. 36, e del regolamento 16 agosto 1909, n. 505).

Trattasi di un atto dovuto, collegato ad atto obbligatorio, la cui omissione è punita dagli articoli 153 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 717 del codice penale.

Dell'emissione dell'ordinanza di cui trattasi è stata informata la procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni che, come è noto, ha un controllo di legittimità sugli atti del procedimento che determina il ricovero urgente provvisorio.

Si soggiunge che dal 1° ottobre 1973 il minore in argomento è ospitato presso l'istituto G. Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo, che lo ha accolto su interessamento dell'amministrazione provinciale della città di Genova.

Il Ministro della sanità: GUI.

BOLDRINI, GIADRESCO, FLAMIGNI E MARTELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda intervenire con urgenza dopo le eccezionali grandinate del 4, 7 e 9 giugno che hanno duramente colpito la produzione agricola di molte frazioni dei comuni di Lugo, Conselice, Bagnacavallo, Russi, Ravenna, Alfonsine, per un totale di oltre 12.000 ettari e con danni che superano il 40 per cento delle colture a frutteto;

considerato che in gran parte degli stessi comuni, i coltivatori e le cooperative di conduzione terreni sono già stati colpiti da eventi calamitosi eccezionali negli anni 1968, 1969, 1971 e 1972 non hanno ancora ottenuto i provvedimenti previsti dalla legge n. 364 sul Fondo di solidarietà nazionale, si richiede, in attesa di provvedimenti più generali che affrontino nazionalmente tutti i problemi riguardanti i tempi, i modi e i mezzi per una legge organica sul fondo di solidarietà nazionale:

1) un provvedimento straordinario del Ministero dell'agricoltura e foreste che tramite un proprio finanziamento garantisca il ritiro di tutta la produzione frutticola grandinata per utilizzare la stessa nei modi che si riterranno più opportuni, ad esempio trasformazione in alcool, ma che comunque si assicurino ai coltivatori i costi di produzione;

2) sospensione per i coltivatori colpiti dal pagamento delle tasse, tributi e ratei de-

rivanti dall'acquisto di terreni tramite le leggi per lo sviluppo della proprietà contadina. (4-05945)

RISPOSTA. — Come è certamente noto, questo Ministero, con decreto del 28 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 254 del 1° ottobre successivo, ha provveduto a riconoscere il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi nel territorio della provincia di Ravenna nei giorni 4, 7 e 9 giugno 1973, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso provvedimento, sono state altresì delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della provincia medesima, ai fini della concessione delle provvidenze contributivo-creditizie, di cui all'articolo 5 della legge, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle di tutti i comuni indicati dagli interroganti.

Per quel che concerne l'eventuale concessione dei benefici fiscali, si rammenta che gli agricoltori interessati dovranno farne richiesta direttamente all'intendenza di finanza di Ravenna, mentre è pure noto che gli acquirenti di fondi rustici, a scopo di formazione o di ampliamento di proprietà diretto-coltivatrice, beneficiano già dell'esenzione, per cinque anni, dal pagamento di imposte, sovraimposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario.

Si aggiunge che l'onere del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto di tali terreni è talmente modesto da risultare sempre inferiore al canone di affitto. D'altra parte, un eventuale differimento comporterebbe un maggior onere a carico dei mutuatari, per il pagamento sia degli interessi, sia degli oneri bancari accessori, dovuti per il periodo della sospensione.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BORTOT. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se intendano intervenire verso i proprietari della società Pastalegno di Taibon (Belluno) affinché vengano revocati i licenziamenti dei lavoratori finora occupati in detta fabbrica, e per conoscere se l'ENEL sia stato autorizzato ad acquistare la

centrale elettrica dalla società Pastalegno e a quale prezzo e se in deroga alla legge istitutiva dell'ENEL. (4-06186)

RISPOSTA. — In data 7 agosto 1973, la vertenza fra la Pastalegno ed i propri dipendenti è stata risolta presso l'ufficio provinciale del lavoro di Belluno, in presenza anche dei rappresentanti dei lavoratori, con il licenziamento, per ragioni di ordine economico-finanziario, di 21 dipendenti, alcuni dei quali, però, hanno già trovato occupazione presso altre imprese.

Per quanto riguarda l'offerta di vendita all'ENEL degli impianti elettrici della Pastalegno, si informa che l'ENEL ha preso in considerazione l'offerta limitatamente alla parte di impianti che servono per effettuare la distribuzione di energia elettrica all'utenza.

L'acquisto di impianti elettrici da parte dell'ENEL non è soggetto ad autorizzazioni da parte del Ministero dell'industria poiché l'acquisizione di attività di produzione e di distribuzione di energia elettrica rientra nei compiti istitutivi dell'ENEL.

Circa la valutazione sulla convenienza dell'acquisto, questa rientra nella competenza del consiglio di amministrazione dell'ente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

BOTTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali decisioni verranno adottate circa il trasferimento dell'ufficio postale di Loranzè (Torino) dalla frazione Alto al concentrico tuttora sprovvisto.

Il trasferimento può certo provocare del malcontento alla frazione Alto dove abitano, come da censimento, 250 persone, ma d'altra parte le esigenze del capoluogo notevolmente sviluppatosi sia dal lato industriale che di abitazione (765 persone rilevate con il censimento) sollecitano questa soluzione, della quale si è fatta interprete l'amministrazione comunale di Loranzè.

Risulta ancora che gli uffici provinciali a suo tempo interessati abbiano espresso parere favorevole al trasferimento. (4-06493)

RISPOSTA. — L'opportunità di procedere al trasferimento dell'ufficio postale da Loranzè Alto a Loranzè Piano ha formato più volte oggetto di attento esame da parte di questa amministrazione.

In effetti in un primo tempo, e precisamente nel febbraio 1970, a seguito di apposita richiesta formulata dal consiglio comunale, fu esaminata la possibilità di istituire un ufficio postale nella parte bassa del paese.

In considerazione, però, del fatto che nel comune di Loranzè, con una popolazione complessiva di 980 abitanti, funzionava già l'ufficio postale ubicato nella parte alta, non si ritenne di poter accogliere la richiesta.

In quell'occasione questa amministrazione, visto che la maggior parte della popolazione risiedeva nella parte bassa, richiese il parere delle autorità locali in merito all'opportunità di spostare l'ufficio esistente in un punto più centrale e più facilmente raggiungibile dall'intera utenza.

Il comune di Loranzè, con deliberazione consiliare del 16 febbraio 1970, si pronunciò in maniera decisamente contraria al trasferimento.

Nel settembre 1970, a seguito delle numerose e pressanti richieste tendenti ad ottenere l'istituzione di un ufficio postale a Loranzè Piano, fu disposto un apposito sopralluogo ispettivo, allo scopo di accertare le effettive esigenze di quella utenza.

Il funzionario incaricato, nel riferire al riguardo, fece, sostanzialmente, conoscere che un solo ufficio era sufficiente a servire la popolazione complessiva di quel comune, per cui la relativa pratica non ha avuto ulteriore trattazione.

Nel giugno 1973, è stata nuovamente presa in esame la opportunità di trasferire l'ufficio nella parte bassa, ma non si è pervenuti ad alcuna conclusione positiva in quanto il sindaco, in data 15 giugno 1973, si è nuovamente opposto all'adozione del provvedimento. Al diniego del sindaco si è aggiunto un esposto degli abitanti di Loranzè Alto i quali, secondo quanto evidenziato dalla direzione provinciale postale di Torino, a seguito del trasferimento verrebbero sicuramente a trovarsi in condizione di grave disagio.

Recentemente la questione relativa al trasferimento in argomento è stata riproposta dallo stesso consiglio comunale di Loranzè, il quale, con deliberazione 27 giugno 1973, ha espresso parere favorevole allo spostamento dell'ufficio.

Nonostante tale parere, questa amministrazione, dopo aver esaminato i motivi e le argomentazioni contenute nella citata deliberazione, ha ritenuto opportuno non modificare l'attuale organizzazione dei servizi postali in quel comune, in attesa che, per un naturale

sviluppo della situazione, la parte bassa acquisti una maggiore importanza dal punto di vista demografico, economico e sociale, tanto da giustificare in essa l'attivazione di un nuovo ufficio.

Il Ministro: TOGNI.

BUCCIARELLI DUCCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni dell'ingiustificato ritardo nel pagamento della integrazione del prezzo del grano duro per la campagna 1972.

Tale inconcepibile situazione che si protrae, ormai, da oltre un anno dal raccolto e che contraddice, senza motivazione, i ripetuti affidamenti dati dal Governo, crea nell'ambito della categoria dei produttori uno stato d'animo di sfiducia e di comprensibile indignazione per il danno emergente di carattere economico-finanziario che essi subiscono e che si aggiunge alla profonda crisi che, in questo momento, investe e travolge il settore dell'agricoltura. (4-06527)

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — AIMA — con circolari n. 61517 del 28 febbraio 1973 e numero 62810 del 4 aprile successivo, ha impartito agli uffici ed enti incaricati del servizio le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di istruttoria e di liquidazione delle domande d'integrazione di prezzo del grano duro di produzione 1972. Per altro, le ulteriori disposizioni attinenti al pagamento del beneficio sono rimaste subordinate alla emanazione del provvedimento di legge concernente il nuovo sistema di pagamento delle integrazioni di prezzo, la cui applicazione deve cominciare con il grano duro del raccolto 1972 e con l'olio di oliva della campagna 1972-73.

Con decreto presidenziale 4 luglio 1973, n. 532, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* numero 234 dell'11 settembre successivo, sono state emanate le attese norme, che consentiranno di procedere rapidamente alla corrispondenza dell'integrazione di prezzo di cui trattasi, anche in relazione al fatto che, nel frattempo, gli uffici ed enti incaricati del servizio hanno già provveduto alla istruttoria e alla liquidazione delle domande e che il pagamento della integrazione ai singoli beneficiari sarà effettuato direttamente dall'AIMA, a mezzo di assegni circolari non trasferibili, spediti agli indirizzi dei beneficiari medesimi.

A tale proposito, l'AIMA ha impartito, con la circolare n. 11 del 22 settembre 1973, le ulteriori necessarie istruzioni, con partico-

lare riguardo alle nuove modalità di pagamento del beneficio.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CATANZARITI E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del malcontento della popolazione di Platì a causa della mancata estensione della seconda rete TV;

2) quali siano i motivi per i quali nel piano tecnico del Ministero, non è compreso l'impianto di Platì, come di tanti altri importanti centri abitati della provincia di Reggio Calabria;

3) i provvedimenti che s'intendono adottare per soddisfare la legittima richiesta delle popolazioni interessate, che hanno manifestato la volontà di passare a forma di lotta e di protesta. (4-06957)

RISPOSTA. — Il problema della ricezione del secondo programma televisivo a Platì e negli altri centri della provincia di Reggio Calabria sprovvisti di tale servizio forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici della RAI, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

Si ritiene, comunque, di dover soggiungere che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 801 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 396 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti principalmente alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze della popolazione delle loca-

lità segnalate saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti televisive.

Il Ministro: TOGNI.

CARIGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — considerato: 1) la grave situazione in cui versa la maggior parte delle piccole e medie imprese a causa dell'alto costo del denaro; 2) che i provvedimenti già adottati nel settore creditizio intesi a potenziare e rilanciare la ripresa economica del paese non hanno sortito effetti positivi per la citata categoria di aziende; 3) che il perdurare della attuale situazione non può non influire negativamente sulla ripresa produttiva e, quindi, sul reddito nazionale — quali ulteriori idonei provvedimenti intende adottare, con l'urgenza che la situazione richiede, per consentire ai piccoli e medi imprenditori di reperire ad un minor costo i capitali necessari per incrementare la produttività delle loro aziende. (4-07220)

RISPOSTA. — In merito ai provvedimenti invocati in favore delle medie e piccole imprese, si fa presente che il problema va inquadrato nella revisione organica delle vigenti disposizioni sugli incentivi, che comporti un riordinamento di tutte le agevolazioni in atto sul territorio nazionale, così come ha sottolineato il CIPE in sede di esame delle norme di attuazione della « riforma tributaria ».

Per quanto riguarda, in particolare, l'accento all'elevato costo del denaro, quale causa delle attuali difficoltà in cui si trovano le minori imprese, si osserva che, nonostante non si possa disconoscere che nel 1973, almeno fino a settembre, i tassi d'interesse, soprattutto a breve, hanno fatto registrare un certo aumento, la situazione del mercato ha, tuttavia, manifestato nelle ultime settimane la tendenza ad una lieve ma diffusa flessione dei tassi, confermata anche dalla offerta in ottobre di buoni ordinari del tesoro, con durata semestrale, al saggio anticipato dell'8,50 per cento, minore di mezzo punto rispetto alla emissione al 9 per cento del mese precedente.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

CARRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare a favore delle popolazioni dei comuni di

Novellara, Rio Saliceto, Correggio, Campagnola, Fabbrico, Rolo, Reggiolo, Guastalla, San Martino in Rio di Reggio Emilia gravemente danneggiate dal nubifragio che si è abbattuto nella zona, con violente grandinate, il 7 giugno 1973.

I danni si calcola superino il miliardo. Sono andate completamente distrutte le produzioni colturali di ortaggi e di frutta. Sono stati abbattuti vigneti che per anni non saranno più in grado di produrre, colpiti come sono nella loro struttura fondamentale.

Tutto ciò ha prodotto un grave danno immediato e futuro per l'economia locale e provinciale. In più di un caso si tratta di andare alla seminazione di nuove colture con il conseguente aggravio dei costi di produzione.

È necessario quindi un intervento dello Stato che si auspica immediato ed adeguato alle urgenti necessità. (4-05856)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte all'uopo formulate dalla Regione Emilia-Romagna, ha emanato, di concerto con il Dicastero del tesoro, il decreto del 28 agosto 1973, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale, tra l'altro, della grandinata verificatasi il 7 giugno 1973 sul territorio della provincia di Reggio Emilia, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso provvedimento, sono state inoltre delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della suddetta provincia, ai fini della concessione delle provvidenze contributivo-creditizie, di cui all'articolo 5 della citata legge, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Tra le zone delimitate sono comprese quelle dei comuni segnalati, ad eccezione di quelli di Reggiolo, Guastalla e San Martino in Rio per i quali non si sono determinate le condizioni stabilite dalla legge per far luogo ad un provvedimento di delimitazione.

Tuttavia, anche gli agricoltori di questi ultimi comuni, al pari di quelli di tutti i comuni della provincia, qualora ne ricorrano le condizioni, potranno giovare dei prestiti quinquennali di esercizio, a tasso d'interesse particolarmente ridotto, di cui al citato articolo 7 della legge, per far fronte alle esigenze in genere della conduzione aziendale, nonché per l'estinzione di eventuali passività derivanti da precedenti operazioni di credito agrario.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CARRI, MARTELLI E TRIVA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che dalle città di Parma, Reggio Emilia e Modena dalle 7,30 alle 8,30 parte per Bologna un solo treno, proveniente da Milano e diretto a Reggio Calabria. Detto treno è regolarmente affollato, in rapporto allo stesso percorso che compie, e tutti coloro che per ragioni di studio e di lavoro devono recarsi a Bologna entro le 9 dalle città indicate, trovano posto solo eccezionalmente. Da rilevare fra l'altro che da Parma, Reggio Emilia, Modena per Bologna si è registrato ultimamente un sensibile aumento dei viaggiatori giornalieri dei quali più di mille dalle 7,30 alle 8,30.

Per sapere quindi in rapporto a ciò se non si intenda provvedere immediatamente ed immettere sulla rete, da Parma a Bologna, un treno « pendolare » composto da un massimo di quattro elementi, che potrebbe precedere il Milano-Reggio Calabria di 15-20 minuti, con partenza da Parma alle 7,15 e che potrebbe effettuare fermate intermedie per raccogliere viaggiatori oltre che dalle città di Parma, Reggio e Modena da Sant'Ilario, Rubiera e Castelfranco. (4-07593)

RISPOSTA. — Le comunicazioni ferroviarie del mattino da Parma, Reggio Emilia e Modena per Bologna sono in numero abbastanza adeguato alle esigenze del traffico da servire, tanto è vero che nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 5,00 e le ore 6,27 partono o effettuano fermate nelle suddette località ben quattro treni che giungono nel capoluogo emiliano tra le 6,20 e le 7,46, trasportando un gran numero di viaggiatori.

La possibilità di un ulteriore miglioramento di dette comunicazioni è da tempo allo studio degli organi dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Per il momento, però, all'istituzione di un nuovo treno per pendolari in partenza da Parma verso le ore 7,15 per Bologna, come richiesto, osta l'attuale carenza di materiale leggero e di personale che non consente di realizzare la composizione di nuovi convogli neppure per venire incontro ad esigenze con riconosciuto carattere di priorità rispetto alla linea in esame.

Pertanto, la richiesta segnalata potrà essere riesaminata solamente quando lo potrà consentire una migliorata situazione del parco elettromotrici e del personale.

Nel frattempo, verrà seguita la frequentazione del treno 687, che già consente un ar-

rivo a Bologna nelle ore desiderate, per esaminare eventualmente l'opportunità e la possibilità di un rinforzo della sua composizione almeno nella tratta interessata da Parma a Bologna.

Il Ministro: PRETI.

CECCHERINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la difesa della produzione avicola nazionale.

Ciò in considerazione del preannunciato « piano carne » tendente alla diminuzione dell'importazione di carne dall'estero che com'è noto incide così negativamente sulla bilancia commerciale nazionale.

Nel fatto: il puro costo della produzione della carne di polli negli allevamenti industriali, specialmente quelli denominati « a terra », supera nettamente il prezzo di ricavo, mentre al consumatore detto prezzo risulta più che raddoppiato rispetto a quest'ultimo.

Si deve tener presente anche l'aumento verificatosi contemporaneamente del costo dei mangimi necessari per l'allevamento avicolo, cosa che aggrava il processo economico di questo settore produttivo di carne, tanto che molte aziende del settore si sono chiuse o stanno per chiudersi con riflessi veramente negativi per la finalità che il « piano carne » persegue. (4-06815)

RISPOSTA. — L'attuale crisi del mercato del pollame è determinata da un'elevata offerta di prodotto nazionale, quale conseguenza di una eccessiva intensificazione dell'allevamento, verificatasi negli scorsi mesi. E da escludere, infatti, che le importazioni dall'estero abbiano contribuito a determinare la presente congiuntura, in quanto il nostro paese, già da tempo, è divenuto autosufficiente, con tendenza eccedentaria, nella produzione di pollame.

In tale situazione, nel quadro delle norme comunitarie, non sussistono possibilità di adottare, in via immediata, altre iniziative oltre a quella della concessione di restituzioni alla esportazione verso i paesi terzi, per incentivare lo smaltimento delle eccedenze.

Si fa comunque presente che, in sede comunitaria, è in corso di definizione la normativa sulla commercializzazione del pollame macellato, la cui applicazione contribuirà certamente al miglioramento dell'organizzazione della produzione e del mercato, rafforzando il

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

potere contrattuale degli allevatori e facendo diminuire il divario esistente fra prezzi alla produzione e prezzi al consumo.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CERVONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia volontà del Governo di centro-sinistra ricordare per il 1974, attraverso una serie di francobolli commemorativi, il VII centenario della morte del filosofo e dottore della chiesa Tommaso d'Aquino che rimane, nella scienza e nella santità, una delle maggiori glorie d'Italia. (4-06318)

RISPOSTA. — Si deve purtroppo confermare la risposta fornita alla analoga interrogazione presentata dall'interrogante nel marzo 1973, nel senso che per il 1974 è stato già definito dal Consiglio dei ministri il programma di emissione dei francobolli celebrativi e commemorativi, fra i quali non è compreso quello relativo a San Tommaso d'Aquino.

La richiesta potrà quindi essere tenuta presente, in concorso con le altre già esistenti, per il caso che si debba allestire un programma integrativo di emissione per l'anno 1974.

Il Ministro: TOGNI.

CIRILLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della situazione esistente nella pretura di Solopaca, dove l'attività giudiziaria è bloccata da circa due anni, perché mancano il pretore, il cancelliere e il dattilografo, e nelle preture di Guardia Sanframondi e Sant'Agata dei Goti, perché non si è provveduto ad assegnare i magistrati in sostituzione di quelli trasferiti;

2) se intenda adottare con urgenza i provvedimenti necessari a ridare pienezza di funzionamento alle tre preture, considerato il disagio dei cittadini e le proteste dei legali, proteste che nel maggio 1971 dettero luogo all'occupazione della pretura di Solopaca. (4-05638)

RISPOSTA. — Nelle preture di Solopaca e di Sant'Agata dei Goti è vacante il posto di pretore. Le preture predette hanno un basso indice di lavoro (rispettivamente 0,34 e 0,28) ed il Consiglio superiore della magistratura, nella cui competenza rientra, come è noto, provvedere sulle assegnazioni di sede, sui tra-

sferimenti e su ogni altro provvedimento relativo allo stato dei magistrati (articolo 10 n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195) ha dichiarato allo stato indisponibili i due posti vacanti.

Per quanto invece riguarda la pretura di Guardia Sanframondi, in cui pure è vacante l'unico posto di pretore previsto dalla pianta, tale vacanza è stata pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero e si è in attesa che il competente Consiglio superiore della magistratura provveda alla copertura del posto.

Per quanto concerne, poi, il restante personale della pretura di Solopaca, di cui si occupa la interrogazione, si informa che in detto ufficio è vacante il posto di dirigente la cancelleria e alla copertura di tale posto, nell'attuale grave carenza numerica del personale, si potrà provvedere con le assunzioni di personale ed il sollecito espletamento dei relativi concorsi.

Nel frattempo il Presidente della Corte di appello di Napoli, per ovviare alle più urgenti necessità di servizio, ha provveduto, con suo decreto, ad applicare saltuariamente all'ufficio predetto un cancelliere di altra pretura.

In merito al servizio di dattilografia della pretura di cui trattasi si è già provveduto alla destinazione di un coadiutore dattilografo giudiziario, trasferendolo a Solopaca da altra pretura.

Il Ministro: ZAGARI.

COCCIA, D'ALESSIO, CESARONI E POCCHETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il dottor Antonino Lojacono, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, risulta applicato quale procuratore capo in Velletri dal novembre 1972 in contrasto con il disposto dell'articolo 113 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, che limita tali applicazioni temporanee dei sostituti procuratori ad un periodo massimo di 3 mesi; e per conoscere altresì quali provvedimenti intenda adottare per far cessare questo stato di violazione della legge e di prevaricazione rispetto alla esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura in materia di trasferimento dei magistrati. (4-05523)

RISPOSTA. — Si fa presente che il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, attesa la necessità di assicurare il servizio nella procura della Repubblica presso

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

il tribunale di Velletri, ove, a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dottor Ignazio Badali dal 20 novembre 1972 si è reso vacante il posto di procuratore della Repubblica, con proprio decreto in data 10 novembre 1972, ha provveduto ad applicare al predetto ufficio per tre mesi, a decorrere dal 20 novembre 1972, il dottor Antonino Lojacono, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Il Consiglio superiore della magistratura e questo Ministero sono stati tempestivamente informati di quanto sopra con la trasmissione da parte della procura generale presso la locale corte di appello delle copie dei tre relativi decreti di applicazione, in ordine ai quali non è stata formulata alcuna osservazione, essendo stati gli stessi emessi a norma dell'articolo 113 dell'ordinamento giudiziario e dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.

Infatti, in base a quest'ultima disposizione, è data facoltà ai capi delle corti, secondo le rispettive attribuzioni, qualora sorga la improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, al fine di assicurare il servizio, di provvedere alla supplenza in deroga a quanto previsto dall'articolo 113 dell'ordinamento giudiziario circa il limite temporale delle applicazioni di magistrati ad altri uffici.

In ordine, poi, alla copertura del posto di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, si informa che con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1973, emesso in esecuzione della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 12 luglio 1973, è stato conferito l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il predetto tribunale al dottor Giuseppe Motti, già sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli.

Il dottor Motti ha, in data 11 ottobre 1973, assunto regolare possesso dell'ufficio.

Il Ministro: ZAGARI.

COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli istituti di credito hanno inviato una circolare a tutti i correntisti con concessioni creditizie di diversa natura, interpretando in maniera restrittiva le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Tale circolare, oltre a deformare il contenuto delle disposizioni selettive per la concessione dei crediti impartite dal Ministero del tesoro in data 26 luglio 1973, non consente gli utilizzi dei crediti accordati in precedenza dagli stessi istituti di credito.

Tale situazione sta provocando un generale malessere nelle categorie delle piccole e medie aziende, in modo particolare nel settore commercio e artigianale dei coltivatori diretti e piccoli agricoltori che paventano un'ulteriore stretta creditizia con conseguenze disastrose per l'esistenza delle aziende stesse.

Ciò assume carattere di eccezionale drammaticità per le zone della Puglia e della Campania, colpite recentemente nella loro economia per gli effetti della infezione colerica.

Si chiede quali provvedimenti il Ministero intenda prendere per una reale e positiva applicazione delle disposizioni emanate e concordate in sede governativa. (4-06744)

RISPOSTA. — La circolare cui si fa riferimento non risulta essere stata inviata dagli istituti di credito ai propri correntisti.

La Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto sapere che ogniquale volta le sono stati segnalati casi di applicazioni restrittive delle disposizioni di cui al provvedimento adottato il 26 luglio 1973 ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, non ha mancato di intervenire nei confronti di singole aziende di credito per chiarire l'effettiva portata del provvedimento stesso.

L'ambito di applicazione delle menzionate disposizioni si riferisce al complesso: di tutti i crediti per cassa utilizzati per cifra pari o superiore a lire 500 milioni; degli utilizzi di crediti, ancorché inferiori singolarmente a lire 500 milioni, da parte di alcune categorie (imprese finanziarie e ausiliarie delle stesse; commercio all'ingrosso, commercio al minuto e altre attività commerciali o ausiliarie del commercio; istituzioni senza finalità di lucro; famiglie ed unità non classificabili).

Si soggiunge, inoltre, che non vengono computati ai fini del limite di accrescimento fissato dal provvedimento (al 31 marzo 1974, 12 per cento rispetto alla consistenza del credito per cassa al 31 marzo 1973):

i prefinanziamenti su mutui stipulati con aziende ed istituti di credito speciale e con la Cassa depositi e prestiti;

i finanziamenti a imprese appaltatrici di opere pubbliche e di pubblica utilità, non-

ché lo sconto di cambiali emesse dai commit-
tenti delle stesse opere;

i finanziamenti in valuta nei confronti
della clientela residente;

le anticipazioni obbligatorie di cui al-
l'articolo 70 del testo unico delle leggi sui ser-
vizi di riscossione delle imposte dirette;

le esposizioni debitorie degli enti rien-
tranti nel settore dei servizi sanitari.

Pertanto, la clientela che fruisce singolar-
mente e presso la singola banca di crediti
inferiori a 500 milioni di lire — nella quale
dovrebbe rientrare la maggior parte delle ca-
tegorie indicate nell'interrogazione — non sog-
giace ad alcun limite, eccetto il caso in cui
sia classificabile nel secondo dei gruppi sopra
riportati.

Comunque, poiché il ripetuto limite di
accrescimento riguarda il credito utilizzato
dal complesso dei clienti rientranti nei gruppi
di cui sopra e non già da singoli affidati, al-
l'interno di ognuno dei gruppi stessi resta
inalterata l'autonomia selettiva delle banche
nell'erogazione del credito.

E da far presente infine che, per situazioni
meritevoli di considerazione, il citato prov-
vedimento prevede che le aziende di credito
possano avanzare richieste di deroga alla
Banca d'Italia.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

CRISTOFORI. — *Al Ministro di grazia
e giustizia.* — Per sapere quale fondamento
abbia la voce insistente che verrebbe sop-
pressa la pretura di Codigoro (Ferrara). Si
fa presente che:

a) Codigoro è il centro geografico natu-
rale di tutto il comprensorio del basso Ferra-
rese che comprende 16 comuni e quindi per
quanto riguarda le distanze è nella posizione
migliore. È collegata con una rete viaria
sufficiente ed è dotata di un servizio ferro-
viario;

b) a Codigoro esistono le carceri e il nu-
mero dei procedimenti sia civili sia penali
è alto. Il palazzo che ospita la pretura non
solo è nuovissimo ma è talmente grande che
se anche venissero triplicati i servizi avvanze-
rebbe dello spazio.

Lo schema di sviluppo economico del
basso Ferrarese disposto dall'ente regione fo-
calizza il centro naturale in Codigoro e per-
tanto si chiede quale sia il pensiero del Mi-
nistero sulla permanenza della sede di pre-
tura.

(4-06559)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha allo
studio alcun provvedimento inteso a soppri-
mere la pretura di Codigoro (Ferrara).

Il Ministro: ZAGARI.

D'ALESSIO E BOLDRINI. — *Ai Ministri
della difesa, del tesoro e del bilancio e pro-
grammazione economica.* — Per conoscere,
tenuta presente la parziale risposta alla inter-
rogazione n. 4-05700, quanti sono gli ufficiali
generali e superiori per ciascuna forza ar-
mata trattenuti in servizio oltre i limiti di
età, o richiamati dal congedo, per lo svolgi-
mento di compiti, funzioni, incarichi negli
uffici centrali del Ministero della difesa e nel
gabinetto del ministro, nelle direzioni gene-
rali, presso gli enti, gli istituti, le scuole in-
terforze e di ciascuna forza armata.

Per conoscere inoltre, qualora — come gli
interroganti suppongono — il numero dei detti
ufficiali sia molto elevato, se si concorda nel
ritenere non pertinente la giustificazione pre-
sentata dall'amministrazione militare che spie-
ga i numerosi richiami e trattenimenti « con
la necessità di conferire particolari incarichi
intuitu personae ».

Per conoscere infine in che cosa consista
la « situazione deficitaria di personale in ta-
luni settori » atteso che, come è noto, esiste
un gran numero di militari senza impiego,
collocati a disposizione.

(4-06194)

RISPOSTA. — Alla data della interroga-
zione erano richiamati o trattenuti 14 gene-
rali, 77 colonnelli e 490 tenenti colonnelli e
maggiori.

Quanto al conferimento di particolari in-
carichi *intuitu personae*, si chiarisce che il
riferimento a questa necessità contenuto nella
risposta alla precedente interrogazione non è
da intendere per tutti i casi di richiamo.

Il riferimento, poi, alla situazione defici-
taria, sempre contenuto nella precedente in-
terrogazione, valeva e vale, soprattutto, per
i richiami e i trattenimenti di ufficiali subal-
terni e inferiori.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro degli
affari esteri.* — Per chiedere se intenda pren-
dere iniziative idonee per trovare un rimedio
alla situazione determinatasi, a seguito della
svalutazione della lira nei confronti delle mo-
nete dei paesi di emigrazione italiana, che

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

comporterà una ulteriore riduzione dei programmi di intervento nei settori assistenziale e scolastico a favore dei nostri emigrati.

(4-06025)

RISPOSTA. — Le note vicende monetarie che si sono risolte in un deprezzamento della lira nei confronti di alcune monete europee — e in particolare del marco tedesco e del franco svizzero — hanno certamente inciso indirettamente sulla entità dei finanziamenti concessi dal Ministero agli uffici consolari per la realizzazione di iniziative di carattere assistenziale, scolastico e parascolastico.

Come è noto, infatti, i finanziamenti sono calcolati in lire secondo un programma elaborato agli inizi dell'anno e sono soggetti a variazioni di fatto in relazione alle oscillazioni del corso dei cambi.

Il Ministero degli affari esteri, tenute presenti le pressanti richieste pervenute dalle nostre rappresentanze nei paesi di immigrazione e rivolte, fra l'altro, alla espansione dei programmi assistenziali, è intervenuto presso quello del tesoro richiedendo — per il settore dell'assistenza scolastica — uno stanziamento integrativo di bilancio per il 1973 dal competente capitolo 3158. Tale richiesta non ha potuto avere accoglimento; si è comunque provveduto ai necessari interventi d'urgenza impiegando, laddove ciò era amministrativamente possibile, risorse prelevate sul capitolo 3151, che prevede contributi anche per le attività parascolastiche. Ciò nonostante sarà difficile evitare, prima della fine dell'anno, tagli e ridimensionamenti in alcune iniziative.

Per il prossimo anno si prevede un aumento sul capitolo 3158 di lire 570.000.000, il che porterebbe l'ammontare complessivo dello stanziamento a lire 2.420.000.000. Il previsto aumento potrà tuttavia solo in parte controbilanciare — a meno di auspicabili integrazioni di bilancio — i maggiori oneri conseguenti alla situazione valutaria.

Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali immediate provvidenze siano state disposte e quali interventi siano stati operati in favore delle popolazioni colpite, nel mese di luglio 1973, dalla furia devastatrice del maltempo che si è espressa in vari modi e che si è abbattuta su vaste zone delle pro-

vince di Udine e di Pordenone, arrecando danni incalcolabili alle colture ed ai beni, devastando aziende ad alta specializzazione fruttiviticola spesso con totale perdita del prodotto (come si è verificato, ad esempio, in 6.500 ettari dei comuni di Spilimbergo, Vivaro e Sequals), distruggendo il raccolto di grano (come a Carlino), scoperciando capannoni, recando, comunque, devastazioni impressionanti e per conoscere quale piano sia stato formulato per realizzare, dopo le prime provvidenze, interventi seri e concreti aventi carattere eccezionale quali si impongono in casi eccezionali di questo genere e di questa gravità.

(4-06304)

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia già assunto e quali predisposto in favore delle aziende colpite nei comuni di Spilimbergo, Vivaro, Sequals (Pordenone), dalla spaventosa grandinata del 17 luglio 1973 che ha distrutto l'intero prodotto delle aziende ad alta specializzazione fruttiviticola per ben 2.500 ettari e provocato la perdita del 90 per cento della produzione di aziende di media dimensione prevalentemente a vigna e mais per ben 4.000 ettari, con un danno globale che largamente supera i 5 miliardi e per conoscere se siano, intanto, già stati messi in atto gli interventi previsti dalle leggi in vigore.

(4-06305)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte all'uopo formulate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha provveduto ad emanare il decreto del 5 ottobre 1973, con il quale viene riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate che hanno interessato anche il territorio delle province di Udine e Pordenone il mese di luglio 1973, compresa quella del giorno 17, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso provvedimento, sono state altresì delimitate le zone agrarie maggiormente colpite delle due province, per la concessione delle agevolazioni contributive e contributivo-creditizie, di cui agli articoli 4 e 5 della legge medesima, rispettivamente, per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte e per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle dei comuni indicati dall'interrogante, ad eccezione del comune di Carlino, per il quale non si sono determinate le condizioni

per far luogo a un provvedimento di delimitazione.

Tuttavia, anche gli agricoltori di quest'ultimo comune potranno godere, ove ne ricorrano le condizioni, dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione aziendale e per l'estinzione di eventuali passività nascenti da precedenti operazioni di credito agrario, di cui al citato articolo 7 della legge n. 364 del 1970.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato di avere prontamente assegnato alle prefetture di Udine e di Pordenone, rispettivamente, le somme di lire 20 milioni e 10 milioni, per l'attuazione, tramite gli enti comunali di assistenza, di interventi assistenziali a carattere straordinario ed urgente nei confronti delle famiglie bisognose danneggiate dalle citate avversità atmosferiche.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

DE VIDO VICH. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali iniziative intendano prendere e quali provvedimenti intendano sollecitare in sede comunitaria per far fronte alla difficilissima situazione creatasi nel settore delle carni bovine, il cui mercato è da tempo caratterizzato da una eccezionale tensione dei prezzi, destinata ad aggravarsi a causa di una richiesta in continuo aumento; situazione che si riflette sull'intero comparto delle carni.

La recente decisione adottata dalla CEE, il 5 giugno 1972, di sospendere i dazi doganali all'importazione che dopo circa un solo mese di attuazione è stata abrogata, non ha portato nessun beneficio circa i temuti e verificati aumenti dei prezzi che, inevitabilmente, si riproporranno, presumibilmente in coincidenza con il periodo nel quale il paese dovrà affrontare e risolvere grossi problemi connessi con il rinnovo di numerosi contratti di lavoro e con le conseguenti prevedibili azioni sindacali.

Poiché notoriamente la spesa per le carni rappresenta la parte di gran lunga maggiore tra quelle per i consumi alimentari; tenuto conto che i prezzi al dettaglio hanno raggiunto per tutte le carni livelli invalicabili e che ogni anche minimo aumento (che per le carni non è mai inferiore alle 100 lire al chilogrammo) porterebbe a far scattare, da solo, l'indice del costo della vita e della scala mobile, con la conseguenza di dare ulteriore linfa alla spi-

rale dell'inflazione; ne deriva che occorre, quanto meno, predisporre per tempo idonei strumenti capaci di far fronte alla delicata situazione, evitando nuovi aumenti, in quanto l'esperienza insegna che provvedimenti adottati *a posteriori* non avrebbero poi l'effetto di farli diminuire.

L'enorme volume delle importazioni italiane pone senza dubbio il nostro paese nella condizione di chiedere l'attuazione di una politica degli scambi; mentre la regolamentazione comunitaria vigente si è preoccupata esclusivamente di instaurare una ferrea difesa della produzione interna, senza peraltro riuscire nell'intento di frenare la tendenza in atto che vede i patrimoni zootecnici restringersi e impedendo ai paesi esportatori qualsiasi programmazione della produzione, ostacolati in ciò da un regime doganale estremamente difensivo e per di più continuamente variabile.

Pertanto, nella situazione di grave scompenso tra disponibilità e richiesta di carni bovine, che si va sempre più consolidando, è evidente la necessità di una nuova regolamentazione comunitaria del settore che ponga alla sua base una idonea politica degli scambi, allo scopo di assicurare in primo luogo l'approvvigionamento, attraverso opportuni accordi o ben studiate forme di intesa, con i paesi terzi esportatori, attualmente attratti da nuovi mercati di assorbimento.

Si chiede infine di conoscere se il Governo non ritenga indispensabile dar vita prontamente ad una ben organizzata campagna di educazione alimentare che, avvalendosi dei mezzi di diffusione disponibili, e soprattutto della televisione, riesca a correggere pregiudizi ed errori del consumatore, allo scopo di far dirottare, per quanto possibile, il consumo verso altre carni ed altri prodotti zootecnici, producibili nel paese. (4-00882)

RISPOSTA. — Questo Ministero condivide le preoccupazioni espresse per la grave crisi in cui si è venuto a trovare il settore delle carni bovine, ma non ritiene di poter annoverare, tra le cause di tale situazione, la politica sin qui seguita dalle autorità comunitarie e nazionali, che sarebbe stata orientata, in massima parte, all'aumento del prezzo di orientamento delle carni ed alla esclusiva difesa dei produttori, con grave pregiudizio di consumatori, soprattutto italiani.

Al riguardo occorre, per contro, sottolineare che, per il bestiame e le carni, gli aumenti dovuti ai prezzi fissati dall'esecutivo

comunitario per le campagne 1971 e 1972 sono stati, proporzionalmente, di gran lunga inferiori agli aumenti registrati sul mercato nazionale negli stessi periodi considerati.

Vi sono, infatti, fattori obbiettivi non modificabili, quali la scarsità di carni sul mercato mondiale, la forte dipendenza del mercato italiano dalle importazioni e gli aumenti dei prezzi all'esportazione adottati tempo fa da taluni paesi a commercio di Stato, nostri abituali fornitori.

Inoltre, v'è da considerare che la situazione di tensione dei prezzi sul mercato delle carni bovine di importazione deve attribuirsi per buona parte alla interferenza di attività speculative a tutti i livelli della distribuzione, che influenza negativamente la formazione dei prezzi, attraverso la manovra delle disponibilità di carni sul mercato.

È noto, infatti, come una valida politica di mercato e dei prezzi non possa essere disgiunta da una attenta ed equilibrata politica della distribuzione, giacché, nella fattispecie, gli effetti positivi delle azioni e degli interventi che vengono decisi in sede comunitaria possano venire in gran parte vanificati o, quanto meno, pregiudicati, se ad essi non corrisponde un'adeguata riforma del sistema distributivo.

A questo proposito, è appena il caso di ricordare che, in Italia, opera una rivendita di carne al consumo diretto per meno di 600 abitanti; che proprio nel nostro paese esistono le maggiori concentrazioni a livello di mercato all'ingrosso, e che il grado di produzione dei servizi sul bene agricolo è notevolmente inferiore alla media comunitaria.

A tale situazione fa riscontro, alla produzione, un'offerta di prodotto estremamente frazionata, non assolutamente in grado di influenzare la domanda della intermediazione, sia commerciale sia industriale, soprattutto quando si consideri, come nel caso specifico, un bene a domanda rigida in funzione del prezzo d'offerta.

Pertanto, non ci si può esimere dal considerare, in questa sede, come le pur molteplici iniziative poste in atto dalle autorità nazionali allo scopo di ridurre la crisi del settore (tra le quali sono senz'altro da ricordare le campagne di educazione alimentare per i consumatori) siano spesso frustrate o vanificate nell'impatto con la realtà di mercato attualmente esistente in Italia.

Tutto ciò premesso, e senza tralasciare di operare una ricerca di valide azioni a lungo termine, questo Ministero ritiene che i provvedimenti adottati dal Governo per contenere

l'aumento del costo della vita possano contribuire a normalizzare la situazione, soprattutto nel settore in argomento, di cui è nota la particolare sensibilità.

È da credere, comunque, che le misure volte ad incrementare la produzione di carne bovina, attualmente in fase di avanzata preparazione in sede comunitaria e che formano oggetto di attenta valutazione da parte delle competenti istanze nazionali, aumentando la disponibilità di prodotto, possano, in un futuro che si spera quanto più prossimo, contribuire a contrarre l'ascesa dei prezzi.

Per quel che concerne, infine, più specificatamente la richiesta di campagne di educazione alimentare, si precisa che questo Ministero non ha mancato fin qui di svolgere ogni opportuna azione di propaganda e di orientamento dei consumatori. Particolarmente per quanto riguarda il settore delle carni, sono state allestite diverse mostre, volte a porre in rilievo sia il valore nutritivo e le qualità di gusto delle carni di pollame, suine, di coniglio, ecc., sia la loro convenienza economica rispetto alle carni bovine, proponendo una valida alternativa alla massaia nella composizione della dieta.

A tal fine, sono stati stampati opuscoli divulgativi, facenti parte di una apposita collana di educazione ed orientamenti alimentari, edita da questo Ministero — direzione generale dell'alimentazione — con l'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Detti opuscoli vengono distribuiti gratuitamente nelle manifestazioni fieristiche e nelle scuole di diverso ordine e grado.

Tali campagne promozionali e di orientamento alimentare saranno continuate e potenziate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-novies della legge 4 agosto 1971, n. 592.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

DE VIDOVIČ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il console generale d'Italia a Capodistria con nota 10 settembre 1973 ha comunicato a quanti chiedevano la possibilità di difendere i propri diritti sui terreni agricoli nazionalizzati che « non sussiste più alcuna possibilità di ottenere una revisione dei provvedimenti di commassazione » disposti a suo tempo nella zona B-militare, in quanto da parte delle autorità jugoslave tutti questi problemi vengono considerati superati con la pubblicazione della nota legge 30 settembre

1972, n. 51, in base alla quale sono state nazionalizzate tutte le proprietà di cittadini italiani nella zona *B*-militare.

Per sapere altresì quali passi siano stati intrapresi dal Governo italiano, a tutela dei beni dei cittadini italiani nella zona *B* del territorio di Trieste, amministrato dalla Jugoslavia, che il console generale d'Italia a Capodistria considera definitivamente perduti.

(4-06673)

RISPOSTA. — In merito ai passi svolti dal Governo italiano presso quello jugoslavo al fine della tutela dei beni di cittadini italiani siti nella zona *B*-militare del mancato territorio libero di Trieste, affidato in amministrazione alla Jugoslavia in base al *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 si è già avuto occasione di dichiarare di fronte al Parlamento che non appena avutasi comunicazione da parte dell'ambasciata d'Italia in Belgrado dell'avvenuta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* jugoslava del citato decreto n. 152, da parte italiana veniva elevata formale protesta con una Nota, consegnata in data 7 ottobre 1972 a questo ambasciatore di Jugoslavia, con la quale veniva fatto presente che il Governo italiano considerava il provvedimento jugoslavo non conforme al paragrafo 8 del *Memorandum* d'intesa di Londra.

Alla predetta Nota italiana veniva risposto da parte jugoslava il 12 marzo 1973, asserendosi che il punto 8 del *Memorandum* d'intesa di Londra prevedeva un certo termine per la libera disponibilità dei propri beni a favore delle persone indicate dallo stesso punto 8. A tal fine da parte jugoslava era stato emanato, il 29 dicembre 1954, l'articolo 6, punto 6 del regolamento del consiglio esecutivo federale n. 550 (che è stato abolito con il citato decreto del 27 settembre 1972, n. 152), anche dopo la scadenza del termine previsto dal punto 8 del *Memorandum* d'intesa di Londra il governo jugoslavo non ha abolito detta norma, desiderando lasciare aperta la possibilità di una soluzione concordata della questione dei beni italiani in zona *B* con il Governo italiano; dopo più di 17 anni — continua l'esposto jugoslavo — non essendo stato possibile pervenire ad un accordo sui predetti beni, il governo jugoslavo, avvalendosi dei suoi diritti, ha posto fine alla situazione provvisoria esistente, pure essendo sempre disposto ad aprire negoziati per il risarcimento dei beni italiani ai quali si riferiscono i suddetti provvedimenti.

Da parte italiana si è replicato il 15 marzo 1973, confutando la tesi jugoslava che non

fosse stato possibile, dopo più di 17 anni dalla firma del *Memorandum* d'intesa di Londra, pervenire ad una soluzione concordata circa i beni in oggetto. Al riguardo si è ricordato che già nel 1955 il Governo italiano aveva inviato nella capitale jugoslava una numerosa delegazione proprio al fine di negoziare e concludere l'accordo stesso; dopo l'arrivo della delegazione italiana a Belgrado, la parte jugoslava aveva fatto presente di non essere pronta ad affrontare l'argomento; quest'ultimo aveva successivamente formato oggetto di ulteriori scambi di vedute italo-jugoslave, rimasti senza esito. Dato quanto precede, da parte italiana veniva riaffermata la posizione indicata nella Nota verbale del 7 ottobre 1972, con la quale si era espresso chiaramente il principio che la materia dei beni italiani situati nella zona *B*-MIL non può essere regolata con atto unilaterale da parte jugoslava, dovendo essa rientrare nell'ambito di un apposito accordo tra i due paesi, in conformità a quanto previsto nel citato paragrafo 8 del *Memorandum* d'intesa di Londra.

In merito alla nota del consolato generale d'Italia in Capodistria, cui si riferisce l'interrogante, va precisato che, essendo gli uffici consolari all'estero, in base al diritto internazionale, organi di attività interna dello Stato inviante, essi possono tutelare i diritti dei propri cittadini soltanto fino all'esaurimento dei ricorsi offerti dalla legislazione dello Stato entro la cui giurisdizione gli uffici stessi sono autorizzati ad agire. Ciò premesso, la risposta del detto consolato generale d'Italia in Capodistria va correttamente intesa nel senso che l'esperimento dei ricorsi previsti dalla legge jugoslava è stato esaurito, il che non impedisce, come in effetti non ha impedito, che il Governo possa intervenire a livello interstatale in difesa dei diritti dei propri cittadini.

Il Sottosegretario di Stato: BENSI.

DI GIOIA, PISTILLO E VANIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che gli interroganti attendono ancora risposta all'interrogazione n. 4-01347 del 25 agosto 1972 pubblicata sul sommario dell'11 settembre 1972 — quali iniziative sono state adottate in tutto questo tempo e cos'altro si pensa di fare per sbloccare la situazione dell'ILCA di Lucera (Foggia) che da oltre un anno ha chiuso i battenti della fabbrica, per difficoltà di carattere finanziario, mettendo sul lastrico oltre 200 lavo-

ratori e per sapere, inoltre, quali motivi hanno impedito al Ministro del lavoro di emettere il richiesto decreto, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, per prorogare l'assistenza della cassa integrazione per il trimestre settembre-novembre 1972 a favore delle maestranze rimaste senza lavoro.

Tenuta presente la drammatica situazione in cui sono venuti a trovarsi questi lavoratori con le rispettive famiglie (non hanno riscosso nemmeno il salario degli ultimi mesi di lavoro) e considerato i riflessi di questa situazione sulla già provata economia cittadina che, negli ultimi anni, ha subito una forte contrazione, per la perdita di numerosi posti di lavoro, dovuta alla soppressione della ferrovia, l'incendio del mulino e pastificio Sacco, il blocco dell'edilizia, i danni del maltempo in agricoltura, eccetera.

Per sapere altresì:

a) se i ministri interessati non ritengano dover uscire dal silenzio che ha caratterizzato finora la loro azione e dichiarare esplicitamente il modo come pensano di risolvere la questione al fine di assicurare la ripresa produttiva della fabbrica prima che i residui impianti subiscano ulteriore deterioramento;

b) se, in attesa degli invocati provvedimenti, il ministro del lavoro non ritenga dover firmare, senza ulteriore indugio, il richiesto decreto per la proroga del diritto alla cassa integrazione da parte delle maestranze, a norma della legge n. 464, non essendo, finora, venuti meno i motivi per i quali fu dichiarata la crisi di settore per la prima applicazione della legge n. 1115. (4-04091)

RISPOSTA. — La società ILCA ha presentato domanda di finanziamento agevolato ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 274. Tale domanda è attualmente all'esame del competente ufficio di questa amministrazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

DI MARINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi non è stata ancora definita la pratica di concessione dell'assegno vitalizio e della onorificenza di Vittorio Veneto all'ex combattente D'Auria Francesco, nato a Salerno il 10 maggio 1893 e residente a Pontecagnano, pur avendo avanzato lo stesso domanda fin dal 27 luglio 1968 tramite il comune di Pontecagnano (Salerno). (4-05660)

RISPOSTA. — Il certificato penale necessario per completare la pratica dell'ex combattente Francesco D'Auria è stato richiesto al comune di residenza con foglio n. AC/1506 dell'11 aprile 1973.

Il Ministro: TANASSI.

FIORET. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti d'emergenza intendano adottare in favore delle popolazioni dell'arco pedemontano in provincia di Pordenone che, nella notte del 17-18 luglio 1973, sono state colpite da un fortunale di eccezionale intensità e violenza, accompagnato da trombe d'aria e rovinose grandinate che hanno devastato le colture e seriamente danneggiate case rurali e di civile abitazione.

In particolare, l'interrogante chiede che vengano attuate misure di pronto intervento e di sgravio fiscale a favore degli abitanti colpiti del sacilese, dell'avianese, del manighe, dei comuni di San Quirino e di Vivaro e della vasta zona delle « Grave » dello spilimberghese, nel cui comprensorio la pressoché totale distruzione dei vigneti, dei frutteti e delle colture di granoturco e foraggiere ha reso estremamente precarie le stesse possibilità di lavoro per i coltivatori e per i molti addetti alle attività agricole. (4-06069)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte all'uopo formulate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha provveduto ad emanare il decreto del 5 ottobre 1973, con il quale viene riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate che hanno interessato anche il territorio della provincia di Pordenone il mese di luglio 1973, compresa quella del giorno 17, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso provvedimento, sono state altresì delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della provincia, per la concessione delle agevolazioni contributive e contributivo-creditizie, di cui agli articoli 4 e 5 della legge medesima, rispettivamente, per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle di tutti i comuni indicati dall'interrogante.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato di avere prontamente assegnato

alla prefettura di Pordenone la somma di lire 10 milioni, per l'attuazione, tramite gli enti comunali di assistenza, di interventi assistenziali a carattere straordinario ed urgente nei confronti delle famiglie bisognose danneggiate dalle citate avversità atmosferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

FLAMIGNI, RIGA GRAZIA E LAVAGNOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali i giovani Gigliotti Giuseppe e Gigliotti Valentino, residenti a Lamezia Terme (Catanzaro), rione Grandinetti 124, dopo aver presentato domanda di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il 7 luglio 1972 ed essere stati sottoposti a visita medica e ritenuti idonei, anziché essere convocati a Roma per l'esame psicotecnico sono stati chiamati presso il commissariato di pubblica sicurezza di Nicastro dove hanno avuto la restituzione dei documenti e la comunicazione di non essere idonei per l'arruolamento.

Gli interroganti ritengono che si tratti di un caso di discriminazione politica ai danni di giovani comunisti e fanno osservare che entrambi i giovani sono di sana costituzione fisica, indiscutibile moralità, senza nessun precedente penale, in possesso di titolo di studio di licenza media e sono stati respinti dall'arruolamento ancor prima del prescritto esame in sede nazionale. (4-04908)

RISPOSTA. — La domanda di arruolamento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani Giuseppe Gigliotti e Valentino non ha potuto trovare accoglimento, in quanto, in relazione al rilevante numero degli aspiranti, sono stati prescelti gli elementi risultati in possesso di requisiti superiori.

Nei confronti dei predetti giovani, non è stato infatti espresso alcun giudizio definitivo di idoneità, per cui essi conservano la possibilità di concorrere ad altro arruolamento.

Il Sottosegretario di Stato: PUCCI.

FLAMIGNI E DONELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per essere informato sul previsto impiego delle spese del capitolo n. 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973 che va sotto la voce sommaria « per il potenziamento dell'arma dei carabinieri » e per conoscere le specifiche esigenze che hanno comportato un

aumento di spesa di lire dieci miliardi e cinque milioni rispetto agli 800 milioni dell'anno precedente. (4-06908)

RISPOSTA. — La maggiore assegnazione di fondi sul capitolo n. 4501 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 è stata determinata dalla necessità di avviare i programmi di potenziamento ed ammodernamento dei servizi tecnici e logistici dell'arma dei carabinieri, che hanno seriamente risentito delle notevoli decurtazioni operate sugli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio 1972.

Il Ministro: TANASSI.

FURIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia informato che i 1.040 piccoli proprietari e i contadini dei comuni di Brusnengo, Castelletto Cervo e Masserano (Vercelli) sono in agitazione — con il pieno sostegno di tutte le forze politiche, sindacali e sociali — contro il piano di esproprio e di accorpamento predisposto dal Consorzio di bonifica della Baraggia Vercellese, sia per il metodo antidemocratico che è stato seguito nella sua elaborazione e sia perché favorisce la speculazione fondiaria dei grossi capitalisti a scapito dei legittimi interessi dei contadini e piccoli proprietari; e in quale modo intenda intervenire, in accordo con la Regione Piemonte, perché il Consorzio ritiri l'attuale piano e si impegni a redigerne un altro con la partecipazione dei coltivatori interessati e con un indirizzo completamento nuovo. (4-06581)

RISPOSTA. — Come è noto, con l'entrata in vigore del decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, la vigilanza sui consorzi di bonifica a carattere regionale rientra nella competenza delle Regioni medesime.

Pertanto, competente ad intervenire nella questione prospettata è la Regione Piemonte, alla cui vigilanza è sottoposto il Consorzio di bonifica della Baraggia Vercellese.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GALASSO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — ritenuto: che il tronco italiano della linea ferroviaria Domodossola-Locarno è rimasto prati-

camente nelle medesime condizioni che aveva nel 1923 sino al 1957 e quindi lasciato in uno stato di vero abbandono, mentre quello svizzero è stato totalmente rinnovato dalle autorità elvetiche;

che la predetta linea snodantesi lungo la Val Vigezzo e le Centovalli è di grande interesse turistico per servire stupende vallate dal paesaggio splendido;

che la commissione interniministeriale proposta alla concessione di contributi statali alle ferrovie in concessione ha dato parere favorevole alla erogazione di 812 milioni per il triennio 1973-75, oltre al pagamento delle somme arretrate, a favore della ferrovia del Vigezzo;

che la deliberazione *de quo* corre il grave rischio di restare un provvedimento platonico di bilancio sono stati già quasi tutti erogati a quelle ferrovie in concessione che evidentemente godevano di particolare protezione presso il Ministero dei trasporti;

che, d'altra parte, la vetustà degli impianti postula un intervento immediato che altrimenti può divenire poi, nel permanere del totale disinteresse del Governo, addirittura impossibile;

che la rovina della ferrovia in questione può risolversi in grave danno non solo per il turismo locale ma anche per lo Stato italiano in quanto la concessione scadrà fra breve, cioè nel 1986, e quindi il materiale rotabile e gli impianti fissi passeranno definitivamente in proprietà dello Stato a quell'epoca: pertanto una erogazione fatta oggi è destinata a tornare allo Stato entro breve termine;

se non intenda intervenire nel modo che riterrà più opportuno perché la ferrovia che attraversa la Val Vigezzo e le Centovalli non abbia a festeggiare il cinquantennio con la sua definitiva agonia. (4-07102)

RISPOSTA. — Con il provvedimento 15 giugno 1966, n. 1947, emanato in attuazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, venne approvato il piano di ammodernamento per lavori concernenti gli impianti e il materiale rotabile della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in concessione alla società Subalpina di imprese ferroviarie, per una complessiva spesa di lire 500.107.000. Con lo stesso provvedimento venne inoltre accordata alla concessionaria la sovvenzione ordinaria annua di esercizio di lire 19.133.000 per il periodo decorrente dalla data di ultimazione dei lavori di ammodernamento (16 aprile 1961) al termine della concessione.

Tale misura, sottoposta alle due revisioni previste dall'articolo 8 della citata legge n. 1221 del 1952, venne una prima volta elevata a lire 74.294.000 con la stessa decorrenza del 16 aprile 1961, ed una seconda volta portata a lire 191.146.000 per il periodo dal 16 aprile 1964 al 31 dicembre 1965 ed a lire 166.662.000 dal 1° gennaio 1966 in poi.

Dopo la seconda e allora ultima revisione, poiché mancava la possibilità di ulteriori interventi finanziari dello Stato per assicurare la regolarità dell'esercizio (sottoposto a sempre maggiori costi), in considerazione anche del carattere internazionale della ferrovia, si rese necessario ricorrere ad una apposita legge speciale (del 30 ottobre 1969, n. 790) che consentì la straordinaria erogazione di sussidi integrativi d'esercizio per il quinquennio 1966-1970, per complessive lire 379.170.000. Fu così possibile affrontare spese per lavori di straordinaria manutenzione, relativi all'armamento, eseguiti nel 1970.

In relazione alla sempre grave situazione dell'armamento, in sede di terza revisione della sovvenzione, ora consentita dalla recente legge del 29 novembre 1971, n. 1080, è stata presa in esame la sostituzione di tratti di binario e della linea di contatto, quali lavori di straordinaria manutenzione, per una spesa preventivata nell'importo di lire 1.194.000.100, il cui finanziamento è stato ripartito nel triennio 1973-1975 in ragione di lire 398.000.000 all'anno.

Inoltre il provvedimento in corso di registrazione, che riguarda la predetta terza revisione, dispone anche che la cifra di lire 398 milioni, stanziata per il 1973 e destinata ai sopra descritti lavori straordinari, venga integrata con lire 227.540.000 quale maggiore sovvenzione spettante per l'anno in corso.

Alla liquidazione del conguaglio arretrato di lire 310.810.330 a tutto il 1972 sarà invece provveduto all'inizio del prossimo anno 1974 con l'utilizzazione dei fondi del nuovo esercizio.

Pertanto, avuto presente che gli impegni finanziari disposti in favore della linea ferroviaria Domodossola-confine svizzero sono stati tutt'altro che irrilevanti, si può ben dire che la società concessionaria di detta linea ha goduto di particolare protezione legislativa.

Il Ministro: PRETI.

GARGANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che taluni consigli degli ordini degli

avvocati e procuratori d'Italia — e tra questi quello di Napoli — hanno adottato delle deliberazioni secondo cui viene negata l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale innanzi alla pretura a quei praticanti procuratori che non abbiano superato durante gli studi universitari di giurisprudenza taluni esami tassativamente stabiliti da essi consigli degli ordini, violando così palesemente l'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1934, n. 37 e reprimerlo, per altro, la stessa liberalizzazione del piano di studi universitari, oltre a creare di fatto delle ingiustificate discriminazioni tra praticanti procuratori iscritti presso consigli degli ordini diversi addirittura nell'ambito dello stesso distretto di corte di appello.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti urgenti il ministro intende adottare per fronteggiare la illustrata inammissibile situazione. (4-05176)

RISPOSTA. — La interrogazione si riferisce alle deliberazioni adottate da alcuni organi professionali, tra i quali il consiglio dell'ordine avvocati e procuratori di Napoli, intese a condizionare l'ammissione al patrocinio davanti alle preture dei praticanti procuratori al superamento di specifici esami universitari aventi rilevanza fondamentale ai fini dell'esercizio della professione forense.

I predetti organi professionali, a quanto risulta, hanno adottato le deliberazioni predette, preoccupandosi delle possibili conseguenze della liberalizzazione dei piani di studio universitari disposta dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, ed hanno stabilito di richiedere, ai fini dell'ammissione alle attività professionali (pratica di procuratore o patrocinio nelle preture), il superamento degli esami fondamentali del corso di laurea in giurisprudenza.

E da osservare, per altro, che le decisioni adottate nei singoli casi dagli organi professionali a norma degli articoli 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e 1, 3 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in merito alle domande di ammissione al patrocinio dinanzi alle preture sono soggette a ricorso al Consiglio nazionale forense da parte del pubblico ministero e degli interessati (articolo 8 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e articolo 31 del regio decreto legge pure citato, n. 1578).

Questo Ministero non può quindi, da parte sua, adottare i richiesti urgenti provvedimenti nei confronti dei Consigli degli ordini

forensi che eventualmente insistessero nella determinazione di negare l'ammissione al patrocinio dinanzi alle preture dei praticanti e, cioè, sia in considerazione del previsto ricorso di cui gli interessati ben possono valersi, sia in conseguenza dell'ampia autonomia riconosciuta dalla legge agli organi professionali in genere ed a quelli forensi in particolare.

Il Ministro: ZAGARI.

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risultino vere le notizie riportate recentemente dalla stampa nazionale ed internazionale circa il massacro, nel dicembre 1972, di 400 civili indigeni in Mozambico da parte di truppe portoghesi.

In caso affermativo si chiede di conoscere se e quali iniziative il Governo abbia promosso od intenda promuovere presso l'ONU affinché venga effettuata un'inchiesta internazionale per mettere in luce le reali condizioni delle popolazioni africane ancora soggette a regime coloniale. (4-06177)

RISPOSTA. — Non appena sono state rese note attraverso la stampa internazionale le notizie relative ai gravissimi episodi che si sarebbero verificati nel Mozambico ad opera delle forze armate portoghesi, il Governo italiano non ha mancato di rendersi prontamente interprete presso il governo di Lisbona del profondo turbamento da esse causato nell'opinione pubblica italiana e di chiedere nel contempo di ricevere al più presto ogni utile elemento di informazione al riguardo.

E difficile dire se i fatti che, secondo le prime notizie, avrebbero avuto luogo a Wirymaio siano avvenuti in quella esatta località e nelle circostanze in cui erano stati presentati. Comunque è emerso da una dichiarazione governativa portoghese che « fatti riprovevoli » si sono verificati nel distretto di Tete. Secondo due giornali sudafricani, il governatore militare della provincia di Tete sarebbe stato richiamato in Portogallo a seguito di un'inchiesta su un eccidio di cento civili del villaggio di Willimayo che si trova appunto in quella provincia.

Non abbiamo mancato di esprimere nel corso del dibattito all'Assemblea generale delle Nazioni Unite i nostri sentimenti di viva preoccupazione per la situazione in quella regione ed espresso, in via più generale, l'auspicio che nei territori soggetti a domina-

zione coloniale si instauri un costruttivo negoziato che metta in movimento un processo di decolonizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BENSI.

GIRARDIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza, come già annunciato da un settimanale, che uscirà presso l'editore Marsilio di Padova un libro in cui due giornalisti pubblicano le registrazioni di confessioni che avrebbero effettuato in più chiese d'Italia.

Dopo lo scandalo delle intercettazioni telefoniche nel nostro paese e l'incredibile dilagare dello spionaggio scientifico, siamo ora non solo alla violazione della libertà e vita privata del cittadino, ma anche all'insidia della coscienza dei fedeli, che nell'istituto della confessione fondato sul segreto, rigorosamente rispettato in tutti i tempi, cercano il conforto della religione.

L'interrogante chiede al Governo che cosa intende fare, in base alle vigenti norme della legge italiana, di fronte a questa iniziativa giornalistica, che è motivo di grave turbativa per la professione della fede religiosa cattolica del popolo italiano. (4-04547)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri informando, in base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Venezia, che la pubblicazione del libro cui fa riferimento la interrogazione, scritto da Norberto Valentini e Clara Di Meglio ed edito dalla « Marsilio » di Padova, ha provocato l'inizio dell'azione penale da parte di quella procura della Repubblica, nei confronti degli autori e del consigliere delegato della casa editrice, signor Cesare De Michelis.

Contro i predetti è stata elevata imputazione di concorso nel reato di vilipendio della religione dello Stato, a norma degli articoli 110, 81 capoverso e 402 del codice penale per avere gli imputati « in concorso tra loro, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, vilipeso la religione dello Stato mediante la registrazione di dialoghi avvenuti in numerose confessioni artificiosamente provocate in diverse chiese di località varie su argomenti di natura scabrosa, in tal modo snaturando e offendendo il carattere sacramentale della confessione e pubblicando, successivamente, in un libro dal titolo " Il sesso in confessionale " edito a Padova nel

febbraio 1973, il contenuto dei suddetti dialoghi ».

In data 22 marzo 1973 la procura della Repubblica di Padova ha disposto il sequestro dei due esemplari del libro a norma dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1946, n. 561.

Il relativo procedimento secondo le più recenti notizie pervenute dalla procura generale di Venezia è stato definito con sentenza 20 giugno 1973 del tribunale di Padova che ha assolto i tre imputati perché il fatto loro contestato non costituisce reato. La sentenza è passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione.

Il Ministro: ZAGARI.

GIRARDIN. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni arrecati alle colture agricole, alle abitazioni ed attività artigiane ed industriali in molti comuni padovani dal nubifragio abbattutosi nel territorio della provincia di Padova.

L'interrogante chiede quali urgenti interventi intendano i ministri effettuare per andare incontro alle esigenze create in queste zone, soprattutto per il risarcimento dei danni all'agricoltura ed agli edifici, sulla base delle denunce che i sindaci interessati hanno avanzato agli organi competenti. (4-06046)

RISPOSTA. — Come è noto, con decreto del 24 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1973, n. 226, è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della provincia di Padova nei mesi di marzo, giugno e luglio 1973, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della provincia stessa, per l'attuazione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie di cui agli articoli 4 e 5 della legge, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte e per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato che, in occasione del violento temporale del 14 luglio, al quale sembra che l'interrogante intenda in particolare riferirsi, ha assegnato alla prefettura di Padova la somma

di lire 10 milioni, per l'attuazione, tramite gli ECA, di interventi assistenziali a carattere straordinario ed urgente a favore delle famiglie bisognose danneggiate dalla citata avversità atmosferica nei comuni di Saonara e di Legnaro, maggiormente colpiti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

GRASSI BERTAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere — premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante norme sulla « Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo », all'articolo 65, dispone le modalità per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento e che al terzo comma del detto articolo, viene disposto che la promozione a direttore di divisione o equiparata, è conferita anche in soprannumero, nel limite complessivo del 50 per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di divisione o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la metà con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto (12 dicembre 1972) e gli altri 2/4, rispettivamente, con effetto 1° luglio 1973 e 1° luglio 1974;

che il successivo articolo 67 del detto decreto reca norme per l'esodo volontario nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica in parola, rivestono la qualifica di direttore di divisione o equiparata e quindi sono assimilati, ai soli fini dell'esodo volontario, ai funzionari con la qualifica di primo dirigente;

che da tutto ciò consegue che la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta in sede di esodo volontario, è quella di dirigente superiore;

considerato che l'interpretazione delle disposizioni legislative dianzi richiamate induce a ritenere che i direttori di divisione (ruolo ad esaurimento) promossi con decorrenza 12 dicembre 1972, che hanno chiesto il collocamento a riposo anticipato entro il 30 giugno 1973, sono assimilabili ai funzionari con qualifica di primo dirigente e, come tali, all'atto del collocamento a riposo compete il trattamento di quiescenza con la qualifica immediatamente superiore, e cioè quella di dirigente superiore;

ritenuto che la interpretazione avanti illustrata sembra non trovi pacifica generale applicazione —

i motivi che inducono le amministrazioni competenti a dare una differente interpretazione alla norma riportata con chiarezza negli articoli 65 e 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. (4-07256)

RISPOSTA. — Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prevedono, ai fini dell'esodo volontario, una differenziazione ben precisa tra i funzionari che già avevano espletate le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione alla data di entrata in vigore del decreto citato (12 dicembre 1972) e quelli che dette qualifiche avrebbero acquisite successivamente. Per i primi, infatti, il terzo comma dell'articolo 67 ha previsto, ai fini dell'applicazione delle norme sull'esodo, l'assimilazione, rispettivamente, al dirigente superiore e al primo dirigente, mentre per gli altri, arrivati a tali qualifiche dopo l'entrata in vigore della norma, ha disposto che « si considerino qualifiche immediatamente superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di stipendio ».

Con tale ultima precisazione il legislatore ha voluto assorbire e chiarire la prima parte della lettera c) del primo comma del predetto articolo 67, dove si parla di attribuzione della qualifica superiore.

La chiara e inequivocabile formulazione della norma priva di qualsiasi fondamento la richiesta di assimilare alla qualifica di primo dirigente quei dipendenti che in applicazione delle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, abbiano conseguito la promozione a direttore di divisione del ruolo ad esaurimento con effetto dal 12 dicembre 1972.

È opportuno rilevare altresì, che il legislatore, con la dizione riportata nella prima parte del terzo comma dell'articolo 67, ha ritenuto riferirsi, non v'è dubbio, unicamente agli impiegati che avevano conseguito le predette qualifiche (ispettore generale e direttore di divisione) con il preesistente ordinamento e non anche a coloro che tali qualifiche hanno raggiunto proprio in applicazione delle disposizioni del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Al riguardo non si può fare a meno di considerare che se il legislatore avesse altrimenti

disposto, i dipendenti, cui ci si riferisce, cioè quelli promossi alle qualifiche di direttore di divisione e ispettore generale dopo l'entrata in vigore del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, avrebbero cumulato più benefici senza sostanziale giustificazione.

In altri termini si sarebbe determinato l'assurdo logico e giuridico, sempre ai fini dell'esodo, in base al quale i funzionari promossi alle predette qualifiche prima dell'entrata in vigore della norma in questione, tra i quali buona parte con moltissimi anni di servizio nella qualifica rivestita, sarebbero stati raggiunti da coloro che avevano un grado inferiore e, ovviamente, nessuna anzianità nella qualifica acquisita a seguito della promozione.

Per altro una tale interpretazione sarebbe in netto contrasto con la *ratio* della disposizione di cui trattasi, che è stata, senz'altro, predisposta con il preciso fine di non creare disparità di trattamento.

Ciò premesso, non si può che confermare che agli impiegati promossi, con effetto 12 dicembre 1972, alla qualifica di direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, che abbiano chiesto di avvalersi dell'esodo di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, sia da attribuire la qualifica di primo dirigente alla seconda classe di stipendio e non quella di dirigente superiore come prospettato dall'interrogante.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GAVA.

GUADALUPI E SIGNORILE. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se siano state impartite le opportune e tempestive direttive agli organi dello Stato competenti perché nel prossimo turno elettorale amministrativo, già previsto per il mese di novembre 1973, sia compreso il consiglio comunale di Massafra attualmente retto da un commissario prefettizio.

Gli interroganti, pur non raccogliendo le insistenti voci locali che avrebbero manifestato gli interessi di gruppi retrivi ed immobilisti di rinviare il democratico rinnovo di quel consiglio comunale, ritengono doveroso richiamarsi agli impegni di Governo chiedendo ogni opportuna e tempestiva garanzia perché in ogni caso il comune di Massafra sia compreso nel previsto e già stabilito turno elettorale di autunno.

A conforto della loro richiesta vi è una forte spinta democratica dell'intera cittadinanza

che proprio in questi giorni ha subito un gravissimo danno alla propria economia agricola, commerciale e turistica a seguito di un violento nubifragio che ha gravemente danneggiato e devastato coltivazioni di vigneti, oliveti, tabacco, agrumeti, ecc., causando danni ingentissimi che sono stati valutati nell'ordine di alcune centinaia di milioni. (4-06379)

GUADALUPI E SIGNORILE. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere:

a) in base a quali criteri non è stato interrotto l'*iter* relativo al decreto Presidenziale di scioglimento del consiglio comunale di Massafra (Taranto), una volta che esso, assieme alla giunta municipale ed al sindaco, era stato *ope legis* reintegrato nelle sue competenze e nelle sue funzioni ed erano, quindi, venute meno le ragioni per le quali, previo decreto prefettizio del 28 aprile 1973, n. 5087, relativo alla sospensione, lo scioglimento era stato proposto;

b) in base a quali criteri con lo scioglimento è stato anche deciso di nominare un commissario straordinario alla gestione dell'ente, in sostituzione anche del sindaco e della giunta comunale, quando questi organi sono in grado, poiché regolarmente e legittimamente costituiti e funzionanti, di assicurare la normale direzione dell'amministrazione, anche indipendentemente dal consiglio comunale, nel breve periodo occorrente per le elezioni di rinnovo dell'ente.

L'interrogante, richiamandosi alla sua precedente interrogazione dell'8 agosto 1973 e sottolineando che, comunque, sono venute meno le ragioni per le quali il comune di Massafra non è stato incluso nell'elenco dei comuni nei quali è previsto si rinnovino i consigli comunali scaduti o a gestione commissariale del prossimo turno amministrativo del 18 novembre 1973, sollecita ancora una volta questa inclusione facendo salva ed impregiudicata ogni decisione che la giunta municipale o singoli amministratori e cittadini di Massafra, gravemente offesi dal decreto presidenziale di cui sopra, vorranno eventualmente assumere in ordine ad una impugnativa dinanzi alla competente magistratura. (4-06818)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Massafra, nonostante la formale diffida a provvedere da parte dell'organo regionale di controllo, ometteva di adottare la deliberazione del bilancio di previsione 1973 entro il 28 febbraio 1973, termine entro il quale il predetto

adempimento avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

L'organo di controllo, pertanto, nominava un commissario che provvedeva, ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della predetta legge n. 964 del 1969, alla deliberazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148, proponeva lo scioglimento del consiglio comunale e ne disponeva, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si deve al riguardo far presente che l'articolo 4 della citata legge n. 964 del 1969 stabilisce che si procede senz'altro allo scioglimento del consiglio comunale quando il bilancio sia approvato in via sostitutiva dall'organo di controllo in luogo del consiglio comunale inadempiente.

Sulla proposta di scioglimento questo Ministero richiedeva il parere del Consiglio di Stato.

Nelle more della procedura, 16 consiglieri su 30 assegnati al comune di Massafra rassegnavano le dimissioni dalla carica, per la cui accettazione veniva convocato il consiglio comunale.

Successivamente, 10 dei 16 consiglieri dimissionari ritiravano le dimissioni.

La procedura relativa allo scioglimento del consiglio comunale continuava il suo iter e con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 2 ottobre 1973, n. 255, il Consiglio stesso veniva sciolto, ai sensi della citata legge n. 964 del 1969.

Il ordine alla prospettata situazione, si deve rilevare che le dimissioni dei 16 consiglieri su 30 avrebbero avuto influenza sulla procedura dello scioglimento solo nell'ipotesi di accettazione delle stesse da parte del consiglio comunale.

In tale ipotesi, infatti, il consiglio comunale sarebbe cessato dalle funzioni ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per aver perduto più della metà dei propri membri e tale causa di cessazione avrebbe avuto la prevalenza sulla procedura dello scioglimento.

Poiché questo non si è verificato, avendo 10 dei 16 consiglieri dimissionari ritirato le

dimissioni, la procedura dello scioglimento del Consiglio ha seguito necessariamente il suo corso, in ottemperanza alla tassativa norma del ripetuto articolo 4 della legge n. 964 del 1969.

Circa il punto b) della seconda interrogazione, si fa presente che il sindaco e la giunta municipale, diretta emanazione del consiglio comunale, cessano dall'esercizio delle proprie funzioni, una volta disposto lo scioglimento dell'organo consiliare.

Si soggiunge che il comune di Massafra non è stato incluso nel turno di elezioni amministrative del 18 novembre corrente anno, non essendo a tale data ancora scaduti i termini di durata della gestione straordinaria.

Il Ministro: TAVIANI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali ancora non è stata data esecuzione alla sentenza n. 101417 del 20 gennaio 1973 della Corte dei conti con la quale veniva accolto il ricorso del signor Pepe Francesco avverso il decreto di diniego della pensione di guerra del ministro del tesoro. (4-06953)

RISPOSTA. — L'affezione « nevrosi ansiosa cenestopatica », rilevata al signor Francesco Pepe dal collegio medico-legale in sede di esame del ricorso giurisdizionale prodotto avverso il decreto ministeriale n. 2054516 con il quale al predetto venne negato diritto a pensione di guerra per assenza di infermità, è stata dalla Corte dei conti giudicata, ai soli fini della classifica, ascrivibile alla settima categoria rinnovabile per anni due.

Poiché dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti non sono emersi elementi di giudizio idonei a comprovare la dipendenza o, quanto meno, l'aggravamento da causa di servizio di guerra della cennata affezione nervosa, l'istanza con la quale il signor Pepe ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico è stata respinta con determinazione n. 2537584/Z del 23 novembre scorso.

Il suindicato provvedimento risulta, in pari data, trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione.

Ad approvazione avvenuta, la determinazione stessa verrà notificata all'interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

GUNNELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i suoi orientamenti e le sue determinazioni in ordine alla modifica della disposizione del decreto ministeriale 3 marzo 1973 in cui si prevede, fra l'altro, che i produttori di uva, che non abbiano proprie cantine di vinificazione o che non siano soci di cantine sociali, debbano essere muniti di bollette speciali indicanti fra l'altro per ogni singolo viaggio dalla zona di produzione ad uno stabilimento di vinificazione di terzi, peso, ora, mezzo di trasporto, autista, ecc., non tenendo presente la deperibilità del prodotto, il fatto che prima del carico il coltivatore dovrebbe recarsi all'ufficio per ritirare le bollette, ecc., con oneri notevoli e con personali difficoltà nella procedura, con la preoccupazione che un peso differente, il cambiamento del tipo di trasporto dell'uva, dello stesso stabilimento di vinificazione potrebbero sottoporre il viticoltore a gravi multe.

Tutto ciò mentre, giustamente, i viticoltori associati o quelli — i grossi — aventi proprie cantine sfuggono a questi obblighi.

L'interrogante chiede una modifica semplificativa e parificata della situazione fra tutti i viticoltori perché la discriminazione non è ammissibile soprattutto quando sono i piccoli coltivatori ad essere sacrificati. (4-06519)

RISPOSTA. — La Commissione della CEE, a seguito di pressioni della delegazione italiana, nel mese di agosto 1973, ha convocato a Bruxelles una riunione, per discutere la richiesta avanzata dall'Italia, intesa appunto ad esentare i nostri piccoli produttori di uva dall'obbligo delle bollette di accompagnamento per i trasporti di uva dalla zona di produzione ad uno stabilimento di terzi.

Purtroppo, malgrado gli sforzi della delegazione italiana, la richiesta stessa non è stata accolta né dalla Commissione, né dai rappresentanti delle altre delegazioni, che hanno motivato il loro voto contrario con la necessità di non compromettere, con eccezioni, l'efficienza del sistema dei controlli sulla circolazione delle uve e dei mosti.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GUNNELLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative ha preso verso il governo della Libia in relazione ai tentativi di sequestro di alcuni motopesca siciliani di Mazara del Vallo (Trapani) e alla

cattura arbitraria di tre capitani marittimi cittadini italiani, realizzata sotto la minaccia delle armi da parte di navi della marina militare libica. (4-06508)

RISPOSTA. — Il 20 settembre 1973, il Ministero degli affari esteri veniva a conoscenza del fermo da parte di una motovedetta libica del peschereccio *Pietro Cangitano* dei cantieri di Mazara del Vallo al largo di Misurata, sotto l'accusa di pescare in acque territoriali libiche. Il comandante dell'unità veniva trattenuto a bordo della motovedetta mentre il peschereccio si allontanava.

Un analogo episodio vedeva protagonisti altri tre pescherecci di Mazara del Vallo e la stessa unità navale libica. Anche in questo caso i pescherecci si allontanavano, mentre i comandanti venivano trattenuti a bordo.

I comandanti dei 4 pescherecci venivano quindi trasferiti in un albergo di Tripoli, mentre i pescherecci si dirigevano verso Mazara del Vallo (dove giungevano il 21 settembre).

Immediatamente le nostre autorità diplomatiche, dopo aver avvertito dell'accaduto il Ministero degli affari esteri, provvedevano a prendere contatto con i quattro comandanti trattenuti in albergo a Tripoli, per prestare loro assistenza. Contemporaneamente veniva interessato il rappresentante dell'armatore, che si trovava a Tunisi, il quale confermava la disponibilità della società per il versamento di una eventuale cauzione.

La nostra ambasciata a Tripoli interessava quindi tempestivamente le competenti autorità libiche nei modi più appropriati per favorire un componimento in via amministrativa della questione ed evitare, a carico dei comandanti dei nostri pescherecci, procedimenti giudiziari che avrebbero comportato per i comandanti la necessità di restare per un ulteriore periodo di tempo a disposizione delle autorità libiche.

Il Ministero degli affari esteri, che si era mantenuto in stretto contatto sia con le altre competenti amministrazioni, sia con l'ambasciata a Tripoli, sia con gli armatori dei pescherecci fermati, aveva infine confermato l'esito favorevole dei tempestivi interventi presso le autorità libiche, che rilasciavano infatti i quattro comandanti previo pagamento di una ammenda di cui le nostre autorità consolari, eccezionalmente autorizzate dal Ministero degli esteri, provvedevano ad anticipare immediatamente l'importo.

Il Sottosegretario di Stato: BENSI.

IPERICO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga di intervenire per rendere giustizia al signor Accardo Leonardo, nato a Salemi (Trapani) il 14 novembre 1932 e residente a Vigevano (Pavia) in via Calabria, 32 il quale, durante il periodo di servizio militare di leva nell'anno 1955, per causa di servizio si infortunava e, in seguito alla negligenza delle autorità mediche, dovette subire l'asportazione di un rene. L'istanza di riconoscimento del diritto a pensione militare (030754) non ha ottenuto a tutt'oggi, dopo ben 18 anni dal fatto, alcuna risposta positiva. (4-07391)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria cui si riferisce l'interrogante è stata definita negativamente fin dal 15 gennaio 1959 per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità.

Il successivo ricorso alla Corte dei conti è stato respinto con decisione n. 29893 del 2 aprile 1969, notificata all'interessato dall'ufficio giudiziario del tribunale di Vigevano il 6 novembre dello stesso anno.

Il Ministro: TANASSI.

JACAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere perché non viene ancora definita la pratica di pensione di guerra del signor Natale Salvatore, posizione n. 1121117, in relazione alla decisione favorevole della Corte dei conti del 2 dicembre 1967 sul ricorso n. 609177 e per conoscere quanto tempo ancora dovrà attendere l'interessato per vedersi rimborsato quanto indebitamente trattenuto dal Ministero del tesoro. (4-04725)

RISPOSTA. — Nei riguardi di Salvatore Natale è in corso di emissione determinazione con la quale al predetto viene riliquidato l'assegno integratore di cui all'articolo 49 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per il servizio dal medesimo prestato nell'arma dei carabinieri.

La concessione del cennato assegno, la cui decorrenza iniziale è stata fissata al 14 luglio 1947, data di invio dell'interessato in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza, è stata limitata al 1° dicembre 1961.

Dal giorno successivo a tale data, infatti, è venuto a cessare, come per legge, il diritto del signor Natale a percepire il beneficio in parola, essendogli stata attribuita, per il suindicato servizio militare, la pensione ordinaria

da parte del Ministero della difesa in base alle più favorevoli disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

Si assicura che l'assegno di cui sopra è cenno sarà liquidato quanto prima e che, comunque, al signor Natale verranno fornite tempestivamente notizie sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

LA MARCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se in relazione alla gravissima situazione venutasi a creare nel pastificio Piedigrotta di Caltanissetta, da oltre 30 giorni inattivo a causa dell'impossibilità di potersi rifornire di grano duro al mercato libero, non ritiene di dover intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, affinché l'AIMA autorizzi il prelievo del grano duro giacente nei magazzini del consorzio agrario di Caltanissetta e del vicino comune di Santa Caterina Villarmosa. Tale autorizzazione vivamente e drammaticamente richiesta dalle maestranze, dai sindacati, dal sindaco della città e del prefetto della provincia metterebbe lo stabilimento in questione di riprendere l'attività e darebbe un certo respiro ai lavoratori dipendenti giustamente esasperati a causa del lungo periodo di forzata inattività. Contribuirebbe altresì alla soluzione per la crisi economica in cui versa il pastificio Piedigrotta, soluzione auspicata da tutta l'opinione pubblica di Caltanissetta nell'interesse dell'intera economia cittadina. (4-06994)

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ha disposto, in favore del pastificio Piedigrotta di Caltanissetta ed alle condizioni stabilite dal CIPE, l'assegnazione di quintali 3.048 di grano duro, che si trovano depositati nei vari magazzini del consorzio agrario della provincia di Caltanissetta.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

LAVAGNOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali motivi non è stata ancora accolta la richiesta formalmente avanzata (5 marzo 1973) dalla signora Luciana Luccato (dipendente dell'Amministrazione delle poste in qualità di operatrice principale), intesa ad ottenere l'intervento di un funzionario ispettivo ministeriale, al fine di compiere una indagine

in merito agli addebiti ad essa indiziati, da parte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona.

L'interrogante fa presente che l'interessata:

1) fu indiziata nel 1969 di « aver accettato mance »;

2) fu ritenuta nel 1970 corresponsabile di un ammanco di 30 mila lire;

3) fu in seguito censurata e trasferita dall'ufficio succursale 4 di Verona a quello di Legnago.

L'interrogante precisa inoltre che la postelegrafonica Luciana Luccato afferma di non aver commesso quanto le è stato addebitato.

Ciò premesso, l'interrogante chiede al ministro quali provvedimenti intenda adottare con urgenza per soddisfare la legittima richiesta dell'interessata, allo scopo di fare giustizia. (4-07222)

RISPOSTA. — Nel 1969, a conclusione di un'inchiesta ispettiva, venne accertato che l'impiegata Luciana Luccato usava accettare, in servizio, mance in denaro da parte di utenti pensionati.

A seguito di procedimento disciplinare, alla predetta impiegata veniva inflitta la sanzione della censura, confermata anche in sede di ricorso gerarchico.

Successivamente, nel 1970, si verificava nello stesso ufficio un ammanco di cassa di lire 30 mila; a seguito d'inchiesta ispettiva, la Luccato veniva riconosciuta corresponsabile di tale ammanco, per inosservanza di alcune specifiche disposizioni di servizio, per cui veniva punita con l'ammenda.

Nello stesso anno, a seguito di reclami prodotti da parte di due utenti, i quali dichiaravano di aver effettuato alla Luccato versamenti in denaro in eccedenza, per l'emissione di buoni postali fruttiferi, veniva esperita una nuova inchiesta ispettiva, che si concludeva con la denuncia dell'impiegata in parola alla procura della Repubblica, e con il di lei trasferimento all'ufficio postale di Legnago.

L'interessata proponeva ricorso avverso quest'ultimo provvedimento ma la competente commissione provinciale ULA di Verona, dopo accurato esame degli atti relativi, deliberava all'unanimità di confermare il provvedimento stesso, ritenendolo rispondente a giusti motivi di opportunità e, come chiarito alla ricorrente, non avente carattere punitivo.

Stando così le cose, la richiesta della Luccato, intesa ad ottenere l'intervento di un funzionario ispettivo ministeriale per una nuova

indagine circa i fatti dianzi citati, potrà essere presa in esame soltanto dopo che a carico della predetta sarà stato definito il procedimento penale, con sentenza passata in giudicato.

Il Ministro: TOGNI.

LIZZERO, MENICHINO E SKERK. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se siano informati in ordine alla tremenda e devastatrice sferzata di maltempo e di calamità che ha colpito il Friuli in questi giorni che ha avuto, per doloroso bilancio, tre vittime e danni all'agricoltura, alle case e industrie per molti miliardi di lire.

Gli interroganti fanno presente che le calamità si sono manifestate con:

una disastrosa tromba d'aria che ha devastato una zona dell'Udinese compresa la periferia della città di Udine, a Tomba, a Mereto, a Teletto, a Passons, a Bressa, a Flai-bano, nel comune di Tricesimo e altre località;

un nubifragio accompagnato da violentissime grandinate che ha investito come un disastroso temporale una vastissima fascia del Friuli e ha generato:

due vittime a Tesìs di Vivaro; il giovane Mario Fantinel di 25 anni e la sua futura suocera Teresa De Zorzi di anni 50, folgorati dal filo della corrente elettrica spezzato dal temporale e caduto;

una vittima sulla Pontebbana, all'altezza di Rivoli di Osoppo, dove Luigi Gubiani che transitava in motocicletta è stato gettato a terra da una fortissima raffica di vento ed ha riportato la frattura del cranio;

numerosi feriti e contusi in varie località;

danni gravissimi nel Pordenonese, specie nella zona di San Foca e Vivaro dove sono stati praticamente rasi al suolo vigneti, piantagioni di granoturco, frutteti, foraggi, ecc.; a Sacile, a Fontanafredda, a San Martino di Campagna, a Sedrano, a Rauscedo, a Spilimpergo, a Valvasone e in altri comuni dove tutto o quasi è stato distrutto; si parla di danni di molti miliardi;

danni ingentissimi nella zona cividalese e nelle valli del Natisone; sradicando piantagioni a Cividale, a Rualis, a Grimacco, a San Leonardo; sono stati scoperti capannoni, divelto tegole e interi tetti delle case; danni a Premariacco e Firmano;

danni molto gravi nella Bassa friulana all'agricoltura: tutto il raccolto di grano distrutto, specie a Carlino e nel palmarino;

gravi danni nel medio Friuli e particolarmente gravi nella zona di San Daniele del Friuli, specialmente all'agricoltura.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i ministri intendano adottare al fine di aiutare le popolazioni colpite e, in particolare, i coltivatori diretti, fittavoli e mezzadri, gli artigiani, i piccoli e medi operatori economici, gli inquilini delle case colpite a far fronte ai disastrosi effetti delle calamità e volti ad aiutare una regione già tante volte colpita a favorire la ripresa economica specie nel comparto dell'agricoltura. (4-06066)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza di questo Ministero, è noto che, con decreto del 5 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 ottobre 1973, n. 280, è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate che hanno interessato il territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia nei mesi di giugno e luglio 1973, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 23 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso provvedimento, sono state altresì delimitate le zone agrarie maggiormente colpite delle tre province, per la concessione delle agevolazioni contributive e contributivo-creditizie, di cui agli articoli 4 e 5 della legge medesima, rispettivamente, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte e per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle di quasi tutti i comuni indicati dagli interroganti, ad eccezione di alcuni, per i quali non si sono determinate le condizioni per far luogo a un provvedimento di delimitazione.

Tuttavia, anche gli agricoltori di questi ultimi comuni potranno godere, ove ne ricorrano le condizioni, dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione aziendale e per l'estinzione di eventuali passività nascenti da precedenti operazioni di credito agrario, di cui al citato articolo 7 della legge n. 364 del 1970.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato di aver prontamente assegnato alle prefetture di Udine e di Pordenone, ri-

spettivamente, le somme di lire 20 milioni e 10 milioni, per l'attuazione, tramite gli enti comunali di assistenza, di interventi assistenziali a carattere straordinario ed urgente nei confronti delle famiglie bisognose danneggiate dalle citate avversità atmosferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

LURASCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti e radicali egli intende adottare al fine di ovviare alla insostenibile situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia in provincia di Como — circoscrizioni dei tribunali di Como e di Lecco — a causa della grave carenza di personale di cancelleria ed ausiliario, la quale sempre più impedisce l'espletamento di servizi delicati e fondamentali e viene ulteriormente aggravata dall'esodo dei funzionari di grado più elevato, con particolare riguardo alla segreteria della procura della Repubblica.

L'interrogante si permette di sottolineare l'urgenza non tanto della risposta, quanto di un intervento concreto che valga almeno ad alleggerire la grave situazione che si è venuta a creare in questi ultimi tempi, della quale chiara conferma è l'ordine del giorno recentemente approvato all'unanimità dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Como e trasmesso *in primis* allo stesso ministro guardasigilli. (4-05776)

RISPOSTA. — Sulla situazione degli uffici giudiziari dei circondari di Como e di Lecco, per quanto riguarda il personale di cancelleria ed il personale ausiliario, cui la interrogazione si riferisce, si comunica quanto appreso.

Nel tribunale di Como la pianta organica del personale di cancelleria prevede un posto di dirigente e undici posti in sottordine. Allo stato risultano vacanti il posto di dirigente e sei posti in sottordine. Cinque vacanze su nove posti in organico si riscontrano invece nel personale di dattilografia.

Nella procura della Repubblica sono vacanti un posto di dirigente la segreteria ed uno dei quattro posti di segretario in sottordine previsti dalla pianta organica, mentre è vacante uno dei tre posti in pianta di coadiutore dattilografo.

Nella pretura di Como la pianta organica prevede un posto di dirigente la cancelleria ed otto posti in sottordine; sono vacanti il

posto di dirigente ed un posto in sottordine. Per quanto riguarda il personale di dattilografia, sono scoperti due dei cinque posti in organico.

Nella pretura di Erba l'organico è al completo ed in quella di Cantù sono vacanti il posto di cancelliere in sottordine ed uno dei due posti di dattilografo contemplati dalla pianta organica.

Quanto al circondario di Lecco, in quel tribunale sono vacanti il posto di dirigente la cancelleria su sei posti previsti dall'organico e sono altresì scoperti due dei quattro posti previsti in pianta del personale di dattilografia.

Nella procura della Repubblica le vacanze sono le seguenti: il posto di dirigente la segreteria sui tre posti in organico ed uno dei due posti di coadiutore dattilografo.

Infine, nelle preture di Lecco e di Bellano sono, rispettivamente, vacanti un posto di cancelliere su sei ed il posto di cancelliere; nessuna vacanza riguardo al personale di dattilografia.

Ciò premesso si fa presente anzitutto che la situazione degli uffici giudiziari suindicati non risulta comparativamente peggiore rispetto a quella di altri analoghi del territorio nazionale.

Questo Ministero, in previsione della generale carenza del personale di cancelleria che si sarebbe verificata in quasi tutti gli uffici per effetto dell'esodo volontario previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, curò di interessare, sin dall'aprile 1973, i capi delle corti d'appello affinché, nell'ambito dei rispettivi distretti ed in relazione alle più gravi esigenze di servizio, disponessero applicazioni temporanee o proponessero i trasferimenti ritenuti necessari.

Inoltre, in attuazione del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 1973, n. 685, è stato predisposto un bando relativo a 23 concorsi — distinti per ciascuna corte d'appello — a complessivi 2.005 posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto. Il concorso verte sopra un semplice colloquio ed è prevista la nomina di sotto-commissioni in proporzione al numero prevedibilmente elevato dei candidati.

Circa i coadiutori dattilografi giudiziari sono in corso le destinazioni — nei soli distretti del nord Italia — dei 346 candidati nel concorso indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972. Sono poi in via di espletamento le prove pratiche del concorso a 433 posti di

coadiutore dattilografo giudiziario e di recente sono stati banditi altri due concorsi per 446 e 250 posti.

Si aggiunge ancora che per effetto del menzionato decreto legge n. 566 (articolo 3) i Capi degli uffici giudiziari sono facoltati ad assumere temporaneamente personale per l'esecuzione di mansioni di dattilografia.

In sede di destinazione degli impiegati nuovi assunti, si cercherà di coprire sollecitamente le vacanze di cancelliere e segretario in sottordine e di dattilografo segnalate nella interrogazione.

Per la copertura dei posti di dirigente le cancellerie e le segreterie che risultano pure vacanti negli uffici sopra indicati si conta di provvedere a seguito dell'espletamento del concorso per esami di promozione alle corrispondenti funzioni (ex grado 6°) e dei successivi scrutini per merito comparativo.

Il Ministro: ZAGARI.

MAGGIONI. — *Al Ministro della sanità.*

— Per sapere — premesso che:

con suo provvedimento, nel luglio 1972 il ministro ha concesso agli iscritti all'ordine professionale dei biologi, l'autorizzazione a dirigere laboratori d'analisi;

tra i biologi iscritti all'albo entro il 30 giugno 1971 sono compresi laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, agraria, medicina veterinaria;

che i patologi chimici, i quali fino ad oggi erano i soli chiamati a tale compito, sostengono che chimici e biologi, nell'ordinamento ospedaliero, possono svolgere esclusivamente « compiti ausiliari »; mentre poi agli stessi viene data facoltà di dirigere laboratori di analisi — quali iniziative si intendano attuare per risolvere il delicato problema, evitando che si perpetui il fenomeno per cui laureati in discipline diverse siano autorizzati a compiere lo stesso tipo di attività. (4-03865)

RISPOSTA. — La segnalata questione di esaminare comparativamente l'autorizzazione a dirigere gabinetti di analisi per il pubblico, che può essere concessa anche agli iscritti all'albo professionale dei biologi, con quella concernente la direzione dei laboratori di analisi degli ospedali riservata agli iscritti all'albo dei medici-chirurghi, comporta un particolare problema che, se in linea di fatto presenta aspetti controversi, non sembra opinabile in linea di vigenti disposizioni (artico-

lo 193 del testo unico delle leggi sanitarie 27 giugno 1934, n. 1265, articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sull'ordinamento della professione di biologo), la cui applicazione avviene nell'osservanza della decisione 7 aprile 1972, n. 361, della IV sezione del Consiglio di Stato.

Al riguardo sarebbe, semmai, da esaminare, per aderire a quanto segnalato dall'interrogante, l'opportunità di addivenire ad una modifica del citato articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie, la cui formulazione risale ad epoca nella quale la direzione dei gabinetti di analisi per il pubblico poteva di fatto essere attribuita esclusivamente ad esercenti la professione di medico chirurgo, non esistendo disposizione di legge per autorizzare gli iscritti in altri albi professionali ad effettuare analisi chimico-cliniche e biologiche.

Comunque, a parte l'eventuale modifica legislativa, il problema prospettato, che presenta aspetti complessi e non facilmente risolvibili con provvedimenti settoriali che non tengano conto del quadro generale, può essere impostato e risolto più opportunamente in sede di riforma sanitaria mediante gli opportuni raccordi e la necessaria armonizzazione con la legge di riforma dell'ordinamento universitario.

Il Ministro: GUI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che da quando è invalso l'uso delle cinture di sicurezza, ma più ancora, e particolarmente, dei cosiddetti « appoggiatesta anatomici » sulle automobili, i reparti di traumatologia degli ospedali vedono in costante aumento il numero degli automobilisti e dei trasportati sul sedile anteriore della macchina, ricoverati con lesioni anche gravi alle vertebre cervicali — quale provvedimento urgente si intende adottare perché tali « accorgimenti tecnici » creati per dare sollievo a chi si serve dell'automobile, — e per il tipo inadatto e per il modo col quale vengono applicati —, non abbiano ad essere (come lo sono) motivo del cosiddetto « colpo di frusta » in caso di tamponamento. (4-07372)

RISPOSTA. — L'aumento degli automobilisti ricoverati nei reparti di traumatologia con lesioni alla colonna cervicale non può essere messo in correlazione con l'adozione delle cinture di sicurezza e dei poggia-testa,

ma è da considerarsi piuttosto come una conseguenza dell'aumentato numero degli incidenti da tamponamento.

L'uso di poggia-testa, che non hanno le caratteristiche necessarie ad evitare il fenomeno del « colpo di frusta », può avere determinato una mancata riduzione del numero delle lesioni, ma non sembra possa avere aumentato il numero dei lesionati a seguito di tamponamenti.

Tuttavia, al fine di evitare che in futuro vengano immessi in commercio dispositivi di sicurezza non adatti allo scopo, il Ministero dei trasporti ha predisposto un disegno di legge avente per oggetto: « Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza degli autoveicoli ». In esso è prevista, per tutte le categorie di autoveicoli, la presenza di sedili di sufficiente robustezza e di adeguato appoggio, solidamente ancorati al veicolo, nonché, per determinate categorie di veicoli, la presenza di cinture di sicurezza.

Le norme costruttive dettagliate relative sia alle cinture di sicurezza, sia ai predetti sedili, muniti di poggiatesta, sono contenute in appositi regolamenti tecnici internazionali, definiti presso l'ufficio europeo delle Nazioni Unite di Ginevra, che potranno essere recepiti nella legislazione italiana non appena il disegno di legge avrà compiuto il suo iter parlamentare.

Il Ministro: PRETI.

MALAGODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) le informazioni dettagliate in suo possesso sull'incendio della sede del PCI di Messina;

2) i motivi per i quali il Governo, nonostante le sollecitazioni formulate anche in Parlamento, tardi a provvedere, in base alle leggi vigenti, al disarmo e scioglimento di tutte le formazioni estremistiche e a fondo paramilitare, a qualunque ideologia, di sinistra o di destra, esse si richiamino. (4-07157)

RISPOSTA. — Sul primo punto, concernente un recente attentato alla sede della federazione comunista di Messina, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo all'Assemblea del Senato della Repubblica il 23 ottobre 1973 in sede di risposta all'interrogazione presentata in proposito dai senatori Piscitello, Marotta ed altri.

Il secondo punto dell'interrogazione investe il problema dello scioglimento di associazioni

estremistiche a carattere paramilitare e della repressione di forme collettive ed organizzate di violenza e sedizione eversiva.

Al riguardo, com'è noto, la nostra Costituzione, nel riconoscere il diritto dei cittadini di associarsi liberamente per fini non vietati dalla legge penale, ha contestualmente posto la chiara proibizione delle associazioni segrete e di quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Il divieto posto dalla Costituzione ha trovato specificazione e sviluppo, col corredo di sanzioni penali, nel decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43.

Nello stesso quadro si collocano le disposizioni della legge 20 giugno 1952, n. 645, con la quale, in attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è stato previsto lo scioglimento di associazioni o movimenti che perseguano le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista con l'uso della minaccia e della violenza.

Gli organi di polizia, nell'adempimento dei loro compiti, hanno sempre proceduto, con rigore e tempestività, a denunciare all'autorità giudiziaria tutti i fatti criminosi connessi allo svolgimento di attività politiche.

L'accertamento dell'esistenza delle situazioni penalmente illecite previste dalle leggi citate spetta alla magistratura, cui compete stabilire la caratterizzazione del reato e perseguirlo secondo la legge stessa.

Di recente, in seguito a denuncia presentata dalla questura di Roma — la quale aveva inviato alla procura della Repubblica un circostanziato rapporto — il tribunale di Roma, con sentenza del 21 novembre 1973, ha accertato che con il movimento politico « Ordine Nuovo » era stata posta in essere una forma riorganizzativa del partito fascista ed ha conseguentemente condannato un gruppo di imputati quali promotori, organizzatori, dirigenti o partecipanti del predetto movimento. Lo stesso tribunale ha ordinato la trasmissione del dispositivo della sentenza medesima al ministro dell'interno per quanto di sua competenza.

Appena venuto in possesso di tale sentenza, il ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio dei ministri, ha disposto, con decreto del 23 novembre 1973 in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 645 del 1952, lo scioglimento del movimento politico « Ordine Nuovo » e la confisca dei suoi beni.

Il Ministro: TAVIANI.

MASCIADRI. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.*

— Per chiedere se nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione non si ravvisi l'opportunità che la direzione generale dei servizi veterinari che attualmente fa parte del Ministero della sanità venga trasferita invece alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si fa presente che la suddetta direzione generale nei paesi del Mercato comune fa parte integrante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (4-05748)

RISPOSTA. — Sulla proposta formulata, le amministrazioni interessate hanno espresso il loro punto di vista nel modo seguente:

Il Ministero della sanità a sostegno della sua tesi fa rilevare « che in tema di servizio veterinario debba innanzi tutto rilevarsi che l'azione specifica del settore debba essere incanalata in modo unitario, mantenendo, cioè, i vari servizi ad essa attinenti, uniti in un unico ministero. Tale impostazione è il presupposto indispensabile per rendere la funzione delle attività veterinarie quantitativamente e qualitativamente adeguate alle esigenze di una società che richiede una sempre più moderna ed efficiente tutela della salute pubblica ed una produzione zootecnica sempre più razionale.

Per altro, si deve precisare, sotto il profilo storico, che i servizi veterinari del nostro paese nel presente hanno trovato sempre la loro idonea collocazione presso l'amministrazione sanitaria e che la loro funzione si è tradizionalmente indirizzata, sia attraverso la tutela igienica e sanitaria degli allevamenti, sia attraverso la vigilanza sugli alimenti di origine animale, alla difesa della salute dell'uomo.

Per quanto poi si riferisce alla collocazione dei servizi di sanità pubblica veterinaria negli altri paesi, europei e non, è noto che recentemente, in alcuni casi, il servizio veterinario è stato sdoppiato in due settori, dei quali l'uno per la profilassi del bestiame è rimasto al ministero dell'agricoltura e l'altro per la produzione igienica degli alimenti di origine animale è stato trasferito al ministero della sanità; tuttavia, in altri casi, come per l'Austria, risulta che l'intero servizio veterinario è passato dal dicastero dell'agricoltura all'amministrazione sanitaria.

Per quanto sopra si ritiene di esprimere, comunque, il contrario avviso di questo Ministero, circa il trasferimento del servizio ».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a sostegno della tesi opposta dichiara: « Si conviene pienamente sulla opportunità, prospettata dall'interrogante, che, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, la direzione generale dei servizi veterinari venga trasferita dal Ministero della sanità alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e ciò in considerazione:

della stretta connessione tra le competenze della direzione generale dei servizi veterinari e quelle di questo Ministero. Infatti, come rilevato dall'interrogante, a motivo di tale connessione, nei paesi del Mercato comune i servizi veterinari fanno parte del Ministero dell'agricoltura;

della necessità che venga maggiormente assicurata l'unità di indirizzo nello svolgimento di tali competenze;

della evidente esigenza che i programmi di miglioramento del bestiame siano strettamente collegati con quelli di bonifica sanitaria.

È importante rilevare che l'opportunità di concentrare interamente nell'ambito di questo Ministero le competenze a livello nazionale delle materie zootecniche è stata recentemente ribadita dalla conferenza nazionale della zootecnia.

Da quanto su riferito appare evidente il pieno disaccordo fra le tesi dei due dicasteri, ciascuno dei quali difende la propria impostazione.

Ciò premesso, si ritiene che la questione possa essere opportunamente esaminata, approfondita e risolta, in sede di ristrutturazione dei vari ministeri, in attuazione della delega legislativa al Governo, il cui rinnovo è stato già richiesto al Parlamento fin dal luglio 1972 (Atto Senato n. 114).

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GAVA.

MASULLO E JACAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere a quali criteri o disfunzioni sia da attribuire il fatto che l'ordinanza del Ministero della sanità in data 2 agosto 1973, nella quale si mettevano in allarme gli uffici competenti per la minaccia di contagio colerico rappresentata dalle provenienze dalla Tunisia e che tempestivamente pubblicizzata avrebbe potuto suscitare in enti, amministrazioni e privati una larga mobilitazione organizzativa di misura di prevenzione, sia apparsa sulla *Gazzetta ufficiale* soltanto in data 24 settembre 1973, quando la

drammatica esplosione della epidemia colerica in Campania era già venuta da circa un mese provocando i ben noti gravissimi danni.

(4-07003)

RISPOSTA. — La pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1973, concernente misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Tunisia, è stata richiesta all'ufficio pubblicazione leggi e decreti di questo Ministero dal dicastero della sanità — direzione generale per i servizi di igiene pubblica — con nota 400.2, in data 7 settembre 1973, pervenuta il 20 stesso mese.

L'ordinanza predetta è stata pubblicata, dopo appena quattro giorni, sulla *Gazzetta ufficiale* 24 settembre 1973.

Il Ministro: ZAGARI.

MENICACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali sono state le ragioni discrezionali che hanno indotto il Ministero, alla immediata vigilia della costituzione del nuovo Governo, a concedere la libertà condizionale a tre noti mafiosi detenuti presso il carcere giudiziario di Perugia ove stavano spiando per delitti vari commessi dagli stessi la dura pena di 20 anni di reclusione;

e per sapere se i predetti hanno adempiuto le obbligazioni civili derivanti dalle condanne a suo tempo irrogate. (4-06041)

RISPOSTA. — Non si è in grado di fornire risposta alla richiesta di notizie formulata nella interrogazione, essendo necessario conoscere le generalità delle tre persone qualificate nella interrogazione medesima « noti mafiosi » cui sarebbe stato concesso il beneficio della liberazione condizionale.

Il Ministro: ZAGARI.

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che a tutt'oggi si oppongono a che sia definita la pratica relativa al ricorso per pensione di guerra nell'interesse di Raspati Franco, classe 1914, residente in via Feliciano di Magione (Perugia) di cui alla sentenza di accoglimento della Corte dei conti in sede giurisdizionale in data 17 maggio 1973 trasmessa al Ministero del tesoro il 6 luglio 1973 e tuttora in attesa di firma, a quanto pare particolarmente laboriosa.

(4-07278)

RISPOSTA. — Nei riguardi di Raspati Franco è stata emessa determinazione concessiva di pensione di 8^a categoria a decorrere dal 1° febbraio 1960, a vita. Il provvedimento di cui sopra — adottato in esecuzione della decisione della Corte dei conti n. 37515, trasmessa a questo Ministero il 19 novembre 1973, e non il 6 luglio 1973, con elenco n. 4628 — è stato inviato al comitato di liquidazione per la prescritta approvazione.

Il relativo ruolo di pagamento verrà quanto prima trasmesso alla competente direzione provinciale del tesoro per la corresponsione degli assegni spettanti all'interessato.

Il signor Raspati, comunque, verrà informato da parte di questa amministrazione sull'ulteriore seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

MENICACCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le intenzioni del Ministero dei trasporti in ordine alla ventilata necessità di creare un nuovo scalo-bestiamie spostando l'attuale rampa della stazione ferroviaria di Fortezza (Bolzano) lungo la linea Brennero-Bolzano verso la località Campo di Trens, a circa 13 chilometri a monte dell'attuale rampa, in modo da renderla adeguata alle esigenze del traffico, atteso che le infrastrutture esistenti, che risalgono a vari decenni or sono (gli ultimi lavori eseguiti — costruzione della tettoia — risalgono al 1951) consentono solo lo scarico del bestiame da 8 vagoni per volta, quando per lo più i treni-bestiamie sono composti da almeno 40 vagoni, così da comportare un notevole dispendio di energie e un aggravio dei tempi e dei costi, anche perché per la disponibilità dello spazio, attualmente si è costretti a trasferire vagoni alla stazione di Trento se non addirittura a Roma a Mantova a Castelfranco Veneto, per le operazioni di disinfezione dei vagoni utilizzati.

Per sapere in ogni caso se esiste un progetto in merito, se esso risulti finanziato, come più volte assicurato nell'ambito del compartimento ferroviario di Verona e quali sono gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un'opera ritenuta improcrastinabile e dagli operatori economici e dal personale addetto e dagli esportatori, tutti interessati allo snellimento delle operazioni di scarico e delle formalità di sdoganamento sanitario.

(4-07572)

RISPOSTA. — L'Azienda ferroviaria, dopo l'esame di diverse proposte tendenti a trasfe-

rire lo scalo bestiame dalla stazione di Fortezza, ha concentrato l'attenzione sulla soluzione di Campo di Trens che, propugnata dalle autorità locali (regione, provincia, commissariato di Governo, comitato promotore per i traffici del Brennero, Comunità della valle d'Isarco), è quella preferita dal Ministero della sanità e dal veterinario di confine.

Il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nella riunione n. 13 del 3 aprile 1973 ha approvato la somma di lire 896 milioni per la costruzione degli impianti bestiame a Campo di Trens, che prevedono l'utilizzazione di un piano caricatore militare lungo 400 metri e da tempo disattivato, ottenendo così un impianto di accosto contemporaneo di 40 carri aumentabile in futuro del cento per cento mediante la costruzione di un secondo binario di accosto.

Nel progetto è prevista anche la costruzione di una nuova platea di lavaggio carri adeguata alla potenzialità dello scalo evitando così il trasferimento dei carri sporchi verso altri impianti.

Tale soluzione, anche nell'ipotesi della futura costruzione di una nuova grande stazione doganale di confine nella Piana di Vipiteno-Campo di Trens (in sostituzione di quella di Fortezza), non risulterà d'intralcio a tale installazione e non potrà quindi costituire una falsa spesa.

Premesso che è attualmente in corso la procedura necessaria per gli espropri, si conta di dare inizio ai lavori non appena saranno state perfezionate le procedure per l'appalto dei lavori medesimi.

Il Ministro: PRETI.

MICELI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la pretura di Mazara del Vallo (Trapani), a causa della vacanza dei posti di cancelliere previsti in pianta organica, con notevole disservizio della giustizia, impedendo la celebrazione dei processi sia civili sia penali, con evidente danno per i cittadini.

Per conoscere se intenda provvedere:

1) alla immediata copertura dei due posti di cancelliere dell'attuale organico;

2) al potenziamento dell'ufficio pretoriale con un altro pretore e due nuovi cancellieri in modo da poter far fronte agli affari civili e penali pendenti e di cui alle statistiche presso codesto Ministero.

(4-05471)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 15 maggio 1973 è stato provveduto alla eliminazione di una delle due vacanze esistenti nell'organico dei funzionari di cancelleria della pretura di Mazara del Vallo, destinando al detto ufficio il cancelliere Tindaro Salmeri.

La critica situazione dell'organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non consente, allo stato, di provvedere alla copertura del secondo posto di cancelliere previsto dalla pianta.

Sono state tuttavia impartite opportune disposizioni ai capi di corte affinché gli stessi, nell'ambito di ciascun distretto, adottino le iniziative dirette ad assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi mediante applicazione di funzionari agli uffici maggiormente carenti di personale.

Circa il richiesto aumento della pianta organica della pretura di cui trattasi, sia per quanto riguarda i magistrati che i cancellieri, si fa presente che dai dati in possesso di questo Ministero risulta che la situazione di detto ufficio appare più favorevole rispetto a quella di altre preture (quali ad esempio Pieve di Sacco, Montebelluna, Fano, Cecina, Galatina) che, con pari organico, debbono sopportare un maggior carico di lavoro.

Non sarebbe comunque opportuno intraprendere iniziative per modifiche parziali degli organici in considerazione della critica situazione attuale per effetto della quale provvedimenti del genere importerebbero, corrispondentemente, la eliminazione di posti di altri uffici ugualmente o maggiormente oberati.

Il Ministro: ZAGARI.

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti d'emergenza hanno o intendano assumere in favore delle zone della provincia di Padova, colpite dal tremendo fortunale che si è abbattuto in questi giorni flagellando con particolare violenza i comuni di Legnaro, di Saonara con le frazioni di Villatora e Tombelle di Sasalserugo, di Albignasego e frazioni Sant'Angelo di Piove, Ponte San Nicolò, Casale Scodosia; la violenza della grandine ha purtroppo gravemente compromesso i raccolti dell'uva e del granoturco e distrutto frutteti, nella misura del 45 per cento, mentre le forti raffiche del vento hanno abbattuto decine d'alberi d'alto fusto, scoperchiato abitazioni e capannoni, danneggiato impianti industriali. (4-06075)

RISPOSTA. — Come è noto, con decreto del 24 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 226 del 1° settembre 1973, è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della provincia di Padova nei mesi di marzo, giugno e luglio 1973, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della provincia stessa, per l'attuazione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie di cui agli articoli 4 e 5 della legge, per il ripristino delle strutture fondiari e delle scorte e per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle di tutti i comuni segnalati dall'interrogante.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha comunicato che, in occasione del violento temporale del 14 luglio, al quale sembra che l'interrogante intenda in particolare riferirsi, ha assegnato alla prefettura di Padova la somma di lire 10 milioni, per l'attuazione, tramite gli ECA, di interventi assistenziali a carattere straordinario ed urgente a favore delle famiglie bisognose danneggiate dalla citata avversità atmosferica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

MONTI RENATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata data completa esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972 riguardante l'attribuzione, al consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio, delle funzioni di tutti i consorzi idraulici e di scolo ricadenti nel perimetro del predetto consorzio e se non ritenga dover provvedere con la massima urgenza al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi nel comprensorio e per evitare, nello stesso tempo, che i coltivatori diretti residenti nelle giurisdizioni del consorzio idraulico, che illegittimamente non ha voluto uniformarsi alle norme del citato decreto, debbono essere costretti a pagare un doppio contributo rispettivamente al consorzio idraulico ed al consorzio di bonifica del Padule. (4-05707)

RISPOSTA. — Come è noto, con il decreto presidenziale del 28 marzo 1972, il comprensorio del consorzio di bonifica di Fucecchio è stato ampliato con l'aggregazione di ettari 1.040 di terreno e sono state attribuite allo stesso consorzio le funzioni dei consorzi idraulici ricadenti nel perimetro consorziale.

Senonché, il consorzio idraulico « Fiume Pescia di Pescia », che aveva già fatto opposizione all'ampliamento predetto, ha presentato, in data 28 novembre 1972, ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del citato decreto.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 30 gennaio 1973, ha respinto la domanda di sospensione.

Ciò premesso, si rammenta che, a norma del decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, la competenza per quanto attiene all'esecuzione del provvedimento di ampliamento del comprensorio consortile è affidata alla regione Toscana.

Pertanto, questo Ministero, in relazione anche alle preoccupazioni di cui si è fatto interprete l'interrogante in data 25 giugno 1973, ha comunicato alla regione Toscana che — tenuto conto che il provvedimento impugnato aveva acquisito i pareri degli organi tecnici locali e dei Consigli superiori dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici — non appare sussistere dubbio circa la validità delle ragioni che ne hanno motivato l'adozione, in quanto l'organizzazione dei consorzi idraulici interessati esistenti nel perimetro del Padule di Fucecchio era tale da non consentire agli stessi lo svolgimento delle funzioni istitutive.

Inoltre, l'affidamento delle funzioni idrauliche al consorzio di bonifica è risultata la soluzione ottimale per assicurare officiosità alla complessa rete di scolo del Padule; officiosità compromessa dalla mancanza di coordinamento, fra i consorzi idraulici e di scolo ed il consorzio di bonifica, nella realizzazione delle opere idrauliche.

A giudizio di questo Ministero, infatti, le stesse ragioni esistono ora che sia data piena efficacia ed esecuzione al decreto presidenziale del 28 marzo 1972, e ciò a prescindere dall'esito del procedimento in corso presso il Consiglio di Stato.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se consideri ingiustificato che la domanda di assegno di benemerenzia previsto dalla legge 24 aprile 1967, n. 261, a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, inoltrata nel 1968 da Scardigli Orfeo residente a Empoli distinta col numero 1777840 di posizione, sia bloccata presso la Commissione competente di codesto Ministero per mancanza di documentazione richiesta ormai da oltre due anni alla procura generale militare;

se ritenga, di fronte a così eccessivo ritardo, dovere disporre che siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla normale definizione della succitata pratica di pensione.
(4-07387)

RISPOSTA. — Per poter definire l'istanza di assegno vitalizio di benemerenzia presentata dal signor Orfeo Scardigli, la commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, con lettera del 3 novembre 1973, n. 1777840/P.P., ha nuovamente interessato la procura generale militare affinché sciogla la riserva formulata con propria nota del 3 luglio 1971, n. 4/881.

Tale riserva concerne la comunicazione degli estremi della sentenza con la quale la Corte Suprema di cassazione, udita d'ufficio, dovrà annullare ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la sentenza emessa in data 12 marzo 1929 dal tribunale speciale per la difesa dello Stato nei confronti del suddetto signor Scardigli.

Il Ministro: RUFFINI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della difesa.* — Per conoscere se sia esatto che il sottosegretario Giglia, in una riunione tenuta in Livorno il 22 marzo 1973, presenti gli ex dipendenti della base NATO di Campo Darby (Pisa) ora in servizio presso le ferrovie dello Stato, ha affermato che i capi operai saranno tutti trasferiti alle dipendenze del Ministero della difesa;

per conoscere, in caso positivo, se detti capi operai, dato il loro numero limitato, saranno sistemati presso settori militari siti in Pisa.
(4-04761)

RISPOSTA. — In applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98, numerosi ex dipendenti

dal SETAF, e fra questi alcuni della base NATO di Campo Darby (Pisa), sono stati assunti presso le ferrovie dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge, gli interessati debbono considerarsi assunti in qualità di personale non di ruolo da inquadrarsi successivamente, anche in soprannumero, nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'azienda ferroviaria.

Poiché negli organici dell'azienda non sussiste la qualifica di capo operaio, è stato a suo tempo interpellato il competente Ministero del tesoro per conoscere, oltre al trattamento economico-giuridico da corrispondere a tutto il personale interessato, se, in particolare, i capi operai potessero essere o meno assimilati agli operai specializzati, qualifica nella quale avrebbero potuto confluire all'atto di inquadramento a ruolo.

Tale dicastero nel fornire al riguardo il proprio parere, ha posto in rilievo la circostanza che il riferimento esplicito fatto dall'articolo 1 della legge 98 del 1971 alla legge 5 marzo 1961, n. 90, che, come è noto, disciplina il personale operaio dello Stato, esclude ogni possibilità di sistemazione del cointeso personale nell'ambito dell'Azienda ferroviaria.

Tenuto conto delle impossibilità da parte delle direzioni generali della motorizzazione e dell'aviazione civile di accogliere altro personale per la saturazione degli organici, si è quindi convenuto nel corso di una riunione tenutasi tra funzionari di questo dicastero e del Ministero del tesoro unitamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che l'unica soluzione possibile fosse quella di restituire alla Presidenza del Consiglio tutti gli ex dipendenti SETAF che ne avessero fatta esplicita richiesta, ai fini di una loro successiva assegnazione presso altre amministrazioni, dove avrebbero potuto trovare utilizzazione, ai sensi della legge del 1971, n. 98.

In conformità a tale decisione, questa azienda ha quindi provveduto ad interpellare per iscritto ciascuno degli interessati, al fine di conoscere se fossero o meno disposti a trasferirsi alle dipendenze di altro dicastero, garantendo comunque il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le ferrovie dello Stato.

Da tale indagine è risultato tra l'altro che non tutti i capi operai di cui trattasi hanno richiesto il predetto trasferimento.

Comunque, per coloro i quali si sono dichiarati disposti ad essere assegnati ad altra amministrazione dello Stato, si sta provvedendo a restituire le relative posizioni per-

sonali alla Presidenza del Consiglio dei ministri, perché faccia luogo, nella propria competenza, al trasferimento stesso, che dovrà avvenire senza soluzione di continuità e con l'intesa che gli interessati saranno sistemati in posti di lavoro situati nelle stesse località di attuale residenza o quanto meno a queste viciniori.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: PRETI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia esatto quanto pubblicano i giornali, per cui l'anarchico Gianfranco Bertoli divisava di compiere l'attentato a Pisa, anziché a Milano, in occasione della manifestazione indetta il 5 maggio dagli extraparlamentari di sinistra in collaborazione con il sindaco e la giunta comunale, per l'anniversario della morte dell'anarchico Serrantini.

Per sapere come Gianfranco Bertoli poteva avere appreso, nel *Kibbutz* israeliano, della manifestazione « pisana », quando né la radio né la stampa italiana, che arriva in Israele, avevano mai fatto cenno di tale manifestazione. (4-05589)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Milano, effettivamente Gianfranco Bertoli, in un interrogatorio reso ai magistrati inquirenti, ha fatto presente di aver, in un primo momento, pensato di compiere un attentato a Pisa il 5 maggio 1973, nella supposizione che vi sarebbe stata in quella città qualche manifestazione commemorativa nell'anniversario della morte di Franco Serrantini.

Non risulta, pertanto, che il Bertoli fosse a conoscenza della manifestazione effettivamente organizzata per quel giorno dagli extraparlamentari di sinistra.

Il Ministro di grazia e giustizia: ZAGARI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere a quale punto sia l'istruttoria che lo stesso Ministero confermava essere in corso, in risposta alla interrogazione n. 4-0221 (allegato al resoconto della seduta del 4 dicembre 1972); istruttoria riguardante, fra l'altro, il sindaco di Milano Aniasi che, in via Quadronno 24, con finanziamenti riservati alle cooperative e su

area assegnata compiacentemente dal comune di Milano, in uno stabile di 8 piani, ha costruito un appartamento di lusso. (4-05797)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla competente autorità giudiziaria di Milano, risulta che in data 14 giugno 1973 l'ufficio del pubblico ministero ha chiesto al giudice istruttore di quel tribunale l'emissione del decreto di impromovibilità della azione penale, a norma dell'articolo 74 del codice di procedura penale, in ordine ai fatti cui si riferisce la interrogazione. In data 20 successivo il giudice istruttore ha provveduto in conformità.

In proposito la procura generale presso la corte d'appello di Milano ha chiarito che l'indagine sui fatti di cui trattasi aveva preso l'avvio dalla trasmissione alla procura stessa di un estratto verbale di una riunione del consiglio comunale di quella città nel quale venivano, tra l'altro, mossi addebiti all'amministrazione comunale a causa del finanziamento di cooperative per la costruzione di abitazioni aventi caratteristiche diverse da quelle delle abitazioni economiche. L'autorità giudiziaria ha però ritenuto che, nella specie, potesse essere, semmai, applicabile soltanto la sanzione pecuniaria contemplata dalle norme del regolamento comunale che prevede esplicitamente la strasgressione dei criteri cui la costituzione delle cooperative è legata.

Il Ministro: ZAGARI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il direttore del settimanale *L'Espresso* ha goduto di provvedimenti di grazia; in caso affermativo conoscere il numero. (4-05924)

RISPOSTA. — Dall'esame dei registri dei competenti uffici di questo Ministero, effettuato a partire dal 1966 in poi, non risulta che siano stati emessi provvedimenti di grazia né a favore del signor Livio Zanetti, direttore responsabile del periodico *L'Espresso*, né a favore del signor Gianni Corbi, direttore dei servizi editoriali dello stesso settimanale

Il Ministro: ZAGARI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a cono-

scenza che la Confesercenti ha creato una serie di gruppi di acquisto tra dettaglianti alimentari, oggi riuniti in un supergruppo denominato CONAD;

se sia esatto che questo supergruppo opera e effettua acquisti con le ditte convenzionate a condizioni di favore, e ciò è pacifico;

se sia esatto che la CONAD, a diversità di quanto accade per altri gruppi associati in Italia e in Europa, non ristorna, a fine d'anno, agli esercenti associati alcun utile;

se sia esatto che la CONAD storna i propri utili nelle casse del partito comunista italiano e se è altresì esatto che l'ignaro esercente — considerando che un modesto negozio compie acquisti annui per non meno di 25 milioni — versa al partito comunista italiano non meno di 250-300 mila lire l'anno;

se sia esatto che nel 1972 sono andati, in tale maniera, al partito comunista italiano non meno di 500 milioni di lire;

cosa intendano fare per « illuminare » gli esercenti, aderenti alla CONAD, sulle « finalità » di questo fasullo associazionismo. (4-06414)

RISPOSTA. — La costituzione di gruppi di acquisto fra dettaglianti risponde alle finalità di un migliore funzionamento e di un ammodernamento delle strutture distributive.

Quanto ai rapporti fra i singoli associati e l'organismo che viene costituito per effettuare gli acquisti « di gruppo », si fa presente che la loro regolamentazione non attiene alla sfera di competenza di questo Ministero.

Qualora comunque nel loro concreto svolgersi si verificano violazioni di norme di diritto privato o di altro genere, è ovvio che esse vanno fatte valere davanti agli organi competenti.

Il ministro di grazia e giustizia, interpellato al riguardo, ha fatto presente che non risulta pendente nessun procedimento penale presso la procura della Repubblica di Roma in ordine ai fatti esposti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali, davanti alla inqualificabile « aggressione » morale e fisica sofferta dal corpo dei paracadutisti in Pisa, da parte di elementi della sinistra po-

litica, non vi sia stato, da parte del Ministero della difesa, nemmeno il più incolore dei comunicati con il quale, perlomeno, spiegare la dinamica dei fatti e non costringere, coloro che volevano essere informati obiettivamente, ad ascoltare, sull'accaduto, un'unica campana (e che campana!): quella di *Lotta continua*.

Per conoscere i motivi per i quali il Ministero della difesa (tutti in vacanza?) ha lasciato che la vicenda, ad incidenti scoppiati venisse pilotata dal Ministero dell'interno, come se quanto accadeva non lo interessasse minimamente, o piuttosto gli sarebbe servito per prendere poi quei provvedimenti di smantellamento del Corpo, soprattutto sul piano morale, che, da tempo, seguendo quasi un piano preordinato caro alla sinistra italiana, sono in cantiere.

Per sapere, in ordine al ristabilimento della verità per quanto è accaduto, se sono a conoscenza che da tempo, nella zona, le autorità preposte all'ordine pubblico erano state messe in allarme, non solo da episodi di violenza isolati (paracadutisti insultati e aggrediti), ma perché a diretta conoscenza che da parte dei teppisti di *Lotta continua*, spalleggiati nella zona dal partito socialista italiano, che, insieme con *Lotta continua*, è arrivato a firmare manifesti e volantini, si era alla disperata ricerca dell'incidente grave contro il Corpo dei parà.

Per sapere se siano a conoscenza del fatto, al fine di ristabilire la verità dei fatti, che nella notte fra il lunedì 27 e martedì 28 agosto 1973, cioè alla vigilia dello scontro di piazza Garibaldi, la ronda dei paracadutisti, che portava in caserma militari isolati che erano stati aggrediti da gente armata di bastoni chiodati e bottiglie rotte, si è salvata solo per il pronto intervento di una « Giulia » dei carabinieri che, per liberare dall'aggressione fisica i soldati, ha dovuto spianare le armi.

Per conoscere i motivi per i quali le autorità preposte all'ordine pubblico in Pisa, a conoscenza di quanto era accaduto nella notte fra lunedì 27 e martedì 28 agosto e altrettanto al corrente di quanto stavano preparando i teppisti di *Lotta continua* all'uscita dei militari, hanno lasciato sguarnita la zona, privandola perfino della « Giulia » che, permanentemente vi staziona; di conoscere altresì i motivi per cui, decidendo di intervenire solo ad incidenti conclusi, abbiano reagito solo contro i militari, non fermando alcun teppista e dando dell'accaduto una versione completamente errata, in quanto, anche in questa occasione come la notte prima, sono stati i paracadutisti ad essere aggrediti con lancio di

sassi, bastoni chiodati, mazze di ferro, bottiglie rotte.

Per conoscere se tale comportamento delle autorità di pubblica sicurezza era preordinato, al fine di fare scontrare i teppisti con i paracadutisti, presagendo che, come in altre occasioni, il fare sfogare sui parà i teppisti di *Lotta continua*, gli animi si sarebbero placati, a tutto danno di chi porta una divisa e serve il paese: divisamento che è andato all'aria perché non sono stati i paracadutisti che, aggrediti, ne hanno prese, ma i teppisti che aggredendo, sia pure con metodo, ne hanno buscate.

Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, dopo gli incidenti, piazza Garibaldi, teatro di scontri e permanentemente ... donata con delibera dal sindaco della città ai teppisti di *Lotta continua*, è stata presidiata per due giorni da gente pervenuta da ogni dove e che ostentava, davanti a polizia e carabinieri, bastoni, bottiglie Molotov ed altre armi, il tutto da usare, qualora avessero transitato nei paraggi, contro i soldati.

Per sapere a chi si debba attribuire il vergognoso episodio che ha visto, mentre i teppisti erano padroni della città, mandare a casa in permesso per tre giorni (cosa che non era mai avvenuta in precedenza) l'intero Corpo dei parà, il tutto sotto scorta, caricati su camion, come se si trattasse di ergastolani; sancendo così il principio che il cittadino-soldato non ha il diritto, senza essere aggredito e insultato, di circolare liberamente nella città che lo ospita.

Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, grazie a questo comportamento delle autorità di pubblica sicurezza, la città di Pisa è stata consegnata da tempo alla violenza organizzata, tanto da raccogliere quattro morti, feriti, centinaia di aggressioni tutte impunte e, fatto unico nella vita di una città, il centro di Pisa consegnato ai teppisti che, via via, scelgono chi aggredire, tanto c'è sempre qualche giornalone della *miliardaria borghesia italiana* che renderà loro... lode e pubblicità.

Per conoscere, in particolare, come si debba interpretare la latitanza su un episodio così grave del Ministero della difesa, e la presenza invece dinamica di quello dell'interno che, a quanto scaturisce dai fatti, ha pilotato la vicenda con un unico fine: umiliare i paracadutisti della Folgore, dare soddisfazione ai teppisti di *Lotta continua* che, dopo avere aggredito e sputato sulla divisa dei soldati della Folgore, hanno scritto che « il loro comandante non è che un capo di

un'associazione a delinquere » (giornale *Lotta continua* del 30 agosto 1973).

Per sapere, infine, se le autorità di pubblica sicurezza sono in grado di esibire quanto è stato scritto di falso e di ignominioso sui tabelloni esposti in piazza Garibaldi e, in caso negativo, conoscere se è esatto che la forza pubblica non si attenta ad andare a fotografare i corpi di reato, per non turbare la suscettibilità di coloro che, per volontà del sindaco, succubi i tutori dell'ordine, la fanno da padroni nel centro della città di Pisa.

(4-06464)

RISPOSTA. — Gli incidenti cui si riferisce l'interrogante furono dovuti ad una preordinata opera di provocazione condotta da appartenenti a gruppuscoli extraparlamentari.

Da accurati accertamenti svolti, risultò, infatti, che fin dal 27 agosto 1973 era stata avviata una azione provocatoria nei confronti dei paracadutisti, azione che solo per l'alto senso di disciplina e responsabilità dei militari non sfociò in episodi di violenza.

Non risulta che gli scontri, purtroppo verificatisi il giorno successivo e determinati dalla proditoria aggressione a danno dei paracadutisti in libera uscita, siano stati favoriti dal comportamento di un ufficiale, anzi è da mettere in evidenza che, nella circolazione, tutti i quadri, prontamente intervenuti, collaborarono per il rapido stabilimento della normalità.

Nessuna responsabilità può, quindi, farsi risalire ai comandi che, invece, si prodigarono, anche attraverso contatti e con provvedimenti concordati con le autorità civili, per evitare altri deprecabili episodi di violenza e relative ripercussioni sulla vita cittadina.

Si è trattato di un fatto certamente deprecabile, ma che va ricondotto nei suoi esatti limiti di una bravata di giovinastri irresponsabili, che in nulla può avere intaccato il prestigio delle Forze armate. Ed è per questo che il Governo non ha ritenuto di dare alcun seguito allo sporadico episodio.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, da oltre cinque anni, non vengano indette le elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro.

(4-06624)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 — che ha modifi-

cato il corrispondente articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 — « i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

Pertanto, le elezioni per la nomina di che trattasi potranno essere indette solo dopo che sarà stato emanato tale regolamento, il cui testo, predisposto dall'ufficio per la riforma burocratica, è tuttora in corso di esame da parte del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: PICARDI.

NICCOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'ENEL, compartimento di Firenze, abbia di recente acquistato un nuovo immobile a Firenze, sito sul lungarno Colombo, con una spesa, pare, attorno ai cinque miliardi, per trasferirvi tutti i propri uffici;

per sapere, in particolare, quali siano stati i criteri di economicità e funzionalità che abbiano suggerito tale acquisto, dato che l'immobile già si dimostra inadeguato;

per sapere, inoltre, per quali ragioni il suddetto compartimento ENEL si appresterebbe a prendere in affitto, in città, anche un altro locale, nel mentre nella centralissima via Cerretani un immobile di proprietà dello stesso ENEL e con centinaia di vani viene tenuto totalmente a disposizione di non più di trenta dirigenti locali, per pura inspiegabile questione di prestigio;

per sapere, ancora, quale uso si intenda fare di un altro terzo immobile, sempre di proprietà ENEL, situato in via Valori, nel quale è stata per ora collocata una parte del SED-Compartimentale (servizio elaborazione dati);

per sapere, infine, se non sia giunto il momento di fare un punto sulla politica di investimenti immobiliari dell'ENEL, compartimento di Firenze, anche in relazione a varie possibilità di soluzione, tuttora aperta, su una base di seria economicità e funzionalità.

(4-07281)

RISPOSTA. — L'acquisto dell'immobile sito in Firenze, lungarno Colombo, cui l'interrogante fa riferimento, è stato definito dall'ENEL nel 1969 al fine di riunire gli uffici compartimentali e distrettuali che avevano

dislocazioni diverse e distanti in fabbricati di proprietà o di terzi.

Tale operazione è risultata opportuna sia in senso funzionale sia economico. La nuova sede dispone di circa 22 mila metri quadri lordi ed è quindi adeguata alle esigenze del compartimento di Firenze, per cui da parte dello stesso non vi è in atto alcuna ricerca per prendere in locazione altro locale da adibire ad uso uffici.

Nello stabile di via de' Cerretani sono ancora presenti alcune unità e servizi compartimentali per i quali è in corso il trasferimento della nuova sede, secondo il piano a suo tempo definito, allo scopo di rendere completamente libero l'immobile per alienarlo.

Per quanto riguarda il fabbricato di via Valori, di proprietà dell'ENEL, ove trovatisi il servizio elaborazione dati, l'ENEL prevede di mantenere l'utilizzazione attuale, in quanto ragioni tecniche ed organizzative non renderebbero conveniente il trasferimento altrove del servizio.

Il Ministro: DE MITA.

PALUMBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) se gli risulti che nell'assemblea svoltasi il 24 giugno 1973 del consorzio irriguo di miglioramento fondiario corrente in Vallo della Lucania (Salerno) — eretto in ente morale con decreto del Capo dello Stato in data 23 ottobre 1957 — figura nominato un consiglio di amministrazione mentre nessun nominativo fu posto ai voti, nessuna votazione fu fatta e tanto meno a scrutinio segreto, tant'è che non esiste una graduatoria dei candidati onde non potrà procedersi alle eventuali sostituzioni ai sensi dell'articolo 19 dello statuto del consorzio;

b) se gli risulti che è stato estromesso dal consiglio, dopo di essere stato convocato ed insediato, il rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori, che del consiglio fa parte di diritto ai sensi dell'articolo 16 dello statuto, dopo che il nominativo era stato richiesto all'Unione con lettera 10 luglio 1973 del presidente del consorzio e fornito dalla Unione con foglio 12 luglio 1973;

c) se gli risulti che nello statuto non è prevista l'elezione del presidente;

d) se ritenga che l'elezione dei soci alle diverse cariche sociali debba avvenire a scrutinio segreto;

e) quali provvedimenti intenda adottare per eliminare le violazioni sopra denunciate

ed in particolare se non intenda provvedere alla gestione straordinaria del consorzio anche per adeguare lo statuto alle norme generali di legge. (4-06370)

RISPOSTA. — La competenza in materia di vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario, a partire dal 1° aprile 1972, in base al disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11.

Pertanto, l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto vigente del consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Vallo della Lucania, nonché la vigilanza sul funzionamento dell'ente, comprendente, tra l'altro, il potere di nomina e sostituzione di commissari straordinari, rientrano nella competenza dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione Campania.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di cui alla lettera c) dell'interrogazione, si precisa che nessuna norma specifica dello statuto del consorzio prevede l'elezione del Presidente. Tuttavia, l'articolo 14 stabilisce — al punto a) — che spetta all'assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, procedere, tra l'altro, « alle elezioni delle cariche », per cui sembra che anche l'elezione del presidente dell'ente rientri nei poteri di detto organo.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia informato che il capo dell'ufficio comando dell'aeroporto di Decimomannu (Cagliari) è un ufficiale di commissariato ruolo amministrazione di complemento trattenuto (al quale compete di dirigere l'ufficio bilancio o amministrativo); i motivi per i quali, nonostante sia previsto che tale ufficio debba essere affidato ad un maggiore pilota in servizio permanente effettivo sia stato affidato, per la prima volta in 50 anni di vita dell'arma aeronautica, un incarico che comporta la emanazione di direttive relative al comando dell'aeroporto ad un ufficiale che non ha la preparazione tecnica per tale servizio; quali provvedimenti intenda adottare anche in relazione al fatto che tale situazione influisce sulla sicurezza dei servizi aeroportuali. (4-06524)

RISPOSTA. — L'attribuzione dell'incarico di capo ufficio comando del reparto sperimentale standardizzazione tiro aereo di Decimomannu ad un ufficiale di complemento del corpo di sponibilità di altri ufficiali e non contrasta

con alcuna disposizione di legge o regolamento.

Le direttive relative al comando dell'aeroporto restano ovviamente nella competenza del comandante, essendo il capo ufficio comando un semplice tramite per la diramazione delle direttive stesse.

Il Ministro: TANASSI.

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto recentemente denunciato dalla organizzazione sindacale CISNAL-USFI, in merito alla assegnazione degli alloggi aziendali delle ferrovie dello Stato a Milano che avverrebbero sulla base di criteri non obiettivi, senza una razionale graduatoria di valori. Infatti, secondo la denuncia inoltrata dalla CISNAL-USFI di Milano, diversi alloggi, soprattutto quelli siti negli edifici di via Nazario Sauro, risulterebbero ufficialmente sfiti, mentre in realtà sarebbero locati a persone che non ne usufruirebbero, o perché residenti stabilmente altrove o perché già proprietari di altro appartamento.

Di fronte a questa lamentata situazione che prende le mosse da uno stato di diffuso malcontento da parte del personale ferroviario di Milano, gli uffici compartimentali di Milano continuano tuttavia a rispondere negativamente alle domande inoltrate da diversi agenti per ottenere in assegnazione i suddetti alloggi;

e per conoscere se non ritenga impellente e necessario ribadire che il diritto e la precedenza assoluta, sull'assegnazione degli alloggi ai ferrovieri, deve aver luogo sulla base della effettiva necessità dei richiedenti. (4-07048)

RISPOSTA. — Le « Norme reative alle concessioni di alloggi al personale ai sensi del capo V delle disposizioni sulle competenze accessorie », approvate con decreto ministeriale n. 427 del 25 febbraio 1924, prevedono che gli alloggi patrimoniali vanno concessi, in relazione alle esigenze di servizio, al personale che, svolgendo determinate mansioni, è soggetto all'obbligo della reperibilità.

Competenti all'assegnazione nominativa di tali alloggi sono i capi degli uffici compartimentali i quali, al fine di considerare anche l'aspetto sociale del problema della casa, ove possibile, tengono in considerazione anche altri elementi afferenti agli interessati, come la composizione del nucleo familiare, le condizioni di disagio, lo stipendio percepito, ecc.

Le assegnazioni degli alloggi non riservate al personale di cui sopra vengono effettuate, invece, sulla base di graduatorie predisposte dalle commissioni compartimentali delle quali fanno parte anche i rappresentanti sindacali, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di precarietà e disagio in cui versano gli interessati, dello stipendio, del carico di famiglia, nonché dell'anzianità di residenza e di servizio.

Per quanto riguarda, in particolare, gli alloggi siti nei fabbricati di via Nazario Sauro in Milano è da far presente che trattasi di edifici ceduti in proprietà in base alla legge 15 luglio 1966, n. 605.

Circa la posizione degli assegnatari di tali alloggi va rilevato che, a norma della vigente legislazione, coloro i quali sono stati trasferiti, per esigenze di servizio, successivamente alla ammissione a « riscatto » degli alloggi stessi, conservano il diritto alla cessione in proprietà dell'appartamento occupato ed hanno facoltà di affittarlo anche se non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita.

Coloro i quali risultano già proprietari di appartamenti idonei all'abilitazione non hanno invece diritto a « riscattare » l'alloggio.

Pertanto, prima della stipula di qualsiasi contratto di tal genere si provvede a far sottoscrivere ai cessionari apposita dichiarazione in merito e, nei casi dubbi, ad esperire opportuni accertamenti al fine di conoscere l'effettiva consistenza patrimoniale degli interessati.

Per gli immobili di via Nazario Sauro tali accertamenti sono tuttora in corso.

Per altro, per l'assegnazione degli alloggi vuoti in detti fabbricati, sono stati rivolti inviti ai dipendenti compresi nella graduatoria all'uopo predisposta perché esprimano, in ordine di preferenza, la loro accettazione.

Infine, si fa presente che, al fine di pervenire ad una uniforme regolamentazione in materia di assegnazione alloggi, è stata istituita presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato una apposita commissione che ha già provveduto a formulare le norme da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione dell'azienda delle ferrovie dello Stato per la loro successiva formale approvazione.

Il Ministro: PRETI.

PEZZATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

a) in data 8 agosto 1973 la prefettura di Firenze ha indirizzato agli enti comunali

di assistenza il testo della circolare del Ministero dell'interno n. 2528/8 201362 del 23 giugno 1973, con la quale il Ministero stesso dispose che non può essere soggetto beneficiario dell'assegno di accompagnamento ai minori non deambulanti colui che percepisce una retribuzione soggetta all'imposta di ricchezza mobile e che conseguentemente venga sospesa la erogazione dell'assegno di accompagnamento;

b) se tale circolare dovesse essere applicata, quasi tutti i minori invalidi di età inferiori agli anni 18, che attualmente beneficiano dell'assegno di accompagnamento, se riconosciuti non deambulanti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si vedrebbero togliere detto assegno, in quanto non è pensabile che vi sia oggi un familiare di un minore invalido che lavora e che non percepisca un reddito mensile non soggetto a imposta di ricchezza mobile;

c) l'articolo 16 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, stabilisce che « ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte il certificato dell'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile » e che quindi equiparare colui che è soggetto all'imposta di ricchezza mobile sullo stipendio o salario a chi è regolarmente iscritto nei ruoli è quanto meno dare una interpretazione restrittiva del citato articolo 16, contraria però allo spirito e alla lettera della legge stessa — quali sono stati i motivi che hanno indotto il Ministero dell'interno ad emanare le disposizioni contenute nella citata circolare e quali provvedimenti urgenti intenda prendere per assicurare a tutti i minori invalidi di età inferiore ai 18 anni, riconosciuti non deambulanti, l'assegno di accompagnamento di cui già usufruiscono.

(4-06845)

RISPOSTA. — Con la circolare del 23 giugno 1973 questo Ministero in relazione a specifici quesiti posti da alcune prefetture, si è limitato a ribadire il contenuto della disposizione dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, delineandone in concreto la sfera di applicazione.

La norma suddetta — richiamata dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di accompagnamento al legale rappresentante del minore invalido non deambulante — esclude dal diritto all'assegno coloro

che, anche se non iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare, siano in godimento, a qualsiasi titolo, di redditi superiori a lire 18 mila mensili.

Per altro, in relazione al nuovo ordinamento tributario stabilito dai recenti decreti delegati di attuazione della relativa riforma (che comporta la soppressione sia dell'imposta complementare che dell'imposta sulla ricchezza mobile e l'istituzione della nuova imposta unica progressiva sul reddito delle persone fisiche), questo Ministero ha già posto allo studio una iniziativa tendente all'aggiornamento delle disposizioni concernenti le condizioni di assistibilità, sotto il profilo economico, per le tre categorie di minorati assistite da questa medesima amministrazione (invalidi civili, ciechi civili e sordomuti). In tale contesto rientra anche la revisione delle condizioni economiche relative alla concessione dell'assegno di accompagnamento per i minori invalidi non deambulanti.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

PICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che nel corso della stagione estiva si sono verificati numerosi incendi che hanno distrutto migliaia di ettari di boschi e danneggiato, sovente in maniera irreparabile, molti rimboschimenti — se ritengano di predisporre un provvedimento legislativo mirante ad assicurare innanzitutto la prevenzione degli incendi e poi a fornire adeguate misure per circoscriverli ed eliminarli.

(4-06718)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già da tempo predisposto uno schema di disegno di legge, recante disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Tale schema è stato diramato alle altre amministrazioni interessate per il concerto sin dal 7 aprile 1973.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

PIROLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

1) numerosi interventi della prefettura, del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità sospesero nell'autunno del 1961 i lavori per l'allestimento di una stazione di smaltimento delle immondizie, nella zona di Somma Vesuviana (Napoli);

2) nonostante i divieti in tal senso, le amministrazioni comunali di Somma Vesuviana succedutesi sino a quella attuale hanno permesso che, quotidianamente, centinaia di autocarri della nettezza urbana dei comuni limitrofi continuassero a scaricare nella zona, e precisamente a circa 500 metri dal centro abitato in località Capra Bianca e a soli 1.500 metri dal popoloso Rione Trieste;

3) per il continuo ammassarsi di tali immondizie, il cumulo dei rifiuti ha raggiunto dimensioni allucinanti, rendendo l'aria irrespirabile in tutta la zona, una volta nota per la salubrità e la bellezza dei boschi, e favorendo il proliferare di insetti e di animali immondi, tra i quali sempre più numerosi i topi, che arrecano notevoli e continui danni alle colture circostanti;

4) addirittura un allevamento di centinaia di maiali è stato installato sulle immondizie, con quali conseguenze per l'alimentazione locale è facile immaginare;

5) le frequenti e disperate denunce e petizioni dei cittadini più colpiti, non hanno avuto seguito per oscure quanto riprovevoli coperture politiche — quali provvedimenti intenda prendere per mettere fine alla situazione esposta, anche in relazione all'epidemia colerica che è esplosa nel Napoletano e che, in questo abusivo ed antigienico sversatoio, potrebbe trovare un pericoloso focolaio di infezione e, negli insetti e negli animali che vi si stanziano, un comodo veicolo di diffusione.

Pericolo tanto maggiore perché, a quanto risulta, il posto in questione sembra essere il luogo di scarico dei rifiuti degli ospedali napoletani, compreso il « Cotugno ». (4-06835)

RISPOSTA. — Com'è noto con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, è stata delegata alla competenza regionale l'igiene del suolo e dell'ambiente, entro cui rientra il segnalato inconveniente del comune di Somma.

Si riferisce, pertanto, quanto di seguito viene comunicato dal commissario del Governo per la Regione Campania, interessato al riguardo.

« La proprietà La Marca, in località Bosco-Caprabianca di Somma Vesuviana, sede di scarico dei rifiuti solidi urbani, dista dal più vicino centro abitato oltre 2.000 metri ed è completamente recintata. In essa sono convogliati i rifiuti prelevati dagli autocarri della nettezza urbana di Somma, mentre è limitato lo scarico da parte dei comuni limitrofi.

I rifiuti, una volta immessi, vengono sistemati con la pala meccanica e ricoperti con uno strato di terreno, non dando origine, a parere dell'organo sanitario comunale, ad inconvenienti antigienici né ad esalazioni fatiscenti nocive alla salute pubblica.

Per quanto concerne l'allevamento di 80 capi di suini, questo è stato recentemente spostato in zona lontana oltre 2.000 metri dallo scarico ».

Il Ministro: GUI.

POLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione esistente all'interno dell'ospedale provinciale generale di Lucca, dove vengono lamentate gravi carenze nel vitto fornito ai ricoverati — vitto giudicato insufficiente e proteicamente scadente — e una situazione igienica che ha suscitato più volte le proteste degli interessati.

Si chiede inoltre di sapere quali siano, presso lo stesso nosocomio, i criteri di assunzione del personale, specialmente quello femminile, giacché in taluni ambienti viene riferito che a questi delicati adempimenti sarebbero da collegarsi episodi scandalosi e tali comunque, se confermati, da interessare l'autorità giudiziaria. (4-05034)

RISPOSTA. — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e, quindi, anche le funzioni di vigilanza e di controllo sugli atti e sugli organi degli enti ospedalieri.

Nulla risultando, perciò, agli atti di questo Dicastero, si riferisce quanto segue, per notizia comunicata dal commissario del Governo per la Regione Toscana, interessato al riguardo.

« L'ospedale generale provinciale di Lucca ha una degenza media giornaliera di oltre mille ammalati.

L'ente ha affidato la preparazione del vitto ad una specialista in dietetica, che opera sotto la continua sorveglianza della direzione sanitaria, sicché sussistono sufficienti garanzie in ordine alla qualità e alla quantità di quanto somministrato ai ricoverati.

Si ha notizia che il consiglio di amministrazione, al fine di far cessare eventuali doglianze circa la confezione del cibo, ha già predisposto uno schema di provvedimento per de-

terminare un regime dietetico differenziato per quei pazienti che, per ragioni mediche, non possono fruire del normale trattamento.

Per quanto riguarda il problema relativo alla situazione igienica, recentemente l'ospedale ha ottenuto da parte del competente organo regionale di controllo l'approvazione di un atto deliberativo per l'assunzione di 71 unità, da effettuarsi in due esercizi finanziari e da impiegarsi nei servizi di pulizia. In tal modo si conseguirà un miglioramento anche dell'assistenza sanitaria, poiché il personale infermieristico potrà essere così utilizzato esclusivamente nell'espletamento dei servizi dell'assistenza sanitaria.

Per il reclutamento del personale, poi, risulta che l'ospedale provvede a mezzo di pubblici concorsi o di pubbliche selezioni, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Per le assunzioni effettuate per chiamata, in adempimento all'obbligo sancito dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (collocamento obbligatorio degli appartenenti a categorie riservatarie), l'ente delibera sulla base di proposte formulate da una commissione consiliare, i cui verbali, dopo le necessarie approvazioni, sono resi pubblici a mezzo di affissione all'albo del nosocomio.

Non risulta che a tali operazioni siano da collegarsi episodi definiti "scandalosi".

In ogni caso questa amministrazione non è a conoscenza di fatti che possano interessare l'autorità giudiziaria.

Il Ministro della sanità: GUI.

POLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sia possibile accelerare l'iter delle pratiche per il riconoscimento dell'invalidità civile agli aventi diritto. La procedura ora in vigore, a parere dell'interrogante, presenta gravi lacune, talché si ha notizia che alcune persone che hanno chiesto il riconoscimento di cui trattasi sono state convocate a visita medica due anni dopo la loro richiesta, con grave pregiudizio per i benefici che spettano a tale categoria di invalidi.

In modo particolare si chiede di conoscere quante domande per ottenere il riconoscimento di cui trattasi sono giacenti presso gli uffici dei medici provinciali di Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno. (4-05439)

RISPOSTA. — È noto che la legge 30 marzo 1971, n. 118, contenente norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, presentando difficoltà di ordine interpretativo, è stata ed è

oggetto di continue pressanti richieste di revisione e di adeguamento.

In tal senso è stata, pertanto, avvertita la esigenza di operare una modifica in sede legislativa, che tenga conto:

a) della necessità di adottare criteri e procedure affinché il riconoscimento dell'invalidità civile avvenga in base a precisi giudizi scientifico-sanitari, e sia indirizzato anzitutto a fini riabilitativi e di recupero;

b) della opportunità di pervenire alla unificazione delle disposizioni riguardanti la composizione ed il funzionamento delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile e delle menomazioni dell'udito e della vista (in particolar modo è da considerare l'adeguamento dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni stesse);

c) della necessità che siano aggiornate le disposizioni vigenti, ovvero siano previste apposite nuove norme in conseguenza della intervenuta attuazione del decentramento regionale.

Conseguentemente è stato predisposto, da parte di questa Amministrazione, un apposito disegno di legge che prende riguardo delle esigenze sopraspecificate.

In particolare il predetto disegno di legge prevede modifiche nella composizione delle anzidette commissioni: ciò al fine di eliminare tutti quegli elementi di attrito che, in passato, hanno contribuito a rendere piuttosto lenta l'attività delle Commissioni stesse e talora a ritardare la loro costituzione.

Si è previsto, altresì, che con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro, venga fissata la nuova misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione.

Comunque, mentre si assicura di avere già curato ogni intervento presso gli organi di competenza per potere consentire, intanto, nelle more dell'iter legislativo, una accettabile conduzione dei lavori per l'accertamento dell'invalidità civile, per quanto concerne la entità numerica delle domande giacenti al riguardo presso gli uffici dei medici provinciali di Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno, si fa presente, per notizie inviate dal commissario del Governo presso la Regione Toscana, che la situazione risulta essere la seguente:

provincia di Pisa n. 1.824;
provincia di Lucca n. 5.520;
provincia di Massa Carrara n. 1.928;
provincia di Livorno n. 3.500.

Il Ministro della sanità: GUI.

PREARO, CRISTOFORI, DELLA BRIOTTA, TRUZZI, MONTI MAURIZIO, LOBIANCO, SCHIAVON, STELLA, BALASSO E BALDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando provvederà alla corresponsione alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite con la legge 27 luglio 1967, n. 622, dei previsti contributi per la costituzione e l'avviamento.

La legge 27 luglio 1967, n. 622, recante norme sull'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, emanata in relazione al regolamento comunitario n. 159 del 25 ottobre 1966, stabilisce tra l'altro che le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, riconosciute idonee a svolgere le funzioni di difesa economica e di miglioramento tecnico dei prodotti dei loro associati, possono usufruire di benefici finanziari, tra i quali quello previsto dall'articolo 6, denominato « contributo di avviamento ».

Tale contributo, commisurato al 3, al 2 e all'1 per cento del valore medio annuo della produzione triennale, viene corrisposto a carico di stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La richiamata legge n. 622 del 1967 ha stanziato, per la corresponsione dei contributi di avviamento a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale, 7 miliardi e mezzo di lire per il quinquennio 1967-71. Del predetto importo sono stati finora corrisposti contributi di avviamento riferiti quasi tutti al primo anno di attività. Le associazioni approvate che risultano iscritte nell'elenco del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla data odierna, sono quarantanove e ad esse aderiscono circa ottantamila produttori ortofrutticoli, sia direttamente, sia attraverso enti associativi, con una capacità di commercializzazione di oltre quaranta milioni di prodotto.

Il MAF ha la disponibilità finanziaria per completare il pagamento dei contributi del primo e secondo anno, poiché i fondi disponibili sono stati integrati con altri 2 miliardi col disegno di legge: norme per il finanziamento dell'attività agricola approvato dalla Camera il 17 maggio 1973.

Le associazioni da tempo sollecitano ripetutamente tale erogazione dovendo sostenere impegni passati e dimensionare programmi futuri: pertanto ritengono indispensabile il ritardo dato che il regolamento CEE 159/66, che prevede la costituzione delle associazioni, garantisce allo Stato italiano la copertura del FEOGA.

Ulteriori ritardi costringeranno le predette associazioni a presentare ricorso alla Commissione della Corte di giustizia della Comunità europea. (4-06293)

RISPOSTA. — Le operazioni di istruttoria delle domande per la corresponsione, alle associazioni di produttori ortofrutticoli, dei contributi di avviamento previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, sono state riprese dopo una breve interruzione, dovuta al collocamento anticipato in pensione di funzionari che vi erano addetti ed al tempo occorso per la conseguente riorganizzazione del servizio.

Per altro, c'è da sottolineare che l'istruttoria stessa è molto complessa, in quanto comporta controlli analitici di dati, che riguardano per ciascun socio delle organizzazioni richiedenti le superfici investite a colture ortofrutticole, le rese medie dei prodotti dichiarati ed il relativo valore medio dei tre anni precedenti alle adesioni associative.

Comunque si può assicurare che l'attività dell'apposito servizio può ora essere espletata con un ritmo accelerato, che consentirà la rapida evasione di tutte le istanze da definire.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

RENDE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le cause ed i provvedimenti che si intendano adottare per eliminare il disservizio che si verifica, specie durante la stagione invernale, nel territorio del comune di Diamante (Cosenza), per quanto concerne l'erogazione dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica e privata. (4-06901)

RISPOSTA. — Nella zona del comune di Diamante (Cosenza), prima dell'istituzione dell'ENEL, operavano numerose imprese elettriche e, a seguito della nazionalizzazione di queste, è stato necessario effettuare una prima sistemazione di tutti gli impianti a media tensione trasferiti all'Ente elettrico, onde poterli inserire nella rete nazionale ed avere un efficiente coordinamento.

È stato quindi provveduto al radicale potenziamento e ammodernamento di tali impianti e alla razionalizzazione degli schemi di alimentazione secondo un apposito piano regolatore.

È stato installato l'impianto di trasformazione AT/MT nella stazione ENEL di Santa Barbara (Cosenza), da cui si alimenta la nuo-

va cabina di smistamento di Diamante attraverso una linea MT, sulla quale ultimamente è stata operata una radicale revisione comprendente anche la sostituzione dei conduttori e degli isolatori.

Inoltre, per adeguare la potenzialità degli impianti alle crescenti richieste di carichi da parte dell'utenza nel centro di Diamante, sono state costruite nuove cabine con relativi distributori in bassa tensione in cavi interrati.

Nonostante ciò si possono verificare, come in effetti si sono verificati, disservizi in occasione di particolari avverse condizioni atmosferiche, per l'eliminazione dei quali l'Ente pone in atto ogni sforzo al fine di contenere i conseguenti inevitabili disagi per l'utenza.

Il Ministro: DE MITA.

RENDE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le cause del notevole ritardo nello stato di attuazione dei progetti di elettrificazione rurale nelle contrade Sant'Angelo, Serra e Salice del comune di Cariatì, nonostante la « palificazione » sia stata ultimata dal 1972. (4-06902)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopratrascritta si fa presente che per l'elettrificazione rurale delle contrade Sant'Angelo, Serra e Salice del comune di Cariatì della provincia di Cosenza, è stato a suo tempo approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste un progetto per la spesa di 77 milioni di lire, finanziato con le provvidenze della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che prevede la costruzione di 7 cabine di trasformazione, chilometri 4,7 di linea a media tensione e chilometri 13 di linee a bassa tensione per l'allacciamento elettrico di 62 abitazioni e 65 pozzi.

Il termine di ultimazione dei lavori previsto dal decreto di approvazione è per il marzo 1974.

I relativi lavori, iniziati nell'ottobre 1972, sono stati sospesi nel febbraio 1973 con uno stato di avanzamento del 75 per cento in attesa delle necessarie autorizzazioni di attraversamenti da parte dell'ANAS e delle ferrovie dello Stato ed anche della definizione della pratica relativa all'acquisto di un suolo occorrente per la realizzazione di una cabina.

Solo recentemente l'ENEL ha potuto superare le difficoltà di cui sopra e riprendere,

quindi, i lavori che, salvo imprevisti, saranno ultimati alla fine del mese di dicembre del corrente anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

RICCIO PIETRO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione in cui versa l'Ente ospedaliero ospedali riuniti di Cagliari quali risulta dalla esposizione recentemente fattane dal presidente del consiglio ragionier Filippo Birocchi sotto riportata e quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per ovviare a tale disastrosa situazione con l'urgenza che il caso richiede nell'interesse della popolazione dell'intera Sardegna.

La situazione finanziaria di questo ente ospedaliero, notoriamente pesante a causa della scarsa esigibilità dei propri crediti, ha assunto in questi giorni aspetti tanto gravi tali da precludere ormai ogni possibilità di garantire il regolare svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Sino a ieri, infatti, questo ente riusciva stentatamente ad integrare le entrate mensili realizzate — che mediamente non raggiungono la terza parte dei costi che nello stesso arco di tempo occorre sostenere per l'assistenza — mediante anticipazioni di cassa da parte del proprio tesoriere, di guisa da garantire, quantomeno, il pagamento delle competenze mensili nette a favore del personale dipendente.

Tali anticipazioni di cassa, pur rappresentando un onere per la gestione economica, consentivano all'Ente di disporre di quel minimo flusso finanziario sufficiente a rinviare quella paralisi incombente, altrimenti inevitabile, in conseguenza dell'atteggiamento assunto dal 1970 da vari istituti mutualistici in sede di liquidazione delle rette di ospedalità, da alcuni non pagate, da altri pagate in misura ridotta e comunque in forte ritardo.

Oggi, di fronte all'inasprimento del divario tra costi e ricavi realizzati (il costo del malato per l'anno 1973 ha registrato un sensibile incremento rispetto al 1972, mentre le poche entrate realizzate per retta di degenza avvengono ancora nella misura « congelata » riflettente il costo del 1969) e, quindi, ad una maggiore necessità di ricorso al credito bancario, sono intervenute le note disposizioni limitative e restrittive emanate dalla Banca d'Italia in ordine alle anticipazioni di fondi da accorda-

re alle « istituzioni senza finalità di lucro » e, quindi, anche agli enti ospedalieri.

Come già paventato in linea generale dalla FIARO nel comunicato stampa del 27 agosto 1973, l'istituto di credito tesoriere di questo ente ha puntualmente fatto conoscere che, per superiori disposizioni, ha l'obbligo di: « ...contenere l'utilizzo delle facilitazioni creditizie a talune categorie di clienti entro limiti prefissati rispetto alle esposizioni in essere al 31 marzo 1973 ».

Di contro, quale conseguenza indiretta delle medesime disposizioni restrittive, quasi tutte le ditte fornitrici di medicinali e generi vari, avendo subito anch'esse restrizioni nelle aperture di credito bancario, esigono insistentemente la riduzione delle esposizioni raggiunte, minacciando provvedimenti legali a soddisfazione delle obbligazioni inadempite ed attuando, nel contempo, la sospensione delle forniture a respiro.

Tale situazione, che da un lato permette di garantire il pagamento delle competenze al personale di prima necessità, lascia prevedere l'avverarsi, entro la fine del corrente mese, della completa paralisi dell'attività di questi ospedali qualora non si verifichino i seguenti fatti nuovi a sollievo della paurosa crisi finanziaria sopraccennata:

a) corresponsione integrale ed immediata da parte degli istituti mutualistici delle contabilità per rette di degenza ad oggi scadute e contemporanea liquidazione di congrui acconti sulle differenze di rette dovute;

b) adozione di un provvedimento che, in deroga alle recenti disposizioni, escluda gli enti ospedalieri dalle limitazioni sulla concessione di credito da parte dei propri tesoriери-istituti di credito;

c) proroga per il corrente anno finanziario della legge sulla anticipazione, da parte dello Stato, delle spedalità a carico dei co-cuni. (4-06621)

RISPOSTA. — La grave situazione finanziaria di molti enti ospedalieri, tra i quali gli ospedali riuniti di Cagliari, è sempre stata attentamente seguita (nei limiti delle proprie possibilità di intervento) da questa Amministrazione, che ha provveduto a segnalare tali casi agli istituti mutualistici ai fini della corresponsione della contabilità per rette di degenza già maturate.

Non si ignorano le ulteriori difficoltà derivanti dalla restrizione di aperture di credito, operata da numerosi istituti tesoriери di enti ospedalieri.

Tali restrizioni di credito, a parte gli interventi, caso per caso, effettuati presso il governatore della Banca d'Italia, sono state comunque rimosse per tutti gli ospedali.

Al fine di sanare, purtuttavia, la situazione di cui trattasi è stato istituito un gruppo di studio misto tra i dicasteri del tesoro, del lavoro e della sanità, deputato alla preparazione dei provvedimenti necessari in proposito.

Il Ministro della sanità: GUI.

RIELA, COCCIA, SPAGNOLI, BENEDETTI GIANFILIPPO, ACCREMAN, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CITTADINI, ASSANTE, STEFANELLI, VAGLI ROSALIA, TRAINA, PERANTUONO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che i recenti avvenimenti hanno dimostrato la drammaticità e l'urgenza del problema carcerario, al fine di pervenire ad una completa conoscenza delle condizioni in cui versano i reclusi —:

a) in base a quali criteri e da quali organi vengono scelte le ditte appaltatrici dei lavori negli istituti di pena e quali requisiti sono richiesti;

b) se tali ditte sono tenute a versare assegni familiari, marche assicurative o altro genere di contributi;

c) se viene effettuato un controllo periodico da parte dell'ispettorato del lavoro o da altro ufficio ed in caso positivo quali e quante violazioni di legge sono state rilevate nel corso del 1972;

d) qual è l'ammontare delle somme versate dalle ditte appaltatrici in favore dell'amministrazione statale, indicando specificamente le cifre degli anni 1970, 1971, 1972, per ogni istituto di pena. (4-06139)

RISPOSTA. — In ordine alle notizie richieste nei vari punti della interrogazione, si comunica quanto appresso.

Sul punto a): la concessione della mano d'opera dei detenuti ad imprese private per la gestione diretta di officine e laboratori a tipo industriale o artigianale all'interno degli stabilimenti carcerari è prevista dall'articolo 593 del regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908, che detta norme sull'amministrazione economica e contabile, ed è regolata, inoltre, da uno speciale capitolato d'onori, approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1926.

L'Amministrazione dal 1968 ha escluso il sistema in precedenza usato della trattativa privata subordinando, invece, la concessione

della mano d'opera all'espletamento di una licitazione privata.

La licitazione privata, previa autorizzazione ministeriale, viene espletata dalla direzione dell'istituto nelle forme previste dalla legge e dal regolamento generale per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Le direzioni sono tenute ad invitare il maggior numero di ditte, dopo averne accertate le condizioni di serietà, capacità e solvibilità.

L'indicazione relativa alle ditte viene richiesta alla camera di commercio o ad altri enti pubblici, ovvero desunta da pubblicazioni ufficiali.

L'aggiudicazione della concessione viene effettuata dalla commissione di gara, composta dal direttore dell'istituto e da due testimoni alla presenza dell'ufficiale rogante. Viene redatto regolare verbale, sottoscritto dai componenti della commissione e dall'ufficio rogante.

La ditta aggiudicataria stipula con la direzione un contratto, obbligandosi, tra l'altro, al pagamento delle mercedi spettanti ai detenuti lavoratori secondo la qualifica loro attribuita.

Sul punto *b*): la ditta è tenuta — in conformità di quanto avviene per i detenuti che lavorano nelle officine gestite dall'Amministrazione — ad assicurare i detenuti medesimi contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi. La ditta non corrisponde, invece, i contributi per gli assegni familiari e non assicura i detenuti lavoratori all'INAM.

Circa gli assegni familiari, non esiste alcuna disposizione di legge che li contempli (la normativa per la concessione degli assegni familiari è prevista nell'ambito della riforma dell'ordinamento penitenziario, attualmente all'esame del Parlamento).

Per quanto concerne l'assicurazione INAM, si rileva che la stessa amministrazione provvede direttamente ad assistere e curare, con propri servizi sanitari, i detenuti ammalati.

Sul punto *c*): ogniqualvolta viene richiesta dai funzionari dell'ispettorato del lavoro l'autorizzazione ad effettuare ispezioni e controlli, essa viene regolarmente concessa.

Non si hanno notizie di violazioni di leggi riscontrate nel corso di visite del genere presso le lavorazioni gestite da imprese private, ma è certo che ove fossero state rilevate e comunicate a questo Ministero, sarebbero stati adottati tempestivamente i provvedimenti del caso.

Infine, sul punto *d*): le somme versate dalle ditte concessionarie della mano d'opera dei detenuti a favore dell'erario per gli anni 1970, 1971 e 1972, sono le seguenti: anno 1970 lire 156.653.950; anno 1971 lire 168.967.610; anno 1972 lire 201.959.787. In totale lire 527.581.347.

Il Ministro: ZAGARI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come ritenga intervenire per evitare i dannosi effetti e le gravi ripercussioni che ha provocato in Sicilia la circolare ministeriale 23 ottobre 1971, n. 12, con la quale la direzione generale dei miglioramenti fondiari raccomanda agli ispettorati provinciali di escludere dal credito agevolato (articolo 16 del secondo « piano verde ») gli impianti frutticoli e viticoli, anche se in zone particolari.

Considerato che tale esclusione sarebbe stata dettata sulla base normativa comunitaria intesa a ridurre le eccedenze produttive e ad evitare prospettive di turbamento degli attuali equilibri di mercato;

tenuto presente che la succitata normativa vieta, in maniera categorica, solo gli aiuti per i « nuovi » impianti frutticoli e che gli aiuti per i nuovi impianti di vigneti (regolamento CEE n. 816/70) sono, invece, ammessi quando riguardano zone a vocazione viticola per le quali la viticoltura costituisce « l'elemento essenziale » del reddito agricolo.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno disporre che venga tenuta presente questa clausola poiché la Sicilia presenta tali presupposti, tanto è vero che, anche dopo l'emissione del regolamento CEE, ha continuato a fornire aiuti per i nuovi impianti di vigneto.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere l'opinione del ministro anche in ordine alle prospettive attuali del mercato del vino, dato che da ricerche di mercato risulta che per il vino non esistono rilevanti eccedenze di produzione tali da turbare gli attuali equilibri di mercato, ma che anzi si è davanti ad una lievitazione della domanda.

Osservando, ancora, che i nuovi impianti vengono generalmente bilanciati dall'estirpazione dei vigneti invecchiati, e che la nuova tecnica agricola sconsiglia il reimpianto nello stesso terreno per un periodo di circa dieci anni;

considerato infine che l'ingresso dell'Inghilterra, dell'Irlanda e della Danimarca nella Comunità europea, come ha rilevato lo

stesso ministro, il 17 settembre 1972, apre nuove prospettive del mercato del vino.

L'interrogante desidera sapere se il ministro intenda modificare la circolare ministeriale 23 ottobre 1971, n. 12, perché i nuovi impianti di vigneti vengano ammessi al credito agevolato in Sicilia, regione prevalentemente a vocazione agricola, tanto più che la agricoltura siciliana ha due sole prospettive: produzione di grano, e vigneti, e indubbiamente la seconda produzione è la più remunerativa ed è preferibile, sotto l'aspetto sociale, in quanto assorbe maggiore quantità di mano d'opera e lega maggiormente l'agricoltura alla campagna. (4-02418)

RISPOSTA. — Il problema degli impianti di vigneti deve essere riguardato nel quadro della ristrutturazione e della programmazione del settore, che debbono coordinarsi con gli orientamenti della politica agricola comune delineati nel regolamento vitivinicolo di base n. 816/70 e che richiedono precise comunicazioni alla Comunità in merito all'estendimento della coltura nell'area comunitaria.

Ed è per questa ragione che, nei programmi della sezione orientamento del FEOGA, hanno trovato ampia considerazione i progetti che prevedevano la ristrutturazione e il miglioramento della produzione vitivinicola, consentendo al tempo stesso di aiutare la viticoltura e di programmarne lo sviluppo.

Per quanto riguarda, poi, le istruzioni impartite con la circolare 23 ottobre 1971, n. 12, in materia di divieto di aiuti nel settore degli impianti frutticoli e viticoli, va confermata, in via generale, la inderogabilità della correlativa normativa comunitaria, non soltanto perché non vengano sottratti mezzi finanziari pubblici, usualmente inadeguati alle esigenze ed alle richieste, ad altri settori produttivi nei quali si pongono in termini di priorità le sollecitazioni ed il sostegno pubblico, ma soprattutto perché non si può disconoscere che il divieto posto mira, in sostanza, alla stabilizzazione dei mercati, attraverso un adeguamento delle risorse produttive al fabbisogno ed alle richieste del mercato, traducendosi, quindi, in una misura di difesa del produttore viticolo.

Quello che la circolare citata dall'interrogante intendeva evitare — e che ancora più deve essere evitato oggi, in armonia con le disposizioni del citato regolamento comunitario — è la disordinata e frammentaria incentivazione, attraverso l'aiuto pubblico, di singole iniziative non inquadrare in precisi ed organici piani.

In ogni caso, proprio nell'intento di esaminare la possibilità di applicare in Sicilia la deroga che, a precise condizioni, prevede lo stesso regolamento CEE n. 816/70, questo Ministero ha invitato la Regione siciliana a formulare un programma d'interventi, nel quale siano indicati gli aiuti che la regione stessa intende accordare, gli investimenti che si ritiene di incentivare, le zone nelle quali si prevede di intervenire, con le opportune precisazioni sulla sussistenza degli elementi vocazionali e di reddito di dette zone.

Sulla base del programma che sarà formulato dalla regione, questa amministrazione, ove ricorrano le ipotesi derogative ai divieti di aiuti per investimenti viticoli di cui al citato regolamento n. 816/70, avvierà le procedure necessarie per ottenere, da parte dei competenti organi comunitari, l'autorizzazione alla concessione di aiuti nel settore della produzione viticola, nelle zone che risultino rispondenti ai requisiti prescritti.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Fondi che conta 25.331 abitanti (popolazione residente al 31 dicembre 1970) con un numero di 16.003 iscritti nelle liste elettorali, si stanno diffondendo voci sempre più allarmanti circa il tentativo di soppressione della pretura locale;

2) se sia a conoscenza del fatto che il consiglio comunale ha già dovuto prendere una decisa posizione a favore del mantenimento di questo organismo essenziale nella vita del paese;

3) se e quali provvedimenti intenda adottare urgentemente a questo riguardo. (4-06120)

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia non ha allo studio alcun provvedimento inteso a sopprimere la pretura di Fondi.

Il Ministro di grazia e giustizia: ZAGARI.

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle gravi difficoltà che devono affrontare nello svolgimento della loro attività i commercianti di vino del comune di Palestrina (Roma) dal giorno dell'entrata in vigore del decreto ministeriale

3 marzo 1973, recante norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e di scarico dei prodotti vitivinicoli;

2) se sia a conoscenza che, pur trattandosi solamente della vendita di piccole partite di vino da pasto a favore di famiglie residenti nella capitale, i suddetti commercianti sono costretti a compilare una bolletta di accompagnamento per ogni singolo destinatario, con conseguente registrazione delle varie bollette sul registro di carico e scarico previsto dall'articolo 7 del citato decreto, operazione che comporta per ogni trasporto dalle cinquanta alle cento bollette con altrettante registrazioni, che costituiscono una fonte di spesa non indifferente per i venditori e un impiego di tempo tale che richiede il lavoro di un ragioniere;

3) se e quali provvedimenti intenda adottare per ovviare a questo grave inconveniente, tenendo presente che l'adozione di un'unica bolletta con allegato l'elenco di tutti i destinatari recherebbe un notevole vantaggio all'economia vinicola di questa zona della provincia di Roma, che costituisce una parte notevole del reddito complessivo della stessa provincia. (4-06706)

RISPOSTA. — Il Ministero, pur rendendosi conto delle difficoltà che la nuova disciplina, relativa ai documenti di accompagnamento del vino, entrata in vigore con il decreto 3 marzo 1973, emanato in applicazione del regolamento CEE n. 1769/72, comporta nei confronti dei piccoli commercianti di vino che collocano direttamente al cliente il loro prodotto, si trova, tuttavia, nell'impossibilità di accogliere i suggerimenti dell'interrogante, e cioè di consentire la compilazione — nel caso di trasporto di più recipienti contenenti vino diretti a più clienti — di un'unica bolletta con l'indicazione, sul retro, di singoli destinatari.

Infatti, l'obbligo di emettere singoli documenti di accompagnamento per ciascun destinatario — allorché si trasferiscano, anche impiegando lo stesso mezzo di trasporto, a più destinatari vini condizionati in più recipienti — scaturisce dall'articolo 5 del citato regolamento CEE n. 1769/72, il quale, ai sensi dell'articolo 189 del trattato di Roma, è automaticamente operativo nell'ordinamento giuridico nazionale; ciò anche tenendo presente che copia del documento deve essere consegnata a chi riceve il prodotto.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SANDOMENICO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono all'ammodernamento ed alla ristrutturazione del magazzino approvvigionamenti di Napoli Poggioreale, la cui realizzazione non può essere ulteriormente procrastinata.

Come è noto, la vetustà di detto impianto preclude che esso possa rispondere alle accresciute esigenze aziendali e ne condiziona la funzionalità, sia per l'inadeguatezza delle strutture tecniche ed organizzative, sia per le precarie condizioni ambientali, sia per le condizioni di lavoro del personale.

Inoltre, tenuto conto che queste esigenze sono motivo di continue agitazioni del personale; che la mutata struttura merceologica della gran parte dei materiali da immagazzinare richiede, per una buona conservazione delle scorte, una ristrutturazione dei reparti distribuzione, dei luoghi di deposito; considerato che un miglioramento dell'impianto è pregiudiziale per l'utilizzazione dei mezzi in dotazione; constatato che la ristrutturazione potrà essere rinviata ma non evitata data la sempre crescente carenza che l'impianto palesa; accertato che alla spesa si potrà provvedere con i fondi stanziati o da stanziare dalla legge per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie dello Stato per cui non esiste nemmeno problema di reperimento dei fondi. (4-07347)

RISPOSTA. — I programmi a medio termine dell'Azienda ferroviaria contemplano una organica ristrutturazione del sistema di magazzino e di somministrazione dei materiali alle scorte sostanzialmente basata su radicali interventi di ammodernamento ed integrazione degli esistenti magazzini approvvigionamenti e sull'attuazione di concentrazioni e trasformazioni, divenute ormai necessarie per allinearsi alle moderne tecniche.

Nel quadro di detto programma, che comporta un investimento valutato globalmente in circa 30 miliardi, è anche previsto di far luogo ad una completa ristrutturazione del magazzino di Napoli Poggioreale.

La realizzazione del suesposto programma generale di interventi resta ovviamente subordinata alla entità dei finanziamenti straordinari che, nel quadro degli indirizzi ed obiettivi del programma economico nazionale, potranno essere riservati al settore in parola per l'attuazione dei necessari interventi di ristrutturazione ed ammodernamento tecnico.

Frattanto, attingendo alle residue disponibilità del piano decennale nonché a quelle del piano-ponte di cui alla legge n. 52 del 1973, si prevede di realizzare la costruzione di un nuovo capannone per il magazzinaggio di materiali speciali, ed una prima dotazione di altre attrezzature e mezzi meccanici per il miglioramento delle condizioni degli ambienti in cui opera il personale affidato al magazzino di Napoli Poggioreale.

Il Ministro: PRETI.

SEMERARO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se è tuttora valida la disposizione del CIP che prevede — per i comuni con borgate o centri satelliti con oltre 200 abitanti residenti — che l'ENEL provveda gratuitamente agli allacciamenti dell'energia elettrica agli utenti.

Se tale disposizione è valida, desidera conoscere i motivi per i quali l'ENEL, in mancanza della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dei dati censuari regionali, non riconosce valide le dichiarazioni dell'Istituto centrale di statistica che suppliscono a tale carenza. Nel caso specifico che interessa all'interrogante si segnala che l'ENEL per gli allacciamenti richiesti a Bosco Pineto-Castellaneta Marina, in agro di Castellaneta (Taranto) richiede somme aggirantisi tra le 3 e le 400.000 lire, mentre dalla dichiarazione dell'Istituto centrale di statistica risulterebbe che in tale centro sono stati censiti ben 448 abitanti.

(4-06860)

RISPOSTA. — La materia dei contributi di allacciamento alla linea elettrica è regolamentata dal provvedimento CIP 11 novembre 1961, n. 949, alle cui disposizioni l'ENEL si attiene.

Per quanto concerne gli allacciamenti gratuiti, detto provvedimento prevede che non debba essere richiesto alcun contributo per l'allacciamento alla rete di bassa tensione di utenze con potenza non superiore a 1.000 watt allorché dette utenze sono situate in centri o nuclei provvisti del servizio elettrico e con almeno 200 abitanti oppure, se fuori di questi, si trovino a non oltre 300 metri dall'esistente cabina di trasformazione.

Circa la classificazione delle cabine di trasformazione si fa presente che anche questo problema è regolamentato dal citato provvedimento CIP, il quale prescrive che la stessa

deve aver luogo in base ai dati dei censimenti periodici della popolazione.

Per dar corso a tale adempimento a seguito del censimento 1971, l'ENEL è in attesa che l'Istituto centrale di statistica pubblichi i fascicoli contenenti i dati relativi alla popolazione residente nei centri o nuclei ed approvi la perimetrazione degli stessi eseguita dai comuni.

Allo scopo di sollecitare al massimo l'acquisizione di tali dati, l'ENEL ha già raggiunto opportuni accordi con l'Istituto centrale di statistica, mettendo a disposizione del medesimo il materiale necessario perché i dati occorrenti vengano forniti con un certo anticipo rispetto alla pubblicazione delle risultanze ufficiali.

Nell'intento di favorire al massimo le popolazioni interessate, l'ENEL ha fatto presente, per altro, di essere disposto a riconoscere validi, ai fini della riclassificazione delle cabine, anche gli eventuali attestati dell'ISTAT circa l'entità numerica della popolazione residente in determinati centri o nuclei.

In particolare per quanto riguarda la località Bosco-Pineto-Castellaneta Marina, nella quale secondo l'interrogante vi è stato un incremento della popolazione che determinerebbe una diversa qualificazione delle cabine di trasformazione ivi esistenti, l'ENEL si è dichiarato pronto a procedere alla riclassificazione di queste non appena il comune interessato avrà rimesso agli uffici dell'ente territorialmente competenti una copia dell'attestato ISTAT.

Il Ministro: DE MITA.

SIGNORILE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo danno economico che stanno subendo i contadini pugliesi produttori di uve da tavola, di ortaggi che, in conseguenza dell'infezione colerica, stanno andando incontro ad un vero blocco delle esportazioni e delle vendite sul mercato interno, divenendo le vittime di una irresponsabile manovra speculativa.

L'importanza di questo tipo di produzione nell'economia della regione, la concreta possibilità che questo rifiuto si estenda anche alle uve da vino, per le quali non vi è alcuna reale giustificazione sanitaria, ma soltanto una ulteriore azione speculativa, richiedono un intervento urgente che, dando sicurezza al mercato, attraverso gli strumenti pubblici, ed ai produttori di uva, impedisca la rovina econo-

mica di un settore importantissimo dell'economia pugliese, e stronchi ogni vergognosa speculazione. (4-06516)

RISPOSTA. — L'infezione colerica, che nell'estate scorsa ha colpito in particolar modo le regioni della Campania e della Puglia, ha causato un notevole rallentamento dei consumi dei prodotti freschi, provenienti dalle regioni stesse, come i prodotti ortofrutticoli, il pesce, i latticini freschi e le uve da tavola.

La situazione, tuttavia, a seguito dell'estinguersi dell'infezione e della conseguente ripresa dei consumi, si è andata evolvendo in senso positivo, tanto che, al momento attuale, può considerarsi normalizzata.

Pertanto, si può assicurare che non sussiste alcun timore in merito ad eventuali ripercussioni negative che l'epidemia colerica potrebbe determinare nei confronti delle uve da vino.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SKERK, LIZZERO E MENICHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ennesimo atto vandalico ed incivile compiuto dai fascisti nella notte tra il 1° ed il 2 agosto 1973 nel comune di Duino Aurisina (Trieste) con l'imbrattamento delle tabelle bilingui lungo la strada statale n. 14 e la strada provinciale poste nella località abitate dalla popolazione slovena. Queste azioni di teppismo che irritano ed offendono in special modo gli abitanti della minoranza slovena si ripetono, purtroppo impunte, in tutto il dopoguerra. Tali nefande provocazioni possono turbare in queste zone di confine i buoni rapporti di amicizia e convivenza tra i cittadini sloveni ed italiani nonché le buone relazioni tra gli Stati confinanti.

Gli interroganti desiderano sapere quindi quali misure s'intendano prendere per stroncare una volta per sempre simili provocazioni scioviniste di pretta marca fascista. (4-06361)

RISPOSTA. — In ordine all'episodio segnalato, gli organi di polizia hanno avviato tempestive indagini, tuttora in corso, informandone l'autorità giudiziaria.

Le forze dell'ordine effettuano, comunque, con ogni impegno, continui servizi di vigilanza in tutte le località della provincia, allo scopo di prevenire il ripetersi di azioni teppistiche del genere.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

SKERK. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della completa assenza di dirigenti dell'ENEL del Friuli-Venezia Giulia, o quanto meno della sede triestina, alle significative cerimonie svoltesi il 3 ottobre 1973 a Trieste in occasione della conclusione del viaggio compiuto dai giovani figli di dipendenti dell'ente che hanno vinto il concorso nazionale indetto dalla commissione centrale dell'ARCA su un tema concernente l'antifascismo e la Resistenza.

Dal momento che i circa cento giovani, reduci da una visita a diversi campi di sterminio e località europee legate alla resistenza al nazifascismo, hanno visitato la Risiera di San Sabba, unico forno crematorio fatto funzionare dai nazisti e dai fascisti in Italia, e sono stati solennemente ricevuti nell'aula del consiglio comunale di Trieste dal sindaco ingegner Spaccini, stupisce che i dirigenti di un ente pubblico non abbiano avuto la sensibilità civile, né abbiano sentito il dovere di presenziare con una loro rappresentanza a dette cerimonie, delle quali era stata data ampia notizia preventiva in città e nella regione.

Per sapere se, alla luce di un così grave e squalificante comportamento, non intenda accertare i motivi e le eventuali responsabilità per tale colpevole latitanza. (4-06907)

RISPOSTA. — Le attività ricreative, culturali e assistenziali in favore del personale dell'ENEL sono gestite direttamente ed esclusivamente dai rappresentanti del personale stesso (mediante le commissioni centrali e distrettuali ARCA). Premesso quanto sopra, si rileva che nessun invito a partecipare alla manifestazione svoltasi a Trieste il 3 ottobre 1973 è pervenuto da parte dell'ARCA alla direzione del distretto ENEL Friuli-Venezia Giulia né alla direzione del compartimento di Venezia. Si fa infine presente che la segreteria generale del corrispondente distretto dell'ENEL, aderendo ad apposita richiesta della commissione distrettuale ARCA del Friuli-Venezia Giulia, ha autorizzato l'inserimento nelle buste-paga per il mese di settembre dei dipendenti con sede nella regione Friuli-Venezia Giulia di volantini per invitare a partecipare alla manifestazione di che trattasi i lavoratori, i cittadini, rappresentanti delle associazioni partigiane, degli organismi democratici e degli enti locali.

Il Ministro: DE MITA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni arrecati lungo tutta la costa ionica dalla nota mareggiata abbattutasi tra il 16 e il 17 gennaio 1972, che danneggiò un cospicuo numero di pescatori, che ebbero distrutti i loro attrezzi di lavoro. Per conoscere altresì quali provvedimenti in favore dei pescatori danneggiati ritiene che possano essere adottati, soprattutto per far loro superare le maggiori difficoltà per le obbligazioni finanziarie da essi assunte con la fondazione assistenza rifornimenti per la pesca. (4-03487)

RISPOSTA. — Il Ministero trasmette alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca le domande dei pescatori danneggiati dalle mareggiate e con le quali i medesimi chiedono di poter usufruire di contributi e di agevolazioni finanziarie.

Non esiste sul bilancio di questa Amministrazione né un capitolo specifico per le mareggiate, né fondi adeguati su altri capitoli che consentano di intervenire direttamente nelle zone colpite dal maltempo.

È evidente che nel segnalare alla FARP le predette domande è sempre stata e sarà cura del mio Ministero sollecitare, anche per quanto possibile, la dilazione, in favore dei pescatori colpiti dalle mareggiate del 16 gennaio 1973, dei pagamenti delle obbligazioni finanziarie contratte con la predetta fondazione a fronte dei finanziamenti ottenuti.

Il dicastero è, altresì, intervenuto presso le altre amministrazioni, in relazione alle loro specifiche competenze, in favore dei pescatori danneggiati.

Il Ministro: PIERACCINI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se ritengano di adoperarsi presso l'AIMA perché si decida a pagare quanto dovuto a quei produttori che hanno consegnato tabacco prodotto sin dal 1971. Trattasi di somme spesso superanti i cento milioni, che l'AIMA trattiene indebitamente, lucrando sugli interessi e danneggiando i creditori destinatari di quelle somme, che si trovano spesso in difficoltà nel far fronte alle proprie esposizioni con le banche. (4-06766)

RISPOSTA. — Il tabacco della campagna 1970, conferito all'organismo di intervento, è stato già interamente liquidato nel corso del 1972.

Analogamente, per il prodotto della campagna 1971, al quale sembra che l'interrogante intenda riferirsi, sono state liquidate tutte le partite, per un totale di lire 11.982.814.920.

Pertanto, non sembra che si sia verificato alcun ritardo, ove si consideri che il tabacco della campagna 1971 è risultato pronto per la commercializzazione nell'autunno dell'anno 1972 ed è stato offerto all'intervento praticamente alla fine di quest'ultimo anno.

Occorre infatti tener presente che i lotti, per essere ritirati dall'organismo di intervento, devono essere preventivamente periziati e pesati e che il tabacco è ammontato a circa 8 milioni di chilogrammi.

Per quel che concerne, infine, la possibilità di indebiti trattenimenti da parte dell'AIMA delle somme dovute ai conferenti, è appena il caso di precisare che l'AIMA non ha alcun maneggio di denaro e che le liquidazioni vengono operate dal Tesoro, sulla base di mandati predisposti dall'AIMA stessa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali, malgrado il tanto tempo trascorso dalla presentazione della domanda, non viene ancora definita la pratica di pensione di guerra n. 1687425 di posizione del signor Buccoliero Cosimo Damiano, e se è sperabile che l'interessato possa conoscere l'esito mentre è ancora in vita. (4-06768)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra concernente il signor Cosimo Damiano Buccoliero è stata definita negativamente in quanto l'infermità riscontrata nella visita collegiale subita dal predetto presso la commissione medica di Napoli il 7 luglio 1966, non risulta essere stata constatata, dalle competenti autorità militari o civili, nel termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Il relativo decreto ministeriale n. 2244858 del 22 marzo 1967, giusta comunicazione del comune di Sava, è stato regolarmente notificato all'interessato il 7 giugno successivo.

Avverso il surriferito decreto di diniego, non risulta presentato ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti; tuttavia, dato che il signor Buccoliero ha presentato domanda di riesame di detto provvedimento allegando un

certificato medico in cui il dottor Guido Melle da Sava (Taranto) attesta di aver curato l'istante per « artrosi del rachide post-traumatica » sin dal 1947, si è ritenuto opportuno, ai fini di acquisire ogni possibile elemento di giudizio, effettuare accertamenti in proposito per il tramite dell'ufficio del medico provinciale di Taranto.

Si assicura l'interrogante che, non appena conosciuto l'esito della cennata istruttoria, saranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le somme corrisposte negli ultimi cinque anni a titolo di integrazione del prezzo dell'olio d'olivo in relazione all'azienda di proprietà della « contessa » Cenci estesa circa 100 ettari, nonché in relazione all'azienda Giulio Cenci, di pari estensione, poste in agro di Fasano (Brindisi). (4-06111)

RISPOSTA. — Alla signora Maria Cenci, titolare di un'azienda agricola in agro di Fasano, località Torre Canne e Masseria Ciccoluccia, della superficie di ettari 97,30,90, con 1.400 piante di olivo, sono state liquidate le seguenti somme a titolo di integrazione di prezzo dell'olio di oliva:

nella campagna di produzione 1968-69, la somma di lire 2.588.250, per 97,93 quintali d'olio;

nel 1969-70, la somma di lire 5.498.095, per 204,24 quintali di prodotto;

nel 1970-71, la somma di lire 3.914.490, per 145,44 quintali di prodotto;

nel 1971-72, la somma di lire 6.335.400, per 234,92 quintali di prodotto.

Al signor Giulio Cenci, titolare di un'azienda agricola in agro di Fasano — località Cardone e Torre Spaccata — e di Cisternino — località Masseria Semeraro — dell'estensione complessiva di ettari 137,18 e con 1.500 piante di olivo, sono state liquidate, al medesimo titolo, le seguenti somme:

nella campagna 1968-69, la somma di lire 2.640.015, per 99,86 quintali di prodotto;

nel 1969-70, la somma di lire 3.263.420, per 121,25 quintali di prodotto;

nel 1970-71, la somma di lire 2.500.385, per 92,90 quintali di prodotto;

nel 1971-72, la somma di lire 3.641.220, per 135,02 quintali di prodotto.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative siano state assunte dal Governo italiano nei confronti delle decisioni annunciate dalla Svizzera che colpiscono tanto gravemente vasti settori dell'emigrazione italiana, facendo presente la necessità di un esame bilaterale dei problemi che essa pone in sede di revisione degli accordi in vigore. (4-05921)

RISPOSTA. — Prima di illustrare i più recenti passi svolti a tutela degli interessi dei nostri lavoratori emigrati in Svizzera e per il puntuale rispetto degli accordi italo-svizzeri in materia sociale, è opportuno ricordare le importanti intese raggiunte con la controparte nel giugno 1972. Tali intese, come è noto, coprono l'intera gamma dei rapporti italo-svizzeri in materia sociale, ma sono particolarmente centrate sul problema dei lavoratori stagionali e della riforma dello statuto di tali lavoratori.

A seguito degli accordi raggiunti sono state avviate fra le parti intense trattative a livello tecnico, nell'ambito di nove commissioni e gruppi di lavoro, ciascuno particolarmente competente per una determinata materia (trattamento dei lavoratori frontalieri; scuola e assistenza scolastica; problemi previdenziali, con speciale considerazione di quelli delle « casse di pensione aziendale »; formazione professionale; imposizione fiscale; investimenti svizzeri nel Mezzogiorno, eccetera).

Per quanto concerne il problema del trattamento degli stagionali si è ottenuto, come noto, il passaggio nella categoria degli annuali di tutti quei lavoratori che, entro il prossimo 31 dicembre, ne avessero maturato il diritto; il problema interessa, secondo i dati disponibili, circa 30.000 lavoratori, buona parte dei quali hanno chiesto il passaggio nella categoria degli annuali e hanno ricevuto o stanno ricevendo le relative autorizzazioni. Inoltre quale avvio ad una riforma, anche se graduale, dello statuto degli stagionali — che secondo il punto di vista italiano deve essere strettamente riservato agli addetti a lavorazioni di reale ciclo stagionale — si è ottenuto un primo importante risultato: a partire dal 31 dicembre 1975, la riduzione da 45 a 36 mesi, nell'arco di quattro anziché di cinque anni (con nove mesi di permanenza ciascun anno), come dispone il vigente accordo di emigrazione, del periodo necessario per poter richiedere il passaggio da stagionale ad annuale.

Ora è appunto in relazione a questa importante acquisizione a favore dei nostri stagionali che è venuta a crearsi uno spiacevole e rilevante contrasto con la controparte svizzera, a seguito dell'emanazione di disposizioni amministrative, recentemente confermate da un decreto del Governo elvetico; esse concernono la riduzione a otto mesi e mezzo della validità dei permessi stagionali, a partire dall'anno in corso, ciò che comporta, come noto, l'impossibilità pratica per gli stagionali di maturare quei nove mesi all'anno di permanenza in Svizzera che sono il minimo necessario per poter, dopo quattro anni, ottenere il passaggio ad annuali.

Di fronte a questa grave presa di posizione delle autorità svizzere, che la giustificano con le esigenze della « stabilizzazione », anche se è evidente la pressione dei gruppi xenofobi particolarmente ispirati dall'onorevole Schwarzenbach, il Governo italiano ha provveduto, fin dall'emanazione dei primi provvedimenti sulla questione, a sviluppare fermamente e chiaramente una corretta azione di difesa del nostro punto di vista: siamo infatti fermamente convinti, sulla base di tutti gli elementi di informazione e di valutazione in nostro possesso, che tali provvedimenti costituiscono una violazione dello spirito e della lettera delle intese italo-svizzere del giugno 1972. I nostri passi sono stati compiuti ripetutamente nelle sedi opportune ed anche a livello politico. Tuttavia, di fronte alla conferma dei provvedimenti stessi, intervenuta con la emanazione, ai primi dello scorso luglio, del citato decreto federale, si è deciso di provocare intanto il rinvio, in attesa di un necessario e augurabile chiarimento di fondo, della convocazione della commissione mista italo-svizzera per l'accordo di emigrazione prevista per quello stesso periodo.

Questa iniziativa è stata confortata dall'adesione emersa da contatti stabiliti nella forma più opportuna con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli ambienti dei nostri emigrati in Svizzera: essa è stata anche confortata, come lo è tutta la nostra azione nel settore, da un ampio movimento di opinione, che ha avuto una larga eco, a favore delle tesi italiane, nella stampa italiana e nella stessa stampa svizzera.

Per favorire uno sblocco della situazione in termini chiari e costruttivi si è inoltre provveduto in questi giorni ad utilizzare la procedura comunitaria che consente di informare ufficialmente dell'atteggiamento assunto, da parte italiana, la Commissione della

CEE ed i governi membri della Comunità, inviando ad essi il testo del promemoria consegnato sull'argomento all'ambasciatore di Svizzera in Italia il 12 giugno scorso.

La Svizzera, come è noto, è legata alla CEE da un trattato che comporta vincoli di associazione speciale alla Comunità e a tale trattato è annessa una « dichiarazione relativa ai lavoratori » che sottolinea l'interesse comune che le parti contraenti attribuiscono alle questioni concernenti i lavoratori emigrati provenienti da paesi comunitari e che fa espresso e diretto richiamo alle intese italo-svizzere del giugno 1972.

La citata dichiarazione relativa alla manodopera contiene altresì un impegno delle parti, cioè la CEE e la Svizzera, ad esaminare in comune eventuali problemi concernenti i loro lavoratori; ma, anche se non lo si esclude per il futuro, non c'è al momento attuale intenzione del Governo italiano di fare ricorso a tale procedura, poiché si confida in una adeguata e ravvicinata definizione dei problemi pendenti sul piano bilaterale per la quale si è sin da ora pronti a dare ogni responsabile contributo. Anche il problema dei lavoratori frontalieri è stato ed è seguito nei suoi sviluppi con particolare attenzione da parte del ministro degli affari esteri, che valuta pienamente il rilievo dei vari aspetti di esso. Per quanto concerne in special modo le disposizioni limitative contenute nel decreto federale del 6 luglio scorso, si stanno raccogliendo i necessari elementi, anche in raffronto alle reazioni degli altri paesi confinanti con la Svizzera, onde tutelare adeguatamente, con opportuni interventi, gli interessi di questa nostra importante categoria di lavoratori; nell'assicurare un costante interessamento del Governo anche a questo proposito, ci si riserva di informare più dettagliatamente il Parlamento appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.

TANTALO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda accogliere le richieste pervenutegli da più parti di prorogare il termine del 30 settembre 1973 fissato nel recente decreto per la consegna del grano duro all'AIMA almeno sino al 31 ottobre.

Tanto per venire incontro a motivate richieste dei coltivatori diretti che, tra l'altro, per il Mezzogiorno e la regione lucana in particolare, attengono anche alle difficoltà conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria. (4-06487)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

RISPOSTA. — Come è noto, con decreto del 5 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 successivo n. 266, le disposizioni di cui al precedente decreto del 28 agosto 1973, relativo alla concessione del premio aggiuntivo di lire mille al quintale, per le quantità di grano duro che vengono cedute all'AIMA, sono state prorogate al 31 ottobre 1973, come auspicato.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

TANTALO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per venire incontro in tutti i modi alle popolazioni della Basilicata, gravemente colpite in uomini e cose, dalle recenti abbondanti nevicate che hanno arrestato la vita delle città e procurato irreparabili danni alle produzioni agricole e alle attività industriali. (4-07906)

RISPOSTA. — A così breve tempo dallo scatenarsi delle gravi avversità atmosferiche che, sotto forma di imponenti e turbinose nevicate, hanno colpito nei giorni scorsi, e particolarmente il 2 e 3 dicembre, la regione Basilicata ed altre zone del centro-sud, non è ovviamente possibile tracciare un consuntivo preciso dei danni occorsi né specificare in dettaglio i molteplici e svariati interventi sinora attuati nella emergenza e che tuttora proseguono.

Anche se la situazione è in evoluzione, si può affermare, per altro, che il momento più critico è ormai superato, sia per effetto dell'andamento climatico, che è migliorato da ieri, sia in virtù dell'impegno con il quale tutti gli organi governativi, a livello centrale e periferico nonché le autorità regionali e locali hanno fronteggiato le esigenze imposte dalla calamità.

Le nevicate hanno, infatti, determinato, specie nella giornata della scorsa domenica, l'isolamento di numerosi comuni delle province di Potenza e Matera, la mancanza dell'energia elettrica nelle zone più colpite, l'interruzione dei collegamenti telefonici, stradali e ferroviari, la riduzione dell'erogazione dell'acqua.

Sono state pertanto disposte e realizzate, con la massima tempestività, tutte le operazioni necessarie per superare tali gravi difficoltà, attraverso l'impiego di mezzi e di operatori dell'ANAS, dell'ENEL, della SIP e delle amministrazioni provinciali.

I collegamenti ferroviari sono stati subito ripristinati e le strade statali quasi interamente sbloccate; ed è prevedibile che quanto prima possa cessare la situazione di isolamento di talune località.

Gli organismi tecnici competenti stanno procedendo con ogni alacrità per la riattivazione delle linee elettriche, della rete telefonica e degli acquedotti.

Nelle operazioni di soccorso sono stati particolarmente impegnati, anche mediante rinforzi, i vigili del fuoco, i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza e contingenti delle forze armate, reparti tutti che si sono prodigati e tuttora si prodigano con l'abnegazione e l'efficienza operativa già tante volte sperimentate, negli interventi più vari a sollievo dei sinistrati.

Per l'assistenza alle popolazioni delle due province, questo Ministero ha messo a disposizione dei prefetti, sino al giorno 6 dicembre, contributi straordinari per l'importo di 215 milioni di lire, che sono in corso di erogazione tramite gli enti comunali di assistenza.

È stato, inoltre, disposto sui fondi di questo Ministero la concessione, ai comuni più danneggiati, di una prima assegnazione di 30 milioni di lire per interventi aventi carattere di urgenza per il ripristino di opere pubbliche.

Si è — infine — assicurato il rifornimento di viveri, mediante il sollecito invio, a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, di numerosi pacchi contenenti generi alimentari e di conforto.

Il Ministro dell'interno: TAVIANI.

TASSI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se sia a loro conoscenza la gravissima situazione che l'istituzione generalizzata e indiscriminata delle cosiddette « isole verdi o pedonali » ha portato al settore del commercio in genere e in particolare alle attività degli agenti e « viaggiatori » di tale settore.

Infatti gli agenti di commercio, nella grande maggioranza al fine di intralciare al minimo il traffico cittadino e poter svolgere più agevolmente l'attività utilizzano le piccole Fiat 500 cui è negato — dagli ispettori della motorizzazione — la possibilità del permesso cosiddetto « E » per trasporto promiscuo, mentre essi che — portando campionario non

in vendita — nemmeno hanno l'obbligo di tale autorizzazione, si vedono vietare la circolazione nelle « zone pedonali ».

Inoltre non sono loro rilasciati i permessi necessari se non con richiesta e provvedimento precario e giornaliero, proprio perché carenti del descritto permesso « E ».

L'attività di questa benemerita e laboriosa categoria spesso di già vessata da gravosa posizione giuridica e dall'attuale regime fiscale è pressoché conculcata — specie per coloro che hanno assegnate « zone » dei centri cittadini — dalla illustrata situazione.

Per sapere infine che cosa intendano fare per superare tale situazione critica di quella benemerita categoria. (4-06435)

RISPOSTA. — Il cosiddetto permesso « E » citato nell'interrogazione è costituito dal disco contrassegno « E » previsto dall'articolo 4 del regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223, e del quale debbono essere muniti tutti gli autoveicoli non soggetti alle norme previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, escluse le autovetture e le motocarrozzette che trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario.

Il decreto ministeriale 4 agosto 1949 ha esteso l'esonero dalla disciplina stabilita con la citata legge 20 giugno 1935, n. 1349 agli autoveicoli del tipo « giardinetta », muniti di carta di circolazione mod. IGM OOB (attualmente MC 806) ad uso privato per trasporto promiscuo di persone e cose che abbiano una portata massima, indicata nella carta di circolazione, non superiore ai cinque quintali; pertanto, anche per tali autoveicoli è fatto obbligo di portare il disco contrassegno « E ».

Le altre autovetture, di qualunque tipo esse siano, se destinate al trasporto non occasionale di cose, debbono essere munite della carta di circolazione dello stesso modello MC 806 (ex IGM mod. OOB) e debbono, allo stato attuale, ottenere la licenza di trasporto di merci in conto proprio, nonché il corrispondente disco contrassegno, rilasciati a norma della più volte richiamata legge n. 1349/1935. Non esistono limitazioni al rilascio di detta licenza.

Da quanto sopra esposto risulta quindi che l'attribuzione del contrassegno « E » è tassativamente stabilita da precise norme.

Infine si fa presente che la questione riguardante la limitazione della circolazione degli automezzi nelle « isole pedonali o verdi »

esula dalla competenza di questa amministrazione, rientrando esclusivamente nei poteri di disposizione delle autorità locali.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: PRETI.

TASSI, SPONZIELLO, LO PORTO E VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia vero che è in corso l'importazione di grano duro dagli USA a 18 mila-20 mila lire al quintale.

Per sapere se sia vero che, al contrario, ai produttori italiani il grano di tale qualità sia acquistato a lire 11 mila oltre al premio a pagarsi in lire 2.350.

Per sapere quali siano le ragioni di tale disparità di trattamento, in danno addirittura dei nostri agricoltori. Per sapere, infine, se sia vero che dalla Francia si stia importando grano tenero a lire 8.800 il quintale, mentre l'AIMA paga ai nostri agricoltori solo lire 8 mila al quintale il grano da essi prodotto e venduto.

Per sapere, in caso di risposta affermativa a quanto indicato, che cosa si intenda fare per evitare che con un continuo e ormai annoso pagamento della produzione agricola a prezzi notevolmente inferiori ai costi di produzione, la nostra agricoltura non si trovi sempre più distanziata non solo da quella statunitense ma anche da quella dei paesi della CEE.

(4-06574)

RISPOSTA. — Le importazioni di grano sono regolate dall'organizzazione comunitaria di mercato, la quale affida alla libera iniziativa degli operatori gli acquisti all'estero.

Alla data odierna, tali acquisti, espressi dai titoli di importazione rilasciati, assommano a 177.924 tonnellate di grano duro, per i primi due mesi della campagna in corso.

I prezzi di acquisto sono quelli del libero mercato internazionale, che hanno subito una consistente lievitazione per effetto del deficit del mercato mondiale (circa un milione di tonnellate) dovuto ai consistenti prelievi operati da URSS e Repubblica popolare cinese dalle scorte dei paesi tradizionali venditori.

Tali prezzi, ove riprodotti per intero nel mercato interno, determinerebbero un rincaro sensibile della materia prima e un conseguente notevole aggravio per i consumatori.

E, pertanto, evidente che non può essere preso a riferimento il prezzo mondiale (18-

20 mila lire al quintale) che, oltre ad essere originato da una situazione del tutto contingente, rappresenta unicamente la conseguenza di una speculazione commerciale; come, del resto, non è stato preso a riferimento il prezzo mondiale, quando questo si collocava a livelli sensibilmente inferiori, e cioè di 4-5 mila lire al quintale.

Le stesse osservazioni valgono anche per il grano tenero.

La fissazione dei prezzi agli agricoltori è materia di stretta pertinenza del Consiglio dei ministri della Comunità, il quale non può non tener conto, nelle sue valutazioni, congiuntamente dei diversi obiettivi della politica agricola comune (articolo 39 del trattato di Roma) nonché dei riflessi che un certo livello di prezzo ha sulla formazione di eccedenze e sulle difficoltà finanziarie che ne conseguono.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

TASSI, BORROMEO D'ADDA e BAGHINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che il tenente di complemento, arma del genio, Marchetti Ugo, di Armando, classe 1915, nella forza in congedo del distretto militare di Parma, avendo di recente chiesto copia del proprio stato di servizio militare ha trovato alla pagina 1 dello specchio II la seguente annotazione: « Non ammesso, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge (sic) 4 marzo 1948, n. 137, a fruire dei benefici di guerra perché ha giurato, collaborato e prestato servizio con la RSI » -:

a) per quale motivo nella riportata annotazione sia stato richiamato soltanto l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e non anche l'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952, che, disponendo l'aggiunta di due nuovi commi al predetto articolo 11, ha mutato la portata delle norme originarie in esso contenute ammettendo al godimento dei benefici in favore dei combattenti anche « ...coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari inferiori al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni militari per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno cinque mesi oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito »;

b) per quale ragione al tenente Marchetti Ugo non sia stato riconosciuto il diritto al godimento dei benefici combattentistici avendo egli prestato servizio in zona operazioni per circa 16 mesi, essendogli stata conferita la croce al merito di guerra, essendogli stata concessa la pensione a vita di ottava categoria e tutto ciò per cause, motivi o ragioni maturatesi prima dell'8 settembre 1943 e non risultando dallo stato di servizio che egli abbia riportato alcuna sanzione disciplinare di gravità superiore o inferiore al rimprovero solenne per il comportamento tenuto sia prima sia dopo l'8 settembre 1943;

c) se, al caso, la errata annotazione sopracitata non rappresenti forse, ancor oggi, l'indebito ed illegittimo effetto di una sanzione disciplinare inflitta al Marchetti Ugo per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943 e ciò malgrado la chiara volontà espressa dal legislatore con la legge 18 marzo 1968, n. 20, sul condono delle sanzioni disciplinari, ove è stata disposta la completa e totale obliterazione a tutti gli effetti di qualsiasi provvedimento disciplinare irrogato, anche dalla amministrazione militare, prima della data del 1° gennaio 1966;

d) se ritenga ben grave assunzione di diretta responsabilità da parte dell'amministrazione militare avere disposto, in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 20, la materiale cancellazione dallo stato di servizio della annotazione relativa alla sanzione disciplinare inflitta, mantenendone intatte le conseguenze e commettendo, con ciò stesso, il macroscopico errore giuridico di elevare gli effetti di una sanzione giuridicamente non più esistente ad elemento ostativo per il conseguimento di diritti insorti successivamente alla sua obliterazione ed in tal modo travolgendo tutti i principi scolastici che reggono e presiedono l'istituto del condono;

e) se ritenga che, in conseguenza di questi errori, il Marchetti Ugo sia stato posto dal distretto militare di Parma o da chi ha emesso le disposizioni in merito nella assurda situazione di non aver titolo per il godimento, ad esempio, dei diritti concessi con la legge 24 maggio 1970, n. 336, che non solo reca nuovi benefici a favore dei combattenti ma che nella sequenza temporale degli anni arriva ben dopo la legge sul condono amministrativo del 1968; se ritenga pertanto, in base alla interpretazione letterale e concettuale delle disposizioni di legge - cui all'osservanza tutti sono tenuti - dare specifiche ed urgenti disposizioni per rendere corri-

spondente lo stato di servizio del tenente Marchetti Ugo alle vigenti disposizioni di legge. (4-06888)

RISPOSTA. — L'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, esclude dall'ammissione ai benefici per gli ex combattenti i militari che, in sede di discriminazione, abbiano riportato determinate sanzioni disciplinari per il comportamento tenuto all'atto è dopo l'armistizio.

Poiché è riferita a punizioni già condonate con il precedente decreto legislativo 24 febbraio 1946, n. 10, l'esclusione ha conservato la sua validità anche dopo il successivo condono previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 250, e pertanto coloro che sono incorsi nella stessa non possono beneficiare della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Tale è appunto il caso del tenente di complemento Ugo Marchetti il quale, per altro, può chiedere, se per lui utili, i più limitati benefici previsti dall'articolo 2, lettere a) e b), della legge 23 febbraio 1952, n. 93. È stato disposto che in tal senso sia rettificata l'annotazione trascritta a pagina 1 dello specchio II dello stato di servizio.

Il Ministro: TANASSI.

TRANTINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere se alle rispettive competenze risulti la crisi gravissima in cui versano i cantieri edili siciliani, a seguito della instaurazione del mercato nero del cemento, con la conseguente sparizione del prodotto, avviato alla Libia di Gheddafi con interi convogli salpanti dal porto di Augusta (Siracusa).

L'interrogante chiede di sapere inoltre, se, in omaggio al trattamento usatoci dal colonnello libico, sia ulteriore doveroso sacrificio costringere alla disoccupazione migliaia di lavoratori del settore e alla inattività o al fallimento le imprese di costruzione siciliane. (4-06166)

RISPOSTA. — La lamentata carenza di cemento nella parte occidentale dell'isola è attribuibile ad una serie di fattori concomitanti e cioè:

concentrazione in un arco di tempo molto ristretto di appalti e di esecuzione di numerose opere pubbliche;

manca di scorte invernali dovuta alle agitazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro della categoria;

tempi di manutenzione degli impianti più lunghi del passato per indisponibilità di personale;

scioperi nelle imprese di autotrasporto.

La eccezionalità del fenomeno è dimostrata del resto dal fatto che nel primo semestre 1973 la produzione di cemento in Italia è ammontata a circa 17 milioni di tonnellate con un incremento complessivo quindi del 6,5 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1972.

Le imprese cementiere operanti nell'isola (Cementerie siciliane, Unicem, Industria siciliana cementi, ANIC, SACCS) riforniscono con precedenza le imprese che operano nel campo delle opere pubbliche e di pubblica utilità, della ricostruzione delle zone terremotate e dell'edilizia popolare.

Comunque le aziende private sono state invitate dalla associazione di categoria ad intensificare la produzione. La medesima associazione ha fatto presente, per altro, che le aziende ad essa aderenti stanno già attuando tutte quelle misure (compresa la importazione via mare dal continente di cemento e soprattutto di *clinker* con aggravii notevoli dei costi aziendali), che si appalesano opportune per fronteggiare la eccezionale ed inconsueta domanda di cemento della Sicilia occidentale.

Tra le iniziative della Cementerie siciliane è previsto infine il potenziamento della cemeniteria di isola delle Femmine (Palermo), la cui licenza edilizia è stata da tempo richiesta alle competenti autorità locali e non ancora rilasciata.

Per quanto riguarda le esportazioni si fa presente che nei primi sei mesi del 1973 sono state esportate da tutte le cementerie circa 340 mila tonnellate su una produzione totale che come in precedenza ho detto è ammontata a circa 17 milioni.

Questa amministrazione ha comunque invitato tutte le cementerie siciliane a sospendere le proprie esportazioni al fine di contribuire ad assicurare il rifornimento di cemento nell'isola. Le società interessate, pienamente compenstrate dalla attuale situazione hanno aderito a tale invito.

Sono in corso, comunque, contatti con la regione siciliana per risolvere i problemi che ancora sussistono, anche in proiezione con il previsto ulteriore aumento dei consumi, a partire dalla ripresa dell'attività edile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

TRIPODI ANTONINO E ALOI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave situazione di disagio determinatasi a San Luca (Reggio Calabria), dove gli abitanti del rione Prato sono stati esclusi da qualsiasi beneficio previsto dalle leggi emanate in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del gennaio 1973;

2) se sia a conoscenza che tale situazione è stata causata dal comportamento discriminatorio della locale amministrazione socialcomunista, che nell'escludere dai benefici gli abitanti del rione Prato, ha tuttavia concesso i benefici medesimi, oltre che a talune zone dello stesso comune ugualmente colpite (esempio rione Carrubbara), anche a singole famiglie abitanti nel rione Prato, legati da vincoli di parentela a taluni amministratori comunali;

3) se ritenga di dover promuovere inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità;

4) se ritenga infine di dover estendere i benefici previsti dalle leggi a tutti i rioni di San Luca, ivi comprese le frazioni, e ciò sia per motivi di giustizia sia per eliminare le cause del legittimo malcontento della popolazione, riportando in quel centro la tranquillità e l'ordine tanto turbato dalle improvvide iniziative degli amministratori locali.

(4-06501)

RISPOSTA. — Il rione Prato del comune di San Luca non è stato direttamente interessato dagli eventi alluvionali del dicembre 1972-gennaio 1973, per cui i nuclei familiari di detta zona non sono stati ammessi a godere di benefici assistenziali.

Tale circostanza è stata accertata da tecnici del genio civile e da geologi.

Nel luglio scorso, tuttavia, a seguito di ulteriori accertamenti tecnici del genio civile, sono stati disposti dal comune interventi assistenziali nei confronti di due famiglie dello stesso rione, per le quali era stato disposto lo sgombero dalle abitazioni rimaste danneggiate.

Non risulta che tra i componenti di queste due famiglie e gli amministratori comunali vi siano relazioni di parentela.

Circa i nuclei familiari abitanti nel rione Carrubbara, il prefetto di Reggio Calabria ha sospeso da tempo l'erogazione di sussidi assistenziali.

Il Sottosegretario di Stato: RIGHETTI.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le ragioni per cui ancora non è stato costruito il ponte sul torrente Allaro, che dovrebbe collegare la frazione di San Nicola e la contrada Calatria (dove vivono isolati circa 400 abitanti) nel comune di Caulonia (Reggio Calabria), dopo che molte promesse sono state date e garantito il necessario finanziamento. (4-00417)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto del 20 luglio 1970, approvò il progetto predisposto dall'Opera Sila, per la costruzione di una passerella pedonale sul torrente Allaro per il collegamento delle frazioni di San Nicola di Caulonia e di Calatria, per un importo complessivo di lire 10.225.000.

Senonché, la gara di appalto dei relativi lavori, successivamente indetta dall'ente di sviluppo, andò deserta.

Il Ministero, in data 26 giugno 1972, autorizzò l'ente a presentare un progetto per la realizzazione di un ponte sul predetto torrente, mettendo a disposizione la somma di lire 29.344.000.

Attualmente, si è in attesa di tale nuovo progetto.

Da parte sua, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha fatto presente che l'opera di cui trattasi non è prevista nei programmi esecutivi della legge speciale Calabria, aggiungendo che l'inserimento dell'intervento sollecitato, nella futura programmazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 ottobre 1971, n. 853, rientra nella competenza degli organi regionali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) come giudica l'assurdo e scandaloso atteggiamento dell'ENEL nei confronti del comune di Melicuccio (Reggio Calabria) che dal giugno 1972 ha pagato lire 2.508.688 per l'ampliamento della rete dell'illuminazione pubblica in quel centro abitato e ancora non è stata realizzata l'opera, malgrado ripetute sollecitazioni e proteste fatte dall'amministrazione comunale;

2) le ragioni per cui il Ministero dell'industria, messo al corrente telegraficamente dal

comune di Melicuccio nel mese di aprile 1973, non solo non è intervenuto nei confronti dell'ENEL (come era doveroso) ma nemmeno si è premurato di dare un cenno di riscontro alla segnalazione fatta dall'amministrazione comunale;

3) quali interventi urgenti intenda mettere in atto per costringere l'ENEL ad ottemperare immediatamente agli impegni assunti con il comune di Melicuccio, combattendo il vergognoso comportamento generale di riscuotere il danaro e di non eseguire i relativi lavori che interessano intere popolazioni.

(4-06071)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopratrascritta si fa presente che il ritardo verificatosi nella esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica alla periferia del comune di Melicuccio è stato determinato essenzialmente dalle difficoltà insorte per causa della amministrazione comunale circa il collocamento dei relativi sostegni. In particolare, il comune non gradiva che sulla stessa strada — della quale è stato previsto l'allargamento — vi fossero due pali-ficazioni, sia pure lungo i due bordi, una pre-esistente per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai privati, e l'altra di nuova installazione per l'impianto di pubblica illuminazione.

Per venire incontro alle esigenze del comune, l'ENEL ha dovuto quindi studiare una diversa soluzione che portava ad utilizzare, per quanto possibile e con opportuni adattamenti ed accorgimenti, gli stessi sostegni per i due servizi.

Si sono perciò dovuti sostituire buona parte dei precedenti sostegni e i relativi lavori sono ormai in fase di avanzata realizzazione, per cui si prevede che il nuovo impianto di illuminazione pubblica, così come richiesto dal comune, possa quanto prima essere attivato.

Il Ministro: DE MITA.

TRIPODI GIROLAMO e CATANZARITI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere come giustifica il grave atteggiamento dell'ENEL che da oltre due anni nega la fornitura dell'energia elettrica ai dieci braccianti agricoli assegnatari di alloggi costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sulla via provinciale sud di San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria.

Ciò è reso più grave in quanto tutti gli assegnatari hanno già pagato all'ENEL le competenze per poter usufruire dell'energia elettrica, del cui servizio soltanto uno gode.

In relazione alla suddetta situazione, gli interroganti chiedono di conoscere se ritenga opportuno intervenire immediatamente per eliminare tale vergogna e consentire a quei lavoratori di abbandonare le lucerne che attualmente debbono adoperare per potersi illuminare nella casa « nuova ». (4-06713)

RISPOSTA. — Il problema sollevato riguarda l'allacciamento elettrico di dieci alloggi dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e 15 alloggi dell'Istituto autonomo case popolari realizzati lungo la via provinciale sud di San Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria).

Per eseguire le forniture di energia in questione l'ENEL ha fatto presente che si rende necessario costruire una cabina di trasformazione in muratura su un suolo che deve essere ceduto all'ente dall'Istituto case popolari e, in tal senso, una richiesta è stata inoltrata a detto istituto fin dal febbraio 1972.

La realizzazione di detta cabina e degli altri costituenti la rete elettrica di distribuzione comporta una spesa di circa 11 milioni di lire che, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria, è a totale carico degli enti interessati, ai quali già dal febbraio ultimo scorso l'ENEL ha notificato tali risultanze tecnico-economiche.

Non appena sarà perfezionata la pratica commerciale amministrativa, la cui definizione è stata per altro sollecitata, l'ENEL ha assicurato che darà tempestivo inizio ai lavori che potranno essere completati, salvo imprevisti, entro due mesi, con la conseguente attivazione delle forniture di energia.

Il Ministro: DE MITA.

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per garantire agli agenti di custodia il riposo settimanale e la licenza ordinaria annuale, benefici di cui gli stessi agenti sembra siano sistematicamente privati con grave pregiudizio del loro morale e della loro stessa efficienza ai fini dell'adempimento delle delicate funzioni cui sono addetti. (4-06358)

RISPOSTA. — La generale carenza degli organici del Corpo degli agenti di custodia

(alle normali vacanze determinate dal collocamento a riposo per limiti di età vanno, infatti, aggiunti i vuoti lasciati dalle numerose rescissioni di ferma e dal congedamento anticipato dei militari ex combattenti, a norma della legge n. 336 del 1970) è causa, al momento insanabile, della pesantezza e del prolungamento del servizio istituzionale degli agenti oltre i normali turni e non consente di accogliere le pressanti richieste di aumentare le consistenze numeriche dei singoli istituti. Tale carenza, unita alle aumentate esigenze di servizio provocate dalle nuove provvidenze ed agevolazioni concesse ai detenuti, imposte, per altro, dalla liberalizzazione della pena in tutti gli istituti (prolungamento dei colloqui, istituzione di nuovi corsi scolastici, differimento dell'ora dei pasti, protrazione dell'aria, spettacoli televisivi, talvolta fino a tarda ora, ecc.) e spesso condizionata da speciali contingenze o influenzata in modo determinante da assenze per infermità temporanee o a lunga scadenza, si riflette in modo forzosamente negativo sulla possibilità della regolare concessione delle licenze ordinarie e dei turni di riposo settimanale.

Per poter normalizzare la lamentata situazione si stanno predisponendo: uno schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al richiamo straordinario per eccezionali esigenze di 1.500 congedati del Corpo degli agenti di custodia (sottufficiali, appuntati e guardie) con decorrenza immediata, ed uno schema di disegno di legge relativo all'aumento dell'organico generale del Corpo degli agenti di custodia di 2 mila unità in un triennio (1973, 1974 e 1975). Sono inoltre in corso trattative con il Ministero del tesoro al fine di ottenere, per l'applicazione dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607 (concernente la concessione di una gratifica al personale militare di custodia per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre il normale orario di lavoro per eccezionali esigenze), uno stanziamento aggirantesi intorno al miliardo e 200 milioni (rispetto a quello degli attuali 300 milioni) per elevare le quote compensative individuali a livelli economicamente accettabili.

Il Ministro: ZAGARI.

VALENSISE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo disagio derivato agli olivicoltori della provincia di Reggio Calabria ed in particolare della piana di

Gioia Tauro dal fatto che il capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione è andato in pensione da circa due mesi e non è stato ancora sostituito, con l'assurda ed intollerabile conseguenza che ben 11 mila pratiche di integrazione del prezzo dell'olio già definite dai competenti uffici, non possono essere pagate per la mancanza di un funzionario abilitato a procedere ai necessari accrediti dei fondi; per sapere altresì se intende provvedere immediatamente a ripristinare la piena funzionalità dell'ufficio indicato in modo che i mandati possano essere pagati, secondo le legittime richieste degli olivicoltori che hanno proclamato lo stato di agitazione. (4-06405)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto del 3 agosto 1973, n. 7968, ha provveduto a nominare il dottor Giacomo Ficara capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Reggio Calabria, conferendogli anche l'abilitazione a procedere agli accrediti dei fondi occorrenti per il pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo dell'olio di oliva.

A seguito di ciò, per tutte le 11 mila domande d'integrazione di prezzo, di cui è cenno nell'interrogazione, è stato possibile emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

VENTURINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere gli intendimenti del Ministero circa la richiesta di asilo politico presentata dall'equipaggio della nave greca *Velos*.

In particolare l'interrogante chiede le ragioni per le quali il Governo italiano non ha risposto immediatamente, stante la presenza degli elementi indispensabili di diritto internazionale: la motivazione di richiesta di asilo e l'ancoraggio della nave nelle acque territoriali italiane.

L'interrogante fa altresì presente che ogni tergiversazione da parte del Governo italiano circa la sorte dell'equipaggio desterebbe preoccupazioni e reazioni vivacissime in tutta l'opinione pubblica democratica e antifascista del nostro paese. (4-05650)

RISPOSTA. — La concessione dell'asilo politico ha avuto luogo il 29 maggio 1973 a seguito della favorevole decisione adottata dalla commissione paritetica di eleggibilità,

che ha riconosciuto la qualifica di « rifugiato » ai detti componenti dell'equipaggio della *Velos*, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Si chiarisce che detta commissione paritetica di eleggibilità (CPE), di cui fanno parte rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nonché dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, deve previamente decidere in merito alla « eleggibilità » di coloro i quali chiedono asilo politico, riconoscendo loro, in caso favorevole, la qualifica di « rifugiato ». Solo tale decisione implica, per gli Stati aderenti, la concessione dell'asilo in osservanza della citata Conferenza di Ginevra. Circostanza che si è puntualmente verificata nel caso del *Velos*.

Il Sottosegretario di Stato: BENSI.

VENTURINI. — *Al Ministro dell'interno.* Per conoscere la sua opinione sulla recente circolare ministeriale n. 25285/8/2/1326 concernente l'assegno per i minori non deambulanti inferiori ai 18 anni.

In particolare l'interrogante chiede se il ministro ritenga che si sia data una interpretazione restrittiva dell'articolo 17 della legge n. 118 del 1971 in base alla quale si sono invitati gli ECA a sospendere l'erogazione di assegno ai minori i cui legali rappresentanti siano occupati. (4-06791)

RISPOSTA. — Con la circolare del 23 giugno 1973 questo Ministero, in relazione a specifici quesiti posti da alcune prefetture, si è limitato a ribadire il contenuto della disposizione dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, delineandone in concreto la sfera di applicazione.

La norma suddetta — richiamata dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ai fini dell'attribuzione dell'assegno di accompagnamento al legale rappresentante del minore invalido non deambulante — esclude dal diritto all'assegno coloro che, anche se non iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare, siano in godimento, a qualsiasi titolo, di redditi superiori a lire 18 mila mensili.

Per altro, in relazione al nuovo ordinamento tributario stabilito dai recenti decreti delegati di attuazione della relativa riforma (che comporta la soppressione sia dell'imposta complementare che dell'imposta sulla ricchezza mobile e l'istituzione della nuova im-

posta unica progressiva sul reddito delle persone fisiche) questo Ministero ha già posto allo studio un'iniziativa tendente all'aggiornamento delle disposizioni concernenti le condizioni di assistibilità sotto il profilo economico, per le tre categorie di minorati assistite da questa medesima amministrazione (invalidi civili, ciechi civili e sordomuti). In tale contesto rientra anche la revisione delle condizioni economiche relative alla concessione dell'assegno di accompagnamento per i minori invalidi non deambulanti.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

VERGA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere notizie sull'imminente varo di un decreto, da parte delle autorità elvetiche, con il quale verrebbero fatte ulteriori restrizioni sul numero dei lavoratori annuali e stagionali.

In sostanza, si tenderebbe ad aumentare il numero dei lavoratori stagionali, senza aumentare il numero dei lavoratori stranieri residenti, e ciò in contrasto con gli accordi italo-elvetici, recentemente approvati.

Ma, va sottolineata anche la paradossale situazione per cui lo Stato italiano è costretto a sopportare un onere annuo di 7 miliardi per la copertura dell'assicurazione malattia che in base alla prassi internazionale dovrebbe spettare alla Svizzera.

In un certo senso, si viene così a sussidiare la stessa economia svizzera a carico dei sacrifici dei lavoratori e della partecipazione finanziaria di uno Stato estero.

Per questi motivi, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro è a conoscenza della situazione sopra esposta e quali valutazioni dà della stessa, anche perché un eventuale decreto in tal senso vanificherebbe gli accordi italo-elvetici ratificati dal Parlamento, per cui si renderebbe opportuna una sollecita azione diplomatica atta a prevenire le conseguenze sopra lamentate.

Riguardo all'assistenza mutualistica, l'interrogante chiede di conoscere l'ammontare dell'onere a carico dello Stato italiano, e le motivazioni di base che suffragano tale intervento. (4-05886)

RISPOSTA. — Il decreto del Governo federale svizzero al quale si riferisce l'interrogante, emanato il 6 luglio 1973 contiene disposizioni relative ai lavoratori stagionali, che sono state oggetto di una specifica azione

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

svolta dal Governo italiano a tutela dei nostri emigrati. Di tale azione è stata già data ampia informazione in Parlamento in risposta a precedenti interrogazioni sull'argomento, e in una seduta del comitato permanente dell'emigrazione del 4 ottobre 1973.

Di fronte alla grave presa di posizione delle autorità svizzere, che la giustificano con le esigenze della « stabilizzazione », anche se è evidente la pressione dei gruppi xenofobi particolarmente ispirati dal deputato Schwarzenbach, il Governo italiano ha provveduto, fin dall'emanazione dei primi provvedimenti sulla questione, a sviluppare fermamente e chiaramente una corretta azione di difesa del nostro punto di vista: si è infatti fermamente convinti, sulla base di tutti gli elementi di informazione di valutazione in nostro possesso, che tali provvedimenti costituiscono una violazione dello spirito e della lettera delle intese italo-svizzere del giugno 1972. I nostri passi sono stati compiuti ripetutamente nelle sedi opportune ed anche a livello politico. Tuttavia, di fronte alla conferma dei provvedimenti stessi, intervenuta con la emanazione, ai primi dello scorso luglio, del citato decreto federale, si è deciso di provocare intanto il rinvio, in attesa di un necessario e augurabile chiarimento di fondo, della convocazione della commissione mista italo-svizzera per l'accordo di emigrazione prevista per quello stesso periodo.

Questa iniziativa è stata confortata dalla adesione emersa da contatti stabiliti nella forma più opportuna con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli ambienti dei nostri emigrati in Svizzera: essa è stata anche confortata, come lo è tutta la nostra azione nel settore, da un ampio movimento di opinione, che ha avuto una larga eco, a favore delle tesi italiane, nella stampa italiana e nella stessa stampa svizzera.

Per favorire uno sblocco della situazione in termini chiari e costruttivi si è inoltre provveduto ad utilizzare la procedura comunitaria che consente di informare ufficialmente dell'atteggiamento assunto, da parte italiana, la Commissione della CEE ed i governi membri della Comunità, inviando ad essi il testo del pro-memoria consegnato sull'argomento all'ambasciatore di Svizzera in Italia il 12 giugno 1973.

La Svizzera, come è noto, è legata alla CEE da un trattato che comporta vincoli di associazione speciale alla Comunità e a tale trattato è annessa una « dichiarazione relativa ai lavoratori » che sottolinea l'interesse comune che le parti contraenti attribuiscono

alle questioni concernenti i lavoratori emigrati provenienti dai paesi comunitari e che fa espresso e diretto richiamo alle intese italo-svizzere del giugno 1972.

La citata dichiarazione relativa alla manodopera contiene altresì un impegno delle parti, cioè la CEE e la Svizzera, ad esaminare in comune eventuali problemi concernenti i loro lavoratori, ma anche se non lo si esclude per il futuro, non c'è al momento attuale intenzione del Governo italiano di fare ricorso a tale procedura poiché si confida in una adeguata e ravvicinata definizione dei problemi pendenti sul piano bilaterale. Anche il problema dei lavoratori frontalieri è stato ed è seguito nei suoi sviluppi con particolare attenzione da parte del ministro degli affari esteri, che valuta pienamente il rilievo dei vari aspetti di esso. Per quanto concernente in special modo le disposizioni limitative contenute nel decreto federale del 6 luglio scorso si stanno raccogliendo i necessari elementi, anche in raffronto alle reazioni degli altri paesi confinanti con la Svizzera, onde tutelare adeguatamente con opportuni interventi gli interessi di questa nostra importante categoria di lavoratori, e nell'assicurare un costante interessamento del Governo anche a questo proposito, ci si riserva di informare più dettagliatamente il Parlamento appena possibile.

Per ciò che concerne la seconda parte dell'interrogazione, circa l'onere finanziario a carico dello Stato per l'assistenza sanitaria, si fa presente che sin dalla conclusione della Convenzione italo-svizzera di sicurezza sociale del 1962 venne prospettata, conformemente alla prassi internazionale, la necessità che la Confederazione si assumesse, in tutto o almeno in parte, l'onere finanziario relativo all'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei nostri lavoratori in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri. Tali categorie infatti, secondo la legge svizzera, non potevano essere coperte dalle locali casse di assicurazione sia per ragioni di territorialità sia perché l'assicurazione svizzera contro le malattie concerne singoli individui e non gruppi familiari.

Alla nostra richiesta il Governo svizzero dette però sempre risposta negativa sulla base di considerazioni di ordine costituzionale e tecnico che, a nostro avviso, avrebbero potuto essere almeno in parte superate; non si ritenne infatti da parte elvetica di poter nemmeno prendere in considerazione alcune ipotesi di soluzione elaborate in comune dai tecnici delle due parti. Data l'esigenza di trovare una sollecita soluzione al problema nelle

more del negoziato e di fronte al negativo atteggiamento che si veniva delineando da parte elvetica, si provvede da parte nostra all'emanazione di una prima legge nel 1968 e quindi della legge del 2 maggio 1969, n. 302 (destinata a rimanere operante sino alla definitiva sistemazione della questione), che prevede un contributo annuo dello Stato di 4 miliardi e mezzo a favore dell'INAM e degli altri enti mutualistici interessati. Attualmente tuttavia le spese effettivamente sostenute da tali enti sono pressoché raddoppiate.

L'importante questione è stata da noi risolta in numerose occasioni ed anche in recenti contatti con le competenti autorità elvetiche. Il Governo intende confermare le nostre richieste e ragioni, con la massima chiarezza ed impegno, in ogni sede opportuna ed in primo luogo nella riunione della commissione mista italo-svizzera per la sicurezza sociale la cui sollecita convocazione è stata da noi richiesta alla controparte.

E da notare che l'atteggiamento della controparte svizzera in questo specifico settore si inquadra d'altro canto in un più generale contesto caratterizzato dalla mancata assunzione di oneri sociali ed infrastrutturali (come ad esempio nei confronti dei lavoratori stagionali) che le incomberebbero. Una soluzione globale del problema potrebbe anche aversi nel quadro della riforma, in corso di elaborazione, del sistema previdenziale svizzero, di cui per altro non si hanno ancora notizie esatte e definitive: ciò a condizione ben inteso che la nuova legislazione elvetica nella materia recepisca adeguatamente le esigenze dei nostri lavoratori, connesse alla loro specifica condizione di emigrati.

Il Sottosegretario di Stato: GRANELLI.

VINEIS. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

i motivi che ritardano l'assunzione dei 25.000 nuovi dipendenti all'ENEL come da impegni assunti verso i sindacati al fine di assicurare con sollecitudine un migliore servizio, la cessazione delle commesse di lavoro in appalto, una maggiore sicurezza anti infortunistica sul posto di lavoro, la diminuzione delle trasferte del personale tecnico e la comprensione dell'orario straordinario dei dipendenti;

se si ritenga opportuno intervenire presso l'ENEL al fine di sollecitare l'emissione dei bandi di concorso e snellire la procedura di assunzione in modo da completare al più presto i quadri del personale occorrente per la corretta gestione del servizio.

(4-06259)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopratrascritta si comunica che il programma di assunzioni previste dall'ENEL per il triennio 1973-1975, al quale si riferisce l'interrogante, è già in fase di graduale e progressiva realizzazione. Nei vari compartimenti dell'ente sono stati emessi negli ultimi dodici mesi, 196 bandi di concorso per l'assunzione di 6.227 operai e 1.101 impiegati.

Per alcuni di tali concorsi sono già state determinate le procedure di selezione e si è quindi dato corso alle relative assunzioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.